



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate agosto 2018



Sommario

Pag.	3
Pag.	9
Pag.	20
Pag.	60
Pag.	101
Pag.	141
Pag.	153

[Sezioni unite](#)

[Sezione prima e VI prima](#)

[Sezione seconda e VI seconda](#)

[Sezione terza e VI terza](#)

[Sezione lavoro e VI lavoro](#)

[Sezione tributaria e VI tributaria](#)

[Questioni processuali comuni alle sezioni](#)



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezioni unite



Sez. **U -** , **Sentenza n. 21450 del 30/08/2018** (Rv. **650277 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **UMBERTO BERRINO**. Relatore: **UMBERTO BERRINO**. P.M. **SALVATO** **LUIGI**. (Conf.)

C. (MESCIA GIUSEPPE) contro D. (FOLLIERI ENRICO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/05/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Fondo rustici di proprietà di azienda pubblica - Prelazione - Giurisdizione
ordinaria.

*Nel bando riguardante procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'affittuario di un fondo
agricolo di proprietà di un'azienda pubblica, in relazione al quale esistano titolari del diritto di
prelazione (legale o convenzionale), la controversia avente quale "petitum" sostanziale la
contestazione dell'esercizio della prelazione, promossa nei confronti dell'ente pubblico e dei
prelazionari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19928 del 2008 Rv. 604286 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3163 del 1981 Rv. 413729 - 01, N. 6493 del 2012
Rv. 622104 - 01

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 21435 del 30/08/2018** (Rv. **649980 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.
contro
Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Mobilità in deroga - Giurisdizione del giudice
ordinario - Presupposti.

*Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda
con cui si contesti il mancato pagamento integrale, da parte dell'INPS, dell'indennità di mobilità
in deroga successivamente sia al decreto dirigenziale della Regione di autorizzazione della
concessione del beneficio, con inclusione del lavoratore tra i relativi destinatari, sia al
conseguente provvedimento dell'INPS, venendo in considerazione una posizione di diritto
soggettivo - avente origine dal provvedimento di ammissione al beneficio ed attinente, in
particolare, alle modalità di corresponsione di quest'ultimo - vantata dal lavoratore medesimo
nei confronti dell'Istituto.*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16780 del 2005 Rv. 583430 - 01

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 20687 del 09/08/2018** (Rv. **650276 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO
DE STEFANO**.

P. (PROC. REG. RAPP. TE IL P.M. C/O SEZ. GIUR. LE CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO) contro I.
Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE
DEI CONTI Società a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità davanti al giudice
ordinario - Declinatoria di giurisdizione - Successiva azione davanti al giudice contabile -
Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni.

*A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario su azione di
responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica per
il danno al patrimonio sociale, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, la
proposizione di un'azione contabile oltre tre mesi dopo il passaggio in giudicato di quella
declinatoria esclude che il giudizio possa qualificarsi tempestivamente riproposto e preclude,
dunque, al giudice adito per secondo il potere di sollevare il regolamento d'ufficio di cui all'art.
17, commi 2 e 3, all. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. I art. 17 com. 2, Decreto
Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. I art. 17 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com.
2, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. I art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26155 del 2017 Rv. 646010 - 01, N. 21951 del
2015 Rv. 636916 - 01, N. 19045 del 2018 Rv. 649753 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 20680 del 09/08/2018 (Rv. 650273 - 01)

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA
FALASCHI.**

C. (CHIERRONI VITTORIO) contro C.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 03/05/2016

024075 ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE Avvio del
procedimento - Obbligo di comunicazione - Violazione - Conseguenze - Annullabilità -
Provvedimenti vincolati e non - Distinzione - Necessità - Ordinanza contingibile ed
urgente - Esclusione - Fondamento.

*L'annullabilità di un provvedimento amministrativo per la violazione dell'obbligo di
comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, è
esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre
norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai
quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti
di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte della P.A. che il provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati. In ogni caso,
non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando, nel caso di ordinanza
contingibile ed urgente, il previo contraddittorio con l'interessato svuoterebbe quella effettività
e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto e comprometterebbe i valori fondamentali,
quali quello della tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, anche in ragione della
perdurante attualità dello stato di pericolo che si aggraverebbe con il trascorrere del tempo.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art.
21 octies

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5445 del 2012 Rv. 621814 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 20680 del 09/08/2018** (Rv. **650273 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

C. (**CHIERRONI VITTORIO**) contro C.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 03/05/2016

045117 COMUNE - ORGANI - SINDACO - FUNZIONI - GOVERNATIVE (CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, ORDINANZE D'URGENZA) Ordinanze contingibili e urgenti - Emanazione - Presupposti - Fattispecie.

L'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sussistenza di una situazione di necessità e di urgenza idonea a legittimare l'intervento sindacale in un caso in cui, a seguito dell'accesso ai luoghi in cui scorreva l'alveo di un fiume, era stata rilevata la presenza di notevoli accumuli di sedimenti, oltre ad una notevole quantità di vegetazione di vario tipo, che metteva in pericolo la pubblica incolumità e rendeva palese l'inconsistenza degli altri strumenti utilizzabili).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 7, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 21, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 490 del 2002 Rv. 551630 - 01

Annotata

Sez. U - , **Sentenza n. 20684 del 09/08/2018** (Rv. **650274 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **FINOCCHI** **GHERSI** **RENATO**. (Conf.)

A. (**MELI VINCENZO**) contro E. (**NANNI LUCA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/04/2014

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Azienda speciale di ente pubblico territoriale - Contratti stipulati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Sez. U - , **Sentenza n. 20685 del 09/08/2018** (Rv. **650275 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **FINOCCHI** **GHERSI** **RENATO**. (Conf.)
C. (GALLETTI ANTONINO) contro R.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/12/2016

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplina di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 (nel testo anteriore al Regolamento CNF n. 2 del 2012) - Interpretazione evolutiva in base alla normativa su comunicazioni a mezzo PEC - Necessità - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 46 com. 2

Sez. U - , **Sentenza n. 20532 del 03/08/2018** (Rv. **649946 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**. P.M. **FINOCCHI** **GHERSI** **RENATO**. (Conf.)

I. (STRANEO MOLLICA M. SIMONETTA) contro R. (CEDERLE MARCO)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 12/08/2016

001029 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI Art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (originaria formulazione) - Rinnovo della concessione - Condizioni.

La domanda di rinnovo della concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico da parte del concessionario uscente era assoggettata alla procedura di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 nella sua originaria formulazione, la quale postulava necessariamente la preventiva determinazione dei criteri tecnici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 cit. Pertanto, prima dell'abrogazione, da parte della l. n. 266 del 2005, del comma 3 del predetto art. 12, che prevedeva il rilascio della concessione trentennale in favore del concessionario uscente, la mancata emanazione dei criteri sopraindicati escludeva l'accoglimento della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 483

Sez. U - , **Sentenza n. 20529 del 03/08/2018** (Rv. **650271 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **PASQUALE D'ASCOLA.** Relatore: **PASQUALE D'ASCOLA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)
P. (PAFUNDI GABRIELE) contro C.
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/02/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.

Con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato – secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 – non possono essere censurati "errores in procedendo" o "in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso per cassazione con il quale si denunciava l'errore asseritamente compiuto dal giudice amministrativo nella individuazione dei limiti del giudicato, risolvendosi esso in un mero errore di giudizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12497 del 2017 Rv. 644254 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 20533 del 03/08/2018** (Rv. **650272 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ALBERTO GIUSTI.** Relatore: **ALBERTO GIUSTI.**
B. (CANGEMI FILIPPO) contro C.
Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo di ufficio da parte del giudice contabile - Termine preclusivo – Individuazione.

In tema di giurisdizione, la previsione di cui all'art. 17, comma 3, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (cd. codice di giustizia contabile), in base alla quale nell'ipotesi di riassunzione della causa, è consentito al giudice contabile di sollevare entro la prima udienza, anche d'ufficio, il conflitto di giurisdizione, va interpretata nel senso che tale scansione processuale deve essere individuata non nell'udienza nella quale il giudice si sia limitato all'adozione di provvedimenti ordinatori ma in quella in cui siano stati assunti provvedimenti decisori o comunque logicamente dipendenti dalla risoluzione della questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14891 del 2010 Rv. 613822 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21355 del 29/08/2018** (Rv. **650399 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (RAVAIOLI MARCO) contro C. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/08/2013

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN
GENERE Violazione di norme sulla composizione del collegio arbitrale - Conseguenze -
Dichiarazione di nullità senza pronuncia nel merito - Ragioni.

In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20128 del 2013 Rv. 627741 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21367 del 29/08/2018** (Rv. **650170 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

B. (CORSO ERMANNIO) contro A. (PARDINI LUCA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2016

067011 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE
STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA
STRANIERA Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni dell'azione - Giudicato già
intervenuto al momento della domanda - Necessità - Fattispecie.

Condizione per la proposizione dell'azione di riconoscimento di una sentenza straniera è che il provvedimento, al momento della domanda, sia divenuto definitivo, dovendo, in caso contrario, dichiararsi inammissibile la domanda di delibazione. Ne consegue che non può procedersi al riconoscimento di una sentenza straniera di 1° grado, riformata in secondo grado e divenuta esecutiva solo nel corso del giudizio di delibazione, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di riforma. Così operando si determina la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre che la compromissione del diritto di difesa sia delle parti private che della parte pubblica la quale, nella specie, aveva espresso il proprio parere in riferimento alla sentenza non definitiva prodotta al momento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 115 del 2004 Rv. 569329 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21355 del 29/08/2018** (Rv. **650399 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)
V. (RAVAIOLI MARCO) contro C. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/08/2013

013001 ARBITRATO - IN GENERE Clausola compromissoria – Composizione collegio - Rinvio a norme di legge - Ius superveniens - Irrilevanza.

Qualora la clausola compromissoria contenga un rinvio ad una legge in funzione dell'individuazione delle regole di composizione del collegio, la fonte della deferibilità ad arbitri rimane contrattuale e non legislativa. Ne deriva l'irrelevanza, ai fini della disciplina processuale dei successivi arbitrati, delle modifiche normative sopravvenute che abbiano riguardato la predetta legge, la cui applicabilità permane proprio in quanto riconducibile non alla volontà del legislatore ma a quella negoziale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27, Legge Reg. Puglia 11/05/2001 num. 13, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17083 del 2008 Rv. 604127 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21362 del 29/08/2018** (Rv. **650309 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **GUIDO MERCOLINO.** Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)
N. (COMITO DAMIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2014

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali da parte di forze di polizia - Archivi del centro elaborazione dati interforze presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Cancellazione di dati iscritti prima dell'emanazione del d.p.r. n. 15 del 2018 - Termine ventennale ex art. 10, c. 3 lett. f) - Applicabilità - Fondamento.

In tema di iscrizione al Ced dei dati relativi ad una persona sottoposta ad indagini penali, definite con l'archiviazione in data anteriore all'emanazione del regolamento per l'attuazione dei principi del codice della privacy, relativamente al trattamento dei dati per finalità di polizia, è applicabile, in quanto norma di carattere sostanziale, l'art. 10, comma 3, lett. f) del predetto regolamento, che fissa in venti anni dall'emissione del provvedimento di archiviazione il termine per la conservazione dei dati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 53, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 54, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 57, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 56, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 10, DPR 15/01/2018 num. 15 art. 10 com. 3 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 19761 del 2017 Rv. 645195 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21356 del 29/08/2018** (Rv. **650308 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

F. (DI TARSIA DI BELMONTE RAFFAELLA DIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2013

011001 APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Approvvigionamento idrico - D.m. n. 474 del 1988 sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile - Abrogazione implicita ad opera del Regolamento CEE n. 3577 del 1992 - Esclusione - Revoca dell'aggiudicazione del servizio per mancanza delle autorizzazioni previste nel regolamento ministeriale - Configurabilità.

In tema di approvvigionamento idrico, il d.m. n. 474 del 1988, contenente norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, non deve ritenersi implicitamente abrogato dal Regolamento CEE n. 3577 del 1992, sicché è legittima la revoca dell'aggiudicazione del servizio di approvvigionamento, qualora siano mancate le autorizzazioni previste dal summenzionato regolamento ministeriale.

Riferimenti normativi: DM min. SAL 10/10/1988 art. 474, Regolam. Comunitario 07/12/1992 num. 3577

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21175 del 24/08/2018** (Rv. **650169 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

E. (SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO) contro F. (AULETTA FERRUCCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2013

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio - Fattispecie.

In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità di un concordato preventivo liquidatorio, aveva valorizzato - ritenendolo incluso nel quadro delle valutazioni giuridiche consentite al collegio - l'aspetto dell'incompatibilità tra il tipo di procedura concordataria prescelto e la programmata persistenza di un contratto d'affitto di azienda alberghiera per ulteriori sei anni al cui spirare era procrastinata la dismissione del complesso di beni).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2017 Rv. 644969 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018** (Rv. **650230 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

C. (GALLARATO STEFANO) contro D. (SCOLARO ANTONINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/07/2015

082327 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - IN GENERE mantenimento figli minori - Giudizio di appello - Produzione di documenti relativi al reddito del genitore non affidatario con la comparsa conclusionale - Acquisizione e valutazione ai fini della decisione - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Poteri del giudice "ex officio" - Fondamento.

In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l'acquisizione, da parte della corte d'appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27391 del 2005 Rv. 588229 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20953 del 22/08/2018** (Rv. **650228 - 01**)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
S. (CUGINI ANGELO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 10/06/2016

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Azione di impugnazione del riconoscimento - Intervento in causa del padre naturale - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.

133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE In genere.

Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Civ. art. 263 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6985 del 2018 Rv. 648140 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20943 del 22/08/2018** (Rv. **650307 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ANTONIO PIETRO**
LAMORGESE. Relatore: **ANTONIO PIETRO** **LAMORGESE.** P.M. **CARDINO**
ALBERTO. (Conf.)
M. (MICHIA PAOLO) contro A.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 01/07/2013

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN
GENERE Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandataria -
Responsabilità società mandante - Limiti - Fattispecie.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese (ATI), il fallimento della società mandataria capogruppo determina lo scioglimento del rapporto di mandato e dell'appalto ma non la successione alla società fallita dell'impresa mandante la cui responsabilità è limitata alle obbligazioni originate dal suo apporto esclusivo in relazione alla parte dei lavori di sua spettanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, dopo la decisione di condanna in primo grado di un'ATI ed il fallimento della capogruppo mandataria, aveva ritenuto la legittimazione della società mandante, nei confronti della quale era stato riassunto il processo, anche per le obbligazioni eccedenti la quota dei debiti originati dalla parte di lavori ai quali era tenuta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 78, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 25368 del 2008 Rv. 605064 - 01, N. 3810 del 2010 Rv. 612106 - 01, N. 19165 del 2007 Rv. 599048 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20952 del 22/08/2018** (Rv. **650227 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.** Relatore: **MAURO DI**
MARZIO. P.M. **SORRENTINO** **FEDERICO.** (Conf.)
C. (SILVESTRE ANDREA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/04/2017

075018 ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - LIMITAZIONI - SENTENZA
PENALE Condanna penale - Sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici - Cancellazione dalle liste elettorali - Esito positivo dell'affidamento in prova al
servizio sociale - Estinzione delle sanzioni accessorie e reinscrizione nelle liste elettorali -
Esclusione - Fondamento.

La sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 223 del 1967 - non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, ai sensi della previsione speciale di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, come inequivocabilmente riformulata per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 410 del 1994, il giudice di sorveglianza pronuncia ordinanza dichiarativa dell'estinzione della "pena detentiva e di ogni altro effetto penale", espressione che, diversamente da quella precedente, che si riferiva "alla pena e ad ogni altro effetto penale", non può interpretarsi come ricomprensiva delle pene accessorie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 com. 1 lett. D, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12, Cod. Pen. Abrog. art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 25896 del 2008 Rv. 605293 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20946 del 22/08/2018 (Rv. 650226 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI MARZIO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
D. (BERGAMO MARIO GIORGIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/07/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica di provvedimento impugnabile - A mezzo P.E.C. - Presso il domicilio eletto anagrafico - Idoneità a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento.

La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Legge 27/01/1994 num. 53, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179, Legge 17/12/2012 num. 221, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20468 del 2015 Rv. 637334 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20957 del 22/08/2018 (Rv. 650229 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
M. (FUNARI PIETRO PAOLO) contro F. (RICCI TOMMASO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/08/2013

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Procedimenti ex art. 15 l. fall. - Introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007 - Rinvio dell'udienza di comparizione - Omessa notifica all'imprenditore - Nullità dell'intero procedimento - Sussiste - Fondamento.

Nei procedimenti di cui all'art. 15 l. fall., introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, qualora il Tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per procedere all'istruttoria prefallimentare, e la fissata udienza sia stata rinviata d'ufficio senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, deve essere data comunicazione della nuova udienza all'imprenditore, a pena di nullità dell'intero procedimento, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 82, disp. att., c.p.c. - in virtù del quale, se il giudice istruttore non celebra udienza nel giorno fissato, essa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva - poiché la disposizione non può trovare applicazione nel procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, in quanto caratterizzato da regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connotano e della sua natura inquisitoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20947 del 22/08/2018** (Rv. **649959 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)
R. (RATTO VALERIA) contro N. (DE VINCENZO CLELIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2016

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI
BREVI Notificazione di sentenza mediante posta elettronica certificata - Indicazione
dell'oggetto della comunicazione - Necessità - Esclusione.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione di una sentenza a mezzo pec, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, non produce l'inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l'invalidità o l'inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell'atto contenuto al suo interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Sez. 1 - , **Sentenza n. 20940 del 22/08/2018** (Rv. **650225 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)
T. (CUGINI ANGELO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/10/2016

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI
PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA
DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Azione ex art. 263 c.c. - Nomina di un curatore speciale
diverso per ciascun minore - Insussistenza - Fondamento - Limiti.

In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, qualora l'azione riguardi più minori, non è sempre necessario nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi; tale obbligo sussiste, infatti, nel solo caso in cui si verifichi tra i figli un conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi che non ricorre, tuttavia, per il solo fatto che i minori siano parti di un giudizio in posizioni processuali non contrapposte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1957 del 2016 Rv. 638384 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018** (Rv. **650200 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

N. (ATTILI MONICA) contro C. (DE ROSA ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MACERATA, 22/03/2017

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale cd. funzionale - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l'accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. (Fattispecie riguardante il collegamento tra un finanziamento ed il trasferimento di un'area edificabile, correttamente ritenuto dal giudice di merito non riconducibile allo schema "sale and lease back" poiché dissimulante un mutuo con patto commissorio, atteso che il trasferimento dell'immobile concesso in locazione finanziaria, rimasto in proprietà dell'utilizzatore-promittente venditore per vari anni dopo la stipulazione del contratto, era avvenuto solo in concomitanza con l'inadempimento di questi alla restituzione delle rate del finanziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Vedi: N. 7524 del 2007 Rv. 596068 - 01, N. 6969 del 2007 Rv. 595967 - 01, N. 13305 del 2018 Rv. 649159 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20520 del 03/08/2018 (Rv. 650166 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro C. (CAPUANO ALDO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/09/2013

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproposizione espressa in appello - Richiamo generico agli scritti difensivi del grado precedente - Insufficienza.

Il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 10796 del 2009 Rv. 608106 - 01, N. 15003 del 2004 Rv. 576149 - 01, N. 23925 del 2010 Rv. 615645 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20522 del 03/08/2018 (Rv. 650167 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore: GIUSEPPE DE MARZO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

L. (D'ANDRIA GENNARO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2013

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO -

IN GENERE Onere della prova - Riparto - Criteri - Onere dell'attore di provare l'insussistenza di una "iuxta causa obligationis" - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens". Ne consegue che ai fini della prova del diritto alla ripetizione di somme riscosse da A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) per contributi ritenuti erogati indebitamente è sufficiente dimostrare l'inesistenza del diritto alla restituzione in capo all'Agenzia pubblica e non, invece, la titolarità del diritto a ricevere aiuti comunitari in capo all'azienda agricola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1734 del 2011 Rv. 616329 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20528 del 03/08/2018** (Rv. **650168 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ALBERTO PAZZI.** Relatore: **ALBERTO PAZZI. P.M. DE RENZIS LUISA.** (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 19/05/2016

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011018/2018 64827001

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018** (Rv. **650199 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.** Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
F. (TORSI UGO) contro R.
Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.

Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod.

Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

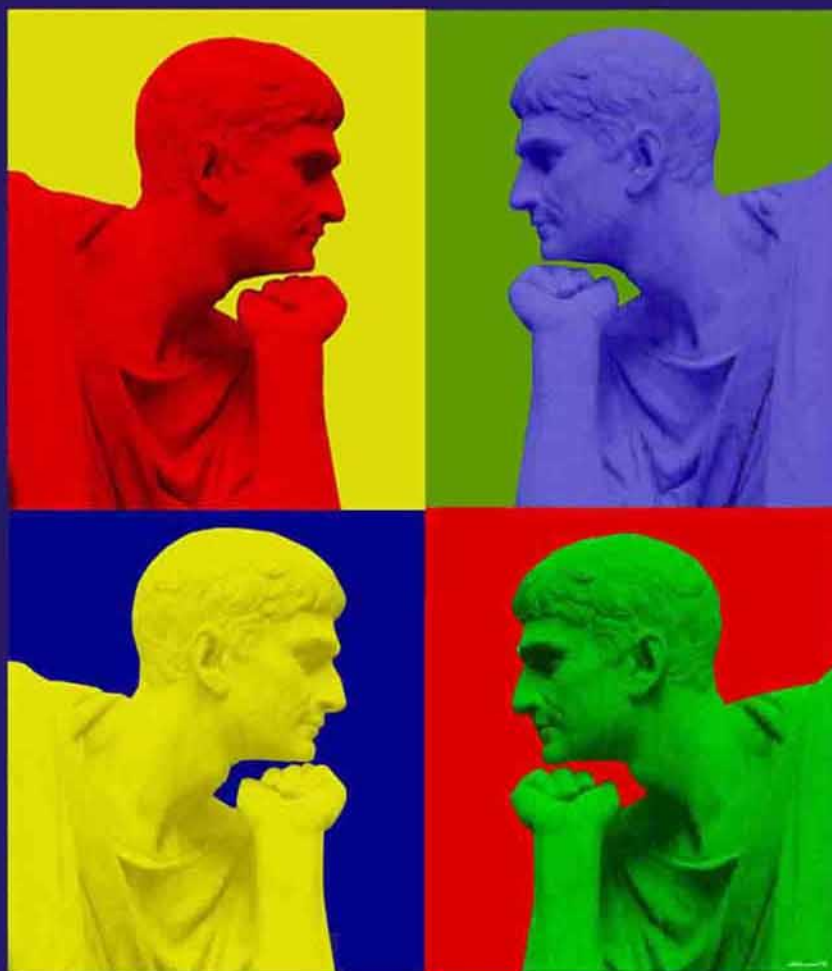
Massime precedenti Vedi: N. 13956 del 2016 Rv. 640356 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



Sez. 2 - , **Sentenza n. 21492 del 31/08/2018** (Rv. **650314 - 02**)

Presidente: **CORRENTI** **VINCENZO.** Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI.** Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)
T. (CARNEVALI RICCARDO) contro P. (MANNINI SAVERIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2013

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Impugnazioni esperibili.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10876 del 2007 Rv. 597173 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21504 del 31/08/2018** (Rv. **650317 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO** **LUIGI** **GIOVANNI.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **CELESTE** **ALBERTO.** (Conf.)
T. (VISMARA FABRIZIO) contro C. (DEL MONTE GIANFRANCO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2013

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione - Rilevanza solo per le mansioni rientranti nella normale tollerabilità - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Divieto di contemperamento di opposti interessi.

L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita. Ne deriva l'esclusione, in siffatta evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5844 del 2007 Rv. 597527 - 01, N. 5564 del 2010 Rv. 611786 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21504 del 31/08/2018** (Rv. **650317 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

T. (VISMARA FABRIZIO) contro C. (DEL MONTE GIANFRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2013

136203 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA' - Immissioni eccedenti la normale tollerabilità - Domanda di cessazione - Vincolo per il giudice di adozione di una determinata misura - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha escluso che incorresse nel vizio di ultrapetizione la decisione di merito che, a fronte di una richiesta di inibizione dell'attività industriale esercitata nel fondo limitrofo e di adozione di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare anche per il futuro la salute dei richiedenti, aveva condannato l'impresa a fornire i dati della propria produzione e a sospendere l'attività in caso di superamento dei valori delle emissioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 887 del 2011 Rv. 615940 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21501 del 31/08/2018** (Rv. **650315 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Conf.)

V. (ROMANO ERCOLE) contro E. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/08/2013

157022 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITA' AL TERZO - Servitù volontaria - Opponibilità all'avente causa dal proprietario del fondo servente - Preventiva trascrizione o menzione espressa nell'atto di trasferimento - Necessità.

La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 1027

Massime precedenti Conformi: N. 9457 del 2011 Rv. 617690 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21501 del 31/08/2018** (Rv. **650315 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Conf.)

V. (ROMANO ERCOLE) contro E. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/08/2013

136305 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO - Distanze tra costruzioni - Norme del codice civile e relative norme integrative - Violazione - Conseguenze - Riduzione in pristino e risarcimento del danno - Prova del danno - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25475 del 2010 Rv. 615881 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21503 del 31/08/2018 (Rv. 650316 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

G. (CARUSO DOMENICO) contro G. (GRILLO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/07/2014

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Donazione del bene in comunione legale da parte di uno solo dei coniugi - Annullabilità ex art. 184 c.c. - Fondamento.

La donazione del bene in regime comunione legale effettuata da parte di uno solo dei due coniugi è invalida ai sensi dell'art. 184 c.c., previsione specifica e tendenzialmente onnicomprensiva che commina la sanzione dell'annullabilità a tutti gli atti dispositivi compiuti senza il consenso o in assenza di convalida, atti nel cui novero rientra anche la donazione avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8803 del 2017 Rv. 643515 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21480 del 31/08/2018 (Rv. 650313 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

B. (PACE LUIGI) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2011

168165 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGITTIMARI Legato in sostituzione di legittima - Successioni aperte sotto il vigore del codice civile del 1865 - Applicabilità del vigente art. 551 c.c. - Fondamento.

Il vigente art. 551 c.c., che reca la disciplina del legato in sostituzione di legittima, ha carattere interpretativo, e non innovativo, ed è quindi applicabile anche alle successioni aperte sotto il vigore del codice civile del 1865.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551

Massime precedenti Conformi: N. 2289 del 1968 Rv. 334583 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21475 del 31/08/2018 (Rv. 650312 - 01)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
G. (DE PIETRO GINO) contro I. (MASCIA ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/01/2014

125067 POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - PROVA Dolo o colpa - Onere probatorio
incombente sull'attore - Sussistenza.

Lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Conformi: N. 3955 del 2008 Rv. 601832 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4279 del 2011 Rv. 616716 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21492 del 31/08/2018 (Rv. 650314 - 01)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)
T. (CARNEVALI RICCARDO) contro P. (MANNINI SAVERIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2013

100259 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN
GENERE - Opposizione di terzo revocatoria - Comportamento doloso o collusivo di una
delle parti a danno dell'altra - Esperibilità del rimedio - Esclusione - Fondamento.

L'opposizione di terzo revocatoria, a norma dell'art. 404, comma 2, c.p.c., presuppone che la sentenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti; detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9500 del 2003 Rv. 564237 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21491 del 31/08/2018** (Rv. **650038 - 01**)

Presidente: **CORRENTI**

VINCENZO. Estensore: **ROSSANA**

GIANNACCARI. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

M. (CHIESURA NICOLA) contro M. (SCAFARELLI FEDERICA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2013

130002 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze.

In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7260 del 2015 Rv. 634830 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12557 del 2003 Rv. 566317 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21469 del 31/08/2018** (Rv. **650311 - 01**)

Presidente: **BIANCHINI**

BRUNO. Estensore: **CHIARA**

BESSO

MARCHEIS. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro N. (DOVETTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2012

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione - Conseguenze - Passaggio in giudicato dei capi non cassati della decisione impugnata - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio, la cancellazione dal ruolo della causa, non seguita dalla riassunzione nel termine prescritto, determina l'estinzione dell'intero processo, ma non preclude la riproposizione della domanda. In tal caso, la precedente statuizione della Corte di cassazione è ancora vincolante, ma, poiché la decisione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione e acquistano autorità di giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione del giudice di appello, che aveva dichiarato la rescissione del contratto preliminare, non essendo stata cassata nel giudizio di legittimità, era passata in giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di rinvio, cosicché la riproposizione della domanda volta ad ottenere la riduzione ad equità del contratto, non poteva essere accolta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Civ. art. 1450, Cod. Civ. art. 1448

Massime precedenti Vedi: N. 23813 del 2012 Rv. 624656 - 01, N. 6712 del 2001 Rv. 546692 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21418 del 30/08/2018 (Rv. 650037 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.

D. (QUARTA PIER MICHELE) contro I. (ORTINI GUERRINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/03/2013

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Rilevabilità "ex officio" in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale - Sussistenza - Fondamento.

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633504 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21420 del 30/08/2018 (Rv. 650310 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PALMIERO MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Violazione del termine ragionevole del processo - Somma liquidata a titolo di equa riparazione - Decreto che ne ingiunge il pagamento - Nullità della notificazione - Opposizione al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 865 del 2015 Rv. 634147 - 01, N. 21658 del 2016 Rv. 641540 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21418 del 30/08/2018 (Rv. 650037 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.

D. (QUARTA PIER MICHELE) contro I. (ORTINI GUERRINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/03/2013

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Domanda di risoluzione del contratto e conseguente restituzione di somme - Declaratoria ex ufficio di nullità del contratto - Idoneità dalla prima domanda ad interrompere il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme - Sussistenza - Fondamento.

In materia contrattuale, la proposizione di una domanda volta a ottenere la restituzione di somme fondata sulla risoluzione o sull'annullamento del contratto vale a interrompere la prescrizione anche del diritto alla restituzione per effetto della nullità dello stesso, essendo medesimo il bene della vita che la parte ha inteso tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Sez. 2 - , Sentenza n. 21418 del 30/08/2018 (Rv. 650037 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.

D. (QUARTA PIER MICHELE) contro I. (ORTINI GUERRINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/03/2013

011065 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Appalto per opera priva di concessione edilizia - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Ignoranza delle parti circa la mancanza di concessione - Rilevanza - Esclusione - Giudizio di risoluzione contrattuale promosso dall'appaltatore - Accertamento di responsabilità dell'appaltante per la mancanza di concessione - Irrilevanza

Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 20301 del 2012 Rv. 624247 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018 (Rv. 650032 - 01)

Presidente: D'ASCOLA

PASQUALE. Estensore: ANTONINO

SCALISI. Relatore: ANTONINO

SCALISI.

B. (QUARTA PIER MICHELE) contro T. (DI BENEDETTO FERNANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/09/2012

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere - Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente - Limitazioni - Esclusione.

La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Massime precedenti Conformi: N. 9064 del 1993 Rv. 483583 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21326 del 29/08/2018** (Rv. **650031 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Parz. Diff.)

A. (SIRACUSANO NICOLA) contro G. (RICCHIAZZI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/01/2013

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE Pronuncia sull'"an debeatur" - Natura - Caratteri.

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Conformi: N. 1631 del 2009 Rv. 606294 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21336 del 29/08/2018** (Rv. **650034 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE.** Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Parz. Diff.)

A. (TAMPONI MICHELE) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2012

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) -

IN GENERE Controversia devoluta ad arbitri rituali - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal tribunale - Appello - Inammissibilità - Fondamento - Regolamento di competenza - Necessità.

È inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40

Massime precedenti Conformi: N. 17908 del 2014 Rv. 632217 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21342 del 29/08/2018 (Rv. 650035 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore: ELISA PICARONI.

C. (GALLO GAIA LUCILLA) contro R. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2013

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Innovazione vietata - Inservibilità del bene all'uso o al godimento - Caratteri - Inutilizzabilità secondo la naturale fruibilità - Rilevanza di specificità - Limiti - Fattispecie.

In tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall'art. 1120, ultimo comma, c.c. non si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta inutilizzabilità della "res communis" secondo la sua naturale fruibilità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che non dà luogo a una innovazione vietata ex art. 1120 c.c. la destinazione a parcheggio di un'area adibita a giardino condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Conformi: N. 15308 del 2011 Rv. 618639 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21347 del 29/08/2018 (Rv. 650036 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO GORJAN. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

C. (MANZI ANDREA) contro B. (DI PIETRO PAOLO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2016

254042 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE Unico accertamento della violazione e dell'applicazione della sanzione - Giudicato di accoglimento dell'opposizione proposta da uno degli autori delle violazioni - Efficacia riflessa per il concorrente - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative, qualora l'oggetto dell'unico provvedimento sanzionatorio sia costituito da più condotte poste in essere da più soggetti, il giudicato relativo all'accoglimento dell'opposizione proposta da alcuni di essi non spiega i suoi effetti in favore

dei concorrenti rimasti estranei al relativo giudizio, stante la diversità delle parti e delle condotte addebitate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'efficacia del giudicato assolutorio relativo alla posizione di alcuni componenti del servizio di sorveglianza di una banca nei confronti di altro componente rimasto estraneo al giudizio e oggetto del medesimo provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16688 del 2018 Rv. 649315 - 01, N. 5811 del 2012 Rv. 622289 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21335 del 29/08/2018 (Rv. 650033 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

T. (MANETTI PAOLO) contro L. (FEDERICI AUGUSTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/06/2014

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Determinazione del "petitum" - Limitazione da parte dell'attore - Ampliamento ad opera del giudice - Inammissibilità.

Nel caso in cui l'attore abbia formulato le sue domande precisando espressamente di limitarne il contenuto perché ritiene che ulteriori e maggiori pretese non potrebbero essere accolte, il giudizio sulle domande così formulate non può estendersi, neppure implicitamente, all'accertamento della fondatezza delle maggiori domande che quest'ultimo non ha proposto e sulle quali, quindi, il giudice non ha il potere di pronunciarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 7565 del 1991 Rv. 473019 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018 (Rv. 650032 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI.

B. (QUARTA PIER MICHELE) contro T. (DI BENEDETTO FERNANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/09/2012

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - Estensione ad esso dell'effetto interruttivo previsto dall'art. 1310, primo comma, c.c. in materia di prescrizione, con riguardo alla ipotesi di condebitori in solido - Configurabilità - Esclusione.

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione

estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Conformi: N. 8288 del 2000 Rv. 537735 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21227 del 28/08/2018 (Rv. 650351 - 01)

Presidente: D'ASCOLA

PASQUALE. Estensore: ANTONINO SCALISI.

SCALISI. Relatore: ANTONINO

S. (SCULCO NICOLA) contro S.

Regola competenza

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN
GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Valore della lite - Criterio determinativo
- Entità della spesa contestata - Rilevanza.

Ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum"; ne consegue che l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 16898 del 2013 Rv. 626976 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21239 del 28/08/2018 (Rv. 650352 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

E. (TERENZI MAURIZIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/10/2015

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da
ritardata consegna di un bene immobile - Risarcimento - Pregiudizio "in re ipsa" -
Sussistenza - Fondamento.

Nel caso di ritardata consegna di un bene immobile al nuovo proprietario, il danno subito da quest'ultimo è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13071 del 2018 Rv. 648709 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 21240 del 28/08/2018** (Rv. **650353 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.
Z. (CLEMENTI PIETRO) contro B. (CASCELLA ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/06/2015

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Servitù di uso pubblico - Servitù di passaggio - Sentenza di accertamento - Efficacia nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti estranei al giudizio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO In genere.

La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il Comune e il vicino, che aveva accertato la non soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4605 del 1988 Rv. 459498 - 01, N. 2137 del 2014 Rv. 629926 - 01

Sez. **2 - , Sentenza n. 21197 del 27/08/2018** (Rv. **650029 - 01**)

Presidente: **BIANCHINI BRUNO**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)
D. (DELPONTE SERGIO) contro G. (LUPONIO ENNIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/06/2013

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI Pagamento parziale del debito solidale - Regresso - Sussistenza - Ambito - Fondamento.

Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 884 del 1998 Rv. 512035 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018** (Rv. **650030 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ANTONIO ORICCHIO.** Relatore: **ANTONIO ORICCHIO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)
C. (CHIODA PAOLA) contro E. (CATURANI CESARE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Regime anteriore alla riforma del 2012 dell'art. 360 n. 5 c.p.c. – Vizio di motivazione - Nozione - Punto decisivo della controversia - Caratteri - Omessa valutazione di elementi di prova - Rilevanza - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 24092 del 2013 Rv. 629172 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018** (Rv. **650024 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.** Relatore: **ANTONINO SCALISI.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Conf.)
C. (GRIMALDI EMILIO) contro S.
Rigetta, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI EBOLI, 27/06/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.

Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perché non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 21745 del 2006 Rv. 592772 - 01, N. 7519 del 2014 Rv. 630748 -

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018 (Rv. 650027 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

B. (RAVIDA' FABRIZIO) contro B. (CINQUANTA ERASMO PATRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2014

168174 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE Azione di simulazione di un atto dispositivo del "de cuius" proposta da un legittimario - Onere di preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Condizioni.

Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 12496 del 2007 Rv. 597504 - 01, N. 4400 del 2011 Rv. 616717 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20964 del 22/08/2018 (Rv. 650025 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

C. (VEZZOLI GIOVANNI) contro E. (OSTI LICIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/05/2012

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti.

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che

rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21287 del 2015 Rv. 637433 - 01, N. 26495 del 2014 Rv. 634009 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018 (Rv. 650023 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

C. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE) contro C. (CROCE ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2014

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione giudiziale - Sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai conviventi - Efficacia di titolo esecutivo - Conseguenze.

La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai conviventi costituisce titolo esecutivo, sicchè ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del convivente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificare l'ulteriore detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 28697 del 2013 Rv. 628954 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20969 del 22/08/2018 (Rv. 650026 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (GIMIGLIANO MASSIMO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/05/2013

082236 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA Regime patrimoniale della comunione legale - Beni acquistati separatamente dai coniugi nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Estensione della comunione legale a tali beni - Condizioni.

La comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, comma 1, della l. n. 151 del 1975, decorre dal 16 gennaio 1978 e interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa - e, dunque, in pendenza del regime transitorio - solo se ancora esistenti, alla scadenza del biennio, nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati.

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179

Massime precedenti Conformi: N. 12693 del 2011 Rv. 618123 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 225 del 2010 Rv. 610955 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20972 del 22/08/2018 (Rv. 650028 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 21/01/2015

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ordinanza ingiunzione emessa da funzionario delegato - Deduzione dell'opponente di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega - Onere della prova del fatto negativo - A carico dell'opponente - Modalità di adempimento - Inerzia processuale dell'opponente - Conseguenze.

L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 23073 del 2016 Rv. 642652 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018 (Rv. 650021 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANDREA PENTA. Relatore: ANDREA PENTA.

C. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/12/2012

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione di una terrazza a distanza illegale - Consenso verbale espresso dal proprietario del fondo vicino - Inidoneità alla costituzione della servitù - Necessità della forma scritta "ad substantiam" - Prova testimoniale articolata sul punto - Inammissibilità - Fattispecie.

Il consenso espresso verbalmente dal proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza illegale è inidoneo alla costituzione di un vincolo di natura reale, essendo prescritta per la costituzione delle servitù la forma scritta "ad substantiam" (art. 1350, n. 4, c.c.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che i convenuti avrebbero potuto provare con testimoni l'esistenza di un accordo volto a consentire il posizionamento di un muro invadendo per mt. 0,75 il fondo confinante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 6712 del 1994 Rv. 487427 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1318 del 1974 Rv. 369384 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20959 del 22/08/2018 (Rv. 650022 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (DE LUCA ANNA) contro D. (TURIANO PAOLO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/05/2012

183007 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA Disciplina urbanistica - Dell'attività costruttiva edilizia - Licenza di costruzione - Art. 28 della legge regionale siciliana n. 21 del 1973 - Deroga alle prescrizioni dell'art. 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 per gli edifici separati da una strada pubblica dalle preesistenti costruzioni - Ambito.

L'art. 28 della legge regionale siciliana n. 21 del 1973 - secondo cui, nei comuni con popolazione non superiore ai cinquantamila abitanti e nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, l'edificazione, in presenza di strumenti urbanistici già adottati ma non ancora approvati, è consentita, nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto n. 2 dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 2519, che prescrive una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non può essere interpretato restrittivamente nel senso della possibilità della licenza in deroga soltanto per la costruzione di edifici che una strada pubblica separi dai preesistenti fabbricati. Detta norma, infatti, pur esigendo il rispetto del preesistente allineamento stradale, non prescrive che la deroga debba necessariamente riguardare la distanza tra l'edificio da costruire e quello antistante posto sull'altro lato della via pubblica, per cui deve ritenersi che la licenza in deroga possa essere concessa anche quando l'immobile preesistente e quello da costruire vengano entrambi a trovarsi allineati sullo stesso lato della via pubblica e siano separati tra loro da uno spazio di natura privata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 5145 del 1987 Rv. 453750 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018 (Rv. 650023 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

C. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE) contro C. (CROCE ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2014

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Successione - Divisione ereditaria - Immobili non comodamente divisibili - Pluralità di richieste di assegnazione - Richiesta di assegnazione del coerede dividendo titolare della quota maggiore - Derogabilità - Limiti.

L'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. Tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima; in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 10216 del 2015 Rv. 635410 - 01, N. 5603 del 2016 Rv. 639280 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018** (Rv. **650021 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**.

C. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/12/2012

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza di appello non definitiva pubblicata prima dell'11.9.2012 - Riserva di ricorso per cassazione - Impugnazione proposta congiuntamente alla sentenza definitiva, pubblicata dopo l'11.9.2012 - Applicabilità al ricorso contro la sentenza non definitiva dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come modificato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 - Fondamento.

Il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza definitiva, pubblicata in data successiva all'11.9.2012, sia contro la sentenza non definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù della riserva di gravame di cui all'art. 361 c.p.c., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dall'art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, ivi compresa quella concernente l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., dovendosi in tale ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione dell'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 361, Decreto Legge 22/06/2002 num. 83 art. 54 com. 3, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 23363 del 2012 Rv. 624659 - 01, N. 26654 del 2014 Rv. 633893 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20959 del 22/08/2018** (Rv. **650022 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (DE LUCA ANNA) contro D. (TURIANO PAOLO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/05/2012

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione realizzate in Sicilia prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali nn. 19 del 1972 e 21 del 1973 - In comuni sprovvisti di Piani o programmi di fabbricazione - Art. 17 della l. n. 765 del 1967 - Applicabilità - Conseguenze - Incidenza dell'altezza degli edifici sulle distanze legali - Affermazione - Fondamento - Norma integrativa dell'art. 873 c.c.

In materia di distanze legali relative a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore del Programma di fabbricazione del Comune della Regione Sicilia interessato al fenomeno edilizio, e prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali siciliane nn. 19 del 1972 e 21 del 1973, si applica la disciplina contenuta nell'art. 17 della l. n. 765 del 1967 (cosiddetta "legge - ponte"), che ha introdotto l'art. 41 "quiquies" della l. n. 1160 del 1942, nella parte in cui stabilisce che la distanza fra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte degli edifici da costruire, avendo natura di norma integrativa dell'art. 873 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19, Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21

Massime precedenti Conformi: N. 16628 del 2002 Rv. 558716 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 (Rv. 650016 - 03)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

T. (MAZZEI GIANCARLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2012

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione - Erronea interpretazione da parte del giudice di merito della domanda della parte - Sussumibilità quale error in procedendo - Esclusione.

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3702 del 2006 Rv. 588045 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2630 del 2014 Rv. 630372 - 01, N. 8953 del 2006 Rv. 590509 - 01, N. 21874 del 2015 Rv. 637389 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018 (Rv. 650014 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA

FALASCHI. P.M. PEPE

ALESSANDRO. (Conf.)

P. (COSTENARO ELENA) contro I. (BRAMBILLA PAOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/05/2014

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Trasferimento del possesso - Titolo giustificativo - Atto di trasferimento della proprietà o altro diritto reale su un bene - Necessità - Trasferimento del mero potere di fatto - Idoneità - Esclusione.

In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146

Massime precedenti Conformi: N. 6353 del 2010 Rv. 611857 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19724 del 2016 Rv. 641210 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018** (Rv. **650017 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

M. (GERVASI CARLO CARMINE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/01/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di violazione di legge - Oggetto - Decisione - Rilevanza della motivazione - Esclusione - Ragioni.

Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 13086 del 2015 Rv. 635730 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19567 del 2017 Rv. 645123 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28054 del 2008 Rv. 605546 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018** (Rv. **650017 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

M. (GERVASI CARLO CARMINE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/01/2013

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Processo civile - Prove raccolte in un diverso giudizio - Efficacia - Limiti.

Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20335 del 2004 Rv. 577730 - 01, N. 5440 del 2010 Rv. 611816 - 01, N. 1664 del 1979 Rv. 398016 - 01, N. 2200 del 2001 Rv. 543878 - 01, N. 2409 del 2005 Rv. 582756 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018 (Rv. 650018 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
T. (STEFANUTTI MASSIMO) contro B. (CAPUZZO FRANCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione - Deducibilità a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 - Limiti.

Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 21257 del 2014 Rv. 632914 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 (Rv. 650016 - 02)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
T. (MAZZEI GIANCARLO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2012

140026 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA Contratto - Questione relativa all'interpretazione di una clausola - Sussumibilità come fatto decisivo per il giudizio ai

sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione del contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 5795 del 2017 Rv. 643401 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23238 del 2017 Rv. 646308 - 01, N. 16703 del 2018 Rv. 649316 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20713 del 13/08/2018 (Rv. 649914 - 01)

Presidente: MAZZACANE VINCENZO. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
B. (DELL'ANNA RAFFAELE) contro I. (LIACI WALTER UMBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/06/2014

168028 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE Stato di graduazione dell'eredità beneficiata - Omessa presentazione delle dichiarazioni di credito nel termine dell'art. 498 c.c. - Possibilità di partecipazione alla procedura di liquidazione concorsuale - Esclusione - Azione nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione - Spettanza.

Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 501, Cod. Civ. art. 502

Massime precedenti Conformi: N. 8527 del 1994 Rv. 488148 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018 (Rv. 650018 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
T. (STEFANUTTI MASSIMO) contro B. (CAPUZZO FRANCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2013

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità del rapporto controverso - Contestazioni del convenuto - Natura - Mera difesa - Conseguenze.

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta

dall'attore hanno natura di mere difese e possono pertanto essere proposte in ogni fase del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30545 del 2017 Rv. 647184 - 01, N. 25471 del 2017 Rv. 646619 - 01, N. 23657 del 2015 Rv. 638095 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 (Rv. 650016 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

T. (MAZZEI GIANCARLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2012

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Esclusione - Fattispecie.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le doglianze dell'appellante principale sulla ritenuta violazione delle distanze dei balconi aggettanti fossero state superate dall'accoglimento, nel merito, dell'appello incidentale riguardante la distanza dell'intero fabbricato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 29191 del 2017 Rv. 646290 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17956 del 2015 Rv. 636771 - 01, N. 20311 del 2011 Rv. 619134 - 01, N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 01, N. 18491 del 2018 Rv. 649578 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018 (Rv. 650019 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

B. (SPEDALE SALVATORE) contro N. (GRECO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/04/2013

072072 DONAZIONE - REVOCAZIONE - PER INGRATITUDINE - IN GENERE Donazione - Revoca per ingratitudine - Nozione di "ingiuria grave" ex art. 801 c.c. - Comportamento legittimo del donatario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi

sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 801

Massime precedenti Vedi: N. 22013 del 2016 Rv. 641570 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20714 del 13/08/2018 (Rv. 650013 - 01)

Presidente: MAZZACANE VINCENZO. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (ALTIERI GIUSEPPE NICOLA) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 03/04/2013

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Pluralità di crediti facenti parte di un unico rapporto di durata - Azionabilità in distinti processi - Limiti - Fattispecie.

Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l'attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'oggettivo interesse al frazionamento in relazione all'instaurazione di cinquantotto procedimenti per ingiunzione per ottenere il pagamento di una pluralità di crediti relativi alle spese di custodia di veicoli affidati ad una carrozzeria dalle autorità di pubblica sicurezza).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 38 com. 1, Legge 24/11/2003 num. 326, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31012 del 2017 Rv. 647129 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20726 del 13/08/2018 (Rv. 650020 - 01)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
V. (LUCCHI CLEMENTE NICCOLO') contro A. (ALIBERTI ERNESTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/01/2013

125057 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - POTERI DEL GIUDICE - PER IMPEDIRE IL PROTRARSI DELLA MOLESTIA Possesso - Azione di manutenzione - Finalità - Contenuto - Poteri del giudice.

La riduzione in pristino, cui è diretta l'azione di manutenzione, può consistere non già nella mera riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata da una determinata azione lesiva dell'altrui possesso, ma anche nell'esecuzione di un "quid novi", qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8627 del 1987 Rv. 456100 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7978 del 1990 Rv. 468649 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018 (Rv. 650015 - 02)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (PEDARRA GIUSEPPE) contro P. (FULCHINO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/02/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - "Error in procedendo" - Poteri del giudice di legittimità - Sindacato dell'invalidità denunciata mediante accesso diretto agli atti processuali indicati in ricorso - Fattispecie in tema di omessa pronuncia su un motivo di appello.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia sulla riproposizione in appello dell'originaria domanda riconvenzionale riguardante l'obbligo dell'appellato di contribuire ai miglioramenti apportati dall'appellante alle parti comuni dell'edificio, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16164 del 2015 Rv. 636503 - 01, N. 8069 del 2016 Rv. 639483 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018 (Rv. 650007 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

G. (BATTELLO NEREO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 04/09/2012

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex legge n. 69 del 2009 - Regime anteriore - Procura speciale rilasciata su ricorso o controricorso - Necessità - Estensione ad altri atti - Esclusione - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicchè, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 13329 del 2015 Rv. 635909 - 01, N. 18323 del 2014 Rv. 632092 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20691 del 09/08/2018 (Rv. 650006 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

V. (MONTI ANNA) contro M. (BONGIORNO GALLEGRA PIERLUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/03/2013

136121 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE Azione per il rispetto delle distanze legali - Accertamento del confine in via incidentale - Mancanza di autonoma domanda di regolamento dei confini - Irrilevanza - Applicazione dell'art. 950, u.c., c.c. - Necessità.

La regola stabilita dall'art. 950, ultimo comma, c.c. trova applicazione anche nel caso in cui all'accertamento del confine si proceda in via incidentale, ai fini della verifica del rispetto delle distanze, fuori del tipico processo di regolamento di confini previsto nel citato articolo, sicchè il giudice deve rilevare la sussistenza di una eventuale difformità tra il confine catastale e quello risultante dallo stato dei luoghi, da privilegiarsi rispetto alle mere risultanze delle mappe catastali, anche in mancanza di una domanda di regolamento dei confini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 950 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2013 Rv. 625814 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018 (Rv. 650005 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

T. (ALBANESE MARCO) contro P. (DI SIMONE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2013

100019 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE Vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande - Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata - Mera riproposizione della questione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 18691 del 2007 Rv. 599410 - 01, N. 24658 del 2017 Rv. 645925

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018** (Rv. **650008 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**.

C. (LOPARDI GABRIELLA) contro F. (MANZIA CLAUDIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2012

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Presunzione di comunione - Titolo contrario - Configurabilità - Primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare - Rilevanza - Criteri.

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Massime precedenti Conformi: N. 11812 del 2011 Rv. 618093 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13450 del 2016 Rv. 640127 - 01, N. 5831 del 2017 Rv. 643173 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20689 del 09/08/2018** (Rv. **650004 - 03**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (LANCIANI ANDREA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2014

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 da parte del d.lgs. n. 75 del 2015 - Ambito di applicazione - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Principi convenzionali enunciati dalla sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 - Rilevanza - Esclusione.

In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum". Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal

diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13433 del 2016 Rv. 640354 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20689 del 09/08/2018 (Rv. 650004 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

V. (LANCIANI ANDREA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2014

064038 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA' - IN GENERE Consob - Procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF - Mancata previsione dell'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio nella fase decisoria - Esclusione - Equiparabilità del detto procedimento amministrativo ad un processo penale agli effetti della garanzia di cui all'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio della CONSOB, ai sensi dell'art. 195 TUF, non viola, nella parte in cui non prevede l'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né il principio del contraddittorio nella fase decisoria, atteso che l'assoggettamento del provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno assicura le garanzie del giusto processo. Poiché le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato, esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 770 del 2017 Rv. 642217 - 01, N. 25141 del 2015 Rv. 637852 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20689 del 09/08/2018 (Rv. 650004 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

V. (LANCIANI ANDREA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2014

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Consob - Opposizione in sede giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio emesso in esito al procedimento di cui all'art. 195 TUF - Omessa previsione della pubblicità dell'udienza - Contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di opposizione in sede giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio emesso dalla Consob, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 TUF in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui in cui prevede che si svolga in camera di consiglio il procedimento dinanzi alla Corte di appello, dovendosi considerare quest'ultima un giudice indipendente e imparziale, dotato di giurisdizione piena e davanti al quale è garantita la pienezza del contraddittorio e la pubblicità dell'udienza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1529 del 2018 Rv. 647782 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20696 del 09/08/2018 (Rv. 650010 - 01)

Presidente: PETITTI

STEFANO. Estensore: ROSSANA

GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA

GIANNACCARI.

M. (DELAZER CECILIA) contro P. (ARDIZZI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/02/2013

157039 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE Indagine su atti di violazione o turbativa da parte del proprietario del fondo servente - Riferimento all'estensione e alla modalità di esercizio della servitù risultanti dal titolo costitutivo - Necessità - Limiti - Fattispecie.

L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base del titolo e dello stato dei luoghi, aveva ravvisato un vincolo di natura reale, opponibile ai successivi aventi causa, nella clausola con cui il titolare del fondo servente aveva assunto l'impegno di non concedere ad altri il passaggio sul proprio fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 7564 del 2017 Rv. 643527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3306 del 1981 Rv. 413886 - 01, N. 15046 del 2018 Rv. 649070 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20698 del 09/08/2018 (Rv. 650012 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA

BESSO MARCHEIS. P.M. SALVATO

LUIGI. (Conf.)

B. (DE STEFANO LUIGI) contro B. (ROSSI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2013

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e

notificazioni di atti a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata - Mancata istituzione o comunicazione del predetto indirizzo - Esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, comma 3, c.p.c. e 16, comma 8 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.

Ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo (come nel caso di specie, per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza), salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere mediante PEC per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, ai sensi del co. 8 della citata norma, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, comma 3, c.p.c. e 16, comma 8, del d.l. n. 179 del 2012, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui si prevede la comunicazione via fax o mediante ufficiale giudiziario solo per problemi della cancelleria nell'invio della comunicazione, non essendo il sistema configurato dalle citate disposizioni, imperniato sulla imputabilità o meno della causa al destinatario, impeditivo o gravemente limitativo del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Legge 17/12/2012 num. 221, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 17048 del 2017 Rv. 644961 - 01, N. 21519 del 2017 Rv. 646035 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20697 del 09/08/2018 (Rv. 650011 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO.** Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Diff.)
S. (GRADARA RITA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/10/2015

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Trattamento sanzionatorio dell'illecito trasferimento di denaro contante di cui al d.l. n. 143 del 1991, conv. con mod. dalla l. n. 197 del 1991 e ss. mm. - Applicazione retroattiva della legge più favorevole, ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - Individuazione della "lex mitior" - Criteri.

In tema illecito trasferimento di denaro contante, nell'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina - vigente al momento della commessa violazione - di cui al d.l. n. 143 del 1991 e al d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 90 del 2017 e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell'illecito, ex art. 67, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2017 - "sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 67, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143, Legge 05/07/1991 num. 197

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20694 del 09/08/2018** (Rv. **650009 - 01**)

Presidente: **PETITTI**

STEFANO. Estensore: **ROSSANA**

GIANNACCARI. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)
C. (ZAMBELLI FRANCO) contro L. (CANTELLI UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/04/2012

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO -
QUESTIONI NUOVE Prospettazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata -
Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al
giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, perché non proposta nei precedenti gradi, la qualificazione, in termini di obbligazione "propter rem" anziché di obbligazione di natura personale, del vincolo di inedificabilità assunta dal venditore all'interno di un contratto di compravendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Conformi: N. 15430 del 2018 Rv. 649332 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3845 del 2018 Rv. 647804 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20647 del 08/08/2018** (Rv. **650003 - 02**)

Presidente: **PETITTI**

STEFANO.

Estensore: **MAURO**

CRISCUOLO.

Relatore: **MAURO**

CRISCUOLO. P.M. **CELESTE**

ALBERTO. (Parz.

Diff.)

M. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI
- VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle
operazioni sospette da parte del "responsabile della dipendenza" - Riscontri oggettivi -
Conoscenza personale del soggetto e della provenienza del denaro - Irrilevanza.

In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla legge n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, l'amministratore della società fiduciaria, quale "responsabile della dipendenza", deve segnalare al "titolare dell'attività" (ossia all'organo direttivo della banca) ogni operazione che ritenga provenire da reati attinenti al riciclaggio sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo di segnalazione, la mera conoscenza, da parte sua, dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 2, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3 com. 1, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3 com. 5, Legge

05/07/1991 num. 197, Decreto Legisl. 25/05/1997 num. 153 art. 1, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 16, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 18, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2009 Rv. 610701 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20638 del 08/08/2018 (Rv. 650002 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

L. (GRANDE GIOVANNI) contro S. (LIMUTI OSVALDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/01/2013

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Morte della parte nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi mediante conferimento di procura a margine della comparsa conclusionale - Validità - Fondamento.

In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302

Massime precedenti Vedi: N. 8237 del 2007 Rv. 596492 - 01, N. 29205 del 2017 Rv. 646537 - 01, N. 21154 del 2013 Rv. 627955 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3571 del 1977 Rv. 387172 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20647 del 08/08/2018 (Rv. 650003 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Parz. Diff.)

M. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio - Limiti all'uso del contante - Segnalazione delle operazioni sospette - Soggetti destinatari della sanzione ex art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991 - Individuazione - Potere discrezionale di valutazione delle operazioni sospette - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al "titolare dell'attività", mentre il "responsabile della dipendenza", cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che il suo oggetto possa provenire dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Risponde, pertanto, della sanzione di cui all'art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991, l'amministratore della società fiduciaria che, quale

responsabile di primo livello ai sensi del precedente art. 3, comma 1, abbia omissis di inoltrare la suddetta segnalazione all'organo direttivo della banca.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3 com. 1, Legge 05/07/1991 num. 197, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 25/05/1997 num. 153 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2009 Rv. 610701 - 01, N. 25134 del 2008 Rv. 605035 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20679 del 08/08/2018 (Rv. 650078 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO ORICCHIO. Relatore: ANTONIO ORICCHIO.

C. (SCIANDIVASCI VITO MARIO) contro E.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCO, 05/07/2017

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza di primo grado - Rigetto dell'eccezione di incompetenza ed accoglimento integrale della domanda nel merito - Proposizione di regolamento di competenza ad opera della parte vittoriosa nel merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

E' inammissibile, poiché non sorretto dall'interesse all'impugnazione, il regolamento di competenza esperito dalla parte, all'esito di un giudizio risolto nel merito in suo favore, contro il rigetto dell'eccezione di incompetenza da essa proposta. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado, sebbene avesse rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla ricorrente, ne aveva accolto, nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 454 del 1985 Rv. 442151 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018 (Rv. 650001 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIANLUCA GRASSO. Relatore: GIANLUCA GRASSO.

L. (ESPOSITO ANTONIETTA) contro C. (GAGLIARDI CIRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2013

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Tutela delle parti comuni - Onere del condominio di provare rigorosamente la comproprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. - Esclusione - Fondamento - Onere del condomino di provare il titolo di proprietà esclusiva - Sussistenza.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumere la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da

accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 11195 del 2010 Rv. 613094 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20581 del 07/08/2018 (Rv. 649999 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PASQUALE D'ASCOLA. Relatore: PASQUALE D'ASCOLA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

R. (MATTINA GIUSEPPE) contro M. (VERONA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/09/2011

125040 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - IN
GENERE Titolare di una servitù di passo che limiti l'uso e il godimento del fondo servente
oltre il necessario - Turbativa del possesso del fondo servente - Configurabilità -
Conseguenze.

Poiché il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la sua normale destinazione, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1069, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 168 del 1993 Rv. 480204 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20583 del 07/08/2018 (Rv. 650000 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: PASQUALE D'ASCOLA. Relatore: PASQUALE D'ASCOLA. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

A. (BARONTINI ANTONELLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/08/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per irragionevole
durata del processo penale - Condizione di proponibilità - Istanza di accelerazione ex art.
2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001 (vigente "ratione temporis") -
Applicabilità ai giudizi penali che abbiano superato la ragionevole durata anteriormente
all'entrata in vigore della l. n. 134 del 2012 - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, l'art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001 (introdotto dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla l. n. 208 del 2015, a partire dal 1° gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2 bis della medesima legge, mancando una norma transitoria che lo preveda espressamente,

sicché, diversamente, il termine di presentazione della suddetta istanza decorrerebbe, in tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla data di entrata in vigore della citata l. n. 134, con mutamento dei presupposti applicativi della disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55, Legge 07/08/2012 num. 134, Legge 28/12/2015 num. 208

Massime precedenti Conformi: N. 23448 del 2016 Rv. 641869 - 01, N. 26627 del 2016 Rv. 641921 - 01, N. 2438 del 2018 Rv. 647155 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018 (Rv. 650348 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
C. (RAPPAZZO ANTONIO) contro I. (LA MARCA ERMANNO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2014

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL
RICORSO Soggetto non costituito nei gradi di merito - Intervento volontario in sede di
giudizio di legittimità - Inammissibilità.

*È inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle
pregresse fasi di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7930 del 2005 Rv. 580604 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20567 del 07/08/2018 (Rv. 650349 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
C. (VIGNERI ROBERTO) contro C. (PALUMBO LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/11/2016

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento di natura
contrattuale - Atto privato - Conseguenze in tema di proposizione del ricorso per
cassazione.

*Il regolamento di condominio di natura contrattuale è, in ogni caso, un atto di produzione
privata, anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè incidenti sulle modalità di
godimento delle parti comuni dell'edificio; ne consegue che, non avendo il medesimo natura di
atto normativo generale e astratto, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la violazione o
falsa applicazione delle norme di tale regolamento non è proponibile ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 3), c.p.c., ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5) del medesimo art.
360.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12291 del 2011 Rv. 618056 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018 (Rv. 650350 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

W. (GERIN SERGIO) contro C. (BOTTAZZI LEONARDO)

Regola competenza

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 26094 del 2014 Rv. 633625 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20534 del 06/08/2018** (Rv. **649997 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **PASQUALE D'ASCOLA**. Relatore: **PASQUALE D'ASCOLA**. P.M. **SERVELLO** **GIANFRANCO**. (Conf.)

A. (FRISANI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/03/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Domanda proposta dinanzi a giudice incompetente - Necessità di considerare la prima fase del procedimento sotto il profilo della complessità - Sussistenza - Fondamento.

Il giudice dell'equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado (un anno per la durata del giudizio di equa riparazione), avendo invece l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Conformi: N. 26208 del 2016 Rv. 641917 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. **20545** del **06/08/2018** (Rv. **649998 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **DEL CORE** **SERGIO**. (Conf.)

G. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro C. (MARTIRE ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/03/2013

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE Danno da occupazione immobiliare abusiva - Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" – Sussistenza - Fondamento.

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25898 del 2016 Rv. 642400 - 01, N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13071 del 2018 Rv. 648709 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. **20434** del **02/08/2018** (Rv. **649996 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **SERGIO GORJAN**. Relatore: **SERGIO GORJAN**. P.M. **DEL CORE** **SERGIO**. (Conf.)

F. (ZAVATTARELLI DANIELA MARINA ROSELLA) contro C. (ROMANELLI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2014

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Actio negatoria servitutis" - Giudicato sulla inesistenza di una servitù - Successivo giudizio diretto alla cessazione della medesima attività, mediante strumenti diversi, da parte degli stessi soggetti del precedente procedimento - Ammissibilità - Fondamento

in genere

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. **20436** del **02/08/2018** (Rv. **649962 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **CAPASSO** **LUCIO**. (Conf.)

R. (MARRONI GABRIELE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE PISA, 26/05/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale - Individuazione del destinatario - Vendita del veicolo - Iscrizione al P.R.A. - Presunzione semplice - Certificato di proprietà non trascritto nel P.R.A. - Rilevanza ai fini della prova - Sussistenza - Fondamento.

040134 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI In genere.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la trascrizione dell'atto

di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2683, Cod. Civ. art. 2684, Cod. Strada Nuovo art. 196, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 21955 del 2004 Rv. 578261 - 01, N. 3340 del 1999 Rv. 524996 - 01, N. 22605 del 2009 Rv. 609972 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018 (Rv. 649847 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (TRALICCI GINA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA

105012 MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura - Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1716, Cod. Civ. art. 1717, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 1756 del 2012 Rv. 621422 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20396 del 01/08/2018 (Rv. 650347 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI.

B. (MOSCHIANO EUGENIO) contro L. (MUSTONE CARLO MICHELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 17/10/2016

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimento positivo o negativo emesso all'esito del procedimento - Natura - Carattere decisorio ma non definitivo - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

149080 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) In genere.

Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2889, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 792, Cod. Proc. Civ. art. 794

Massime precedenti Conformi: N. 7525 del 2012 Rv. 622474 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 21385 del 30/08/2018** (Rv. **650326 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

B. (VERDI MARCO) contro L. (GULLOTTA FABIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2016

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Fondo patrimoniale - Oggetto - Bene immobile - Compravendita in data anteriore alla trascrizione di ipoteca - Successiva trascrizione della compravendita - Opponibilità al terzo creditore - Limiti - Fattispecie.

Qualora un immobile incluso in un fondo patrimoniale sia stato alienato a terzi e su di esso sia stata iscritta ipoteca in data anteriore alla trascrizione della compravendita, gli effetti dell'atto dispositivo non sono opponibili al creditore, se per lui pregiudizievoli, ma ciò non esclude che il creditore possa comunque avvalersi di quegli effetti qualora siano per lui favorevoli, come emerge dal coordinamento del principio consensualistico con quello dell'efficacia meramente dichiarativa della trascrizione. (Nella specie, in cui un creditore aveva iscritto ipoteca su un immobile costituito in fondo patrimoniale da coniugi suoi debitori e da questi ultimi alienato con atto trascritto successivamente all'iscrizione ipotecaria, la S.C. ha ritenuto che il creditore potesse giovarsi di tale alienazione per dedurre la sopravvenuta inefficacia dei vincoli derivanti dalla pregressa appartenenza dell'immobile ad un fondo patrimoniale e che, nel contempo, allo stesso creditore non fosse opponibile l'alienazione, in quanto trascritta successivamente alla iscrizione dell'ipoteca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 13622 del 2010 Rv. 613764 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21381 del 30/08/2018** (Rv. **650325 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

S. (GIULIANO LUIGI) contro B. (CARI MARIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2015

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata integrazione - Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Conseguenze- Rilevabilità nel successivo grado di giudizio - Limiti.

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riepande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 331

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21381 del 30/08/2018** (Rv. **650325 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

S. (GIULIANO LUIGI) contro B. (CARI MARIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2015

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata integrazione del contraddittorio - Litisconsorzio ex artt 102 e 107 c.p.c. - Applicabilità dell'art. 157, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell'art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti né dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l'appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell'art. 157, comma 3, c.p.c. trattandosi di violazioni rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 9131 del 2016 Rv. 639690 - 01, N. 3855 del 2014 Rv. 629632 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21280 del 29/08/2018** (Rv. **650490 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.**

M. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro L. (CARROZZINI MAURO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2016

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisioni della Corte di cassazione - Termine introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai giudizi in corso - Limiti.

La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta - in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 - dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per

il deposito degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 13358 del 2018 Rv. 648688 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018 (Rv. 650491 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

C. (DONATI ENRICO) contro O. (BETTI STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2016

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Diritto autonomo - Parte assistita da più difensori - Dichiarazione riferita a tutti i difensori - Necessità.

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21070 del 2009 Rv. 609697 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018 (Rv. 650186 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

O. (DONNO VINCENZO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/10/2014

100044 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE Domanda di risarcimento danni cagionati da animali - Prospettazione della responsabilità del convenuto sia quale proprietario che quale fruitore dell'animale - Accoglimento della domanda in base ad uno dei titoli di responsabilità indicati - Impugnazione incidentale dell'attore vittorioso per avvalersi del titolo non esaminato - Necessità - Esclusione - Obbligo di pronuncia del giudice di appello - Sussistenza - Condizioni.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9294 del 2015 Rv. 635285 - 01, N. 20451 del 2017 Rv. 645104 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21013 del 23/08/2018 (Rv. 650185 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

L. (LUISO FRANCESCO PAOLO) contro M. (CAVASOLA PIETRO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2016

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Fallimento succeduto ad un singolo creditore in un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. - Mancata estromissione del creditore in seguito all'intervento del fallimento - Irrilevanza - Accoglimento dell'azione revocatoria - Condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti del singolo creditore - Legittimità - Limiti - Fondamento

Nel caso di accoglimento di un'azione di revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore nei confronti del debitore poi fallito, al quale in corso di causa sia subentrato il curatore ex art. 66 l. fall., la refusione delle spese processuali spetta anche al creditore che sia rimasto in giudizio sino alla sentenza definitiva emessa nei confronti del fallimento, atteso che non costituisce forma di soccombenza né la sopravvenuta improcedibilità della sua domanda in ragione del subentro del curatore - in quanto non attribuibile all'originario attore, il quale aveva fondatamente incardinato il giudizio - né la sua mancata estromissione da parte del giudice (che avrebbe comunque dovuto comportare una refusione delle spese fino ad allora sostenute); in tale caso, tuttavia, la liquidazione delle spese in favore del singolo creditore deve essere correlata al periodo antecedente alla sopravvenuta improcedibilità della domanda che era stata da lui proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29420 del 2008 Rv. 605966 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018 (Rv. 650322 - 02)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: ULIANA ARMANO. Relatore: ULIANA ARMANO.

M. (CAVALLO NADIA MARIA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 02/03/2015

104239 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE Locazione ad uso commerciale - Clausola di preventiva rinuncia all'indennità di avviamento da parte del conduttore - Nullità - "Vitiatur et vitiat" per espressa previsione contrattuale - Esclusione - Operatività della sostituzione automatica di clausola nulla - Fondamento - Spettanza dell'indennità di avviamento - Sussistenza.

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE In genere.

In materia di locazione ad uso commerciale, la nullità, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, della clausola di rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento non importa la nullità dell'intero contratto, atteso che tale pattuizione è sostituita di diritto dalla norma imperativa, di cui all'art. 34 della stessa legge, attributiva del credito indennitario, né assume rilevanza il fatto che le parti abbiano convenuto il venir meno dell'intero contratto in caso di declaratoria di invalidità della pattuizione di rinuncia, rimanendo esclusa l'essenzialità di tale clausola dalla presenza di una disciplina inderogabile del diritto rinunciato, la quale impone, senza la necessità di una disposizione espressa, la sostituzione ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79

Massime precedenti Vedi: N. 24458 del 2007 Rv. 600310 - 01, N. 24843 del 2014 Rv. 633586 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018** (Rv. **650183 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **BASILE** **TOMMASO**. (Conf.)

T. (DI LULLO GIOVANNI) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/04/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità del sanitario per la morte del paziente – Sufficienza della prova dell'inadempimento – Esclusione – prova del nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso – Necessità – Criterio probabilistico – Fattispecie.

La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per la morte di un paziente causata da un aneurisma, pur in presenza del comportamento inadempiente del sanitario consistito nell'omesso espletamento di visita domiciliare, in quanto non era possibile affermare che, in caso di visita tempestiva, il paziente avrebbe avuto ragionevoli probabilità di guarigione, tenuto conto della difficoltà di identificare l'aneurisma e di intervenire sul medesimo chirurgicamente, e, dunque, dell'assenza di fattori che probabilisticamente riconducessero alla detta omissione l'evento morte, il quale, statisticamente, si sarebbe comunque verificato nel 58% dei casi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 22225 del 2014 Rv. 632945 - 01, N. 20547 del 2014 Rv. 632891 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018** (Rv. **650322 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **ULIANA ARMANO**. Relatore: **ULIANA ARMANO**.

M. (CAVALLO NADIA MARIA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 02/03/2015

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno – Prova – Produzione della sentenza e del relativo attestato di cancelleria – Necessità.

Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Conformi: N. 6024 del 2017 Rv. 643407 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1554 del 1971 Rv. 351934 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4803 del 2018 Rv. 647893 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21010 del 23/08/2018** (Rv. **650184 - 01**)

Presidente: **VIVALDI**

ROBERTA. Estensore: **ANTONELLA**

PELLECCHIA. Relatore: **ANTONELLA**

PELLECCHIA.

P. (CAGGIULA ALFREDO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 24/11/2014

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Enti locali – Procedimento di assunzione degli impegni di spesa ex art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 – Clausola convenzionale che subordina il pagamento del compenso professionale all'erogazione di un finanziamento – Deroga – Esclusione – Fondamento – Conseguenze - Fattispecie.

Il contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento dei lavori da progettare, non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedurali imposte dalla norma di cui all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, desumibile sia dalla "ratio" (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicchè, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune per l'attività professionale svolta in esecuzione di un contratto, con clausola di copertura finanziaria, stipulato senza l'osservanza del procedimento ex art. 23 del d.l. cit., in quanto tale contratto non era nullo, bensì valido ed efficace nei confronti degli amministratori che avevano assunto l'impegno).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23, Legge 24/04/1989 num. 144 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26657 del 2014 Rv. 634114 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20994 del 23/08/2018** (Rv. **650324 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore: **SALVATORE SAIJA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

S. (BONGIORNO GIROLAMO) contro C. (IMPINNA ANNA MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/12/2015

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Azione di ripetizione di indebito da parte dell'espropriato dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esperibilità sul presupposto della illegittimità dell'esecuzione per motivi sostanziali - Esclusione.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17371 del 2011 Rv. 619121 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23182 del 2014 Rv. 633236 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20998 del 23/08/2018** (Rv. **650445 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO.** Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

R. (CINI LUIGI) contro E. (SAMMARCO PIEREMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2016

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Limiti - Onere probatorio.

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.,

Cod. Civ. art. 2808, DPR 29/03/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 1652 del 2016 Rv. 638353 - 01, N. 23876 del 2015 Rv. 637586 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20995 del 23/08/2018 (Rv. 650444 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SALVATORE SAIJA. Relatore: SALVATORE SAIJA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 28/01/2016

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Credito del difensore distrattario - Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.

L'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, che ha agito, quale difensore distrattario delle spese di lite, sulla base di un titolo giudiziario per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il credito azionato la natura di quello oggetto del titolo, sicché la controversia resta soggetta al rito ordinario e va introdotta con atto di citazione e non con ricorso con la conseguenza che essa può ritenersi tempestivamente proposta - e quindi ammissibile - solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo (nella specie, avente le forme del ricorso) entro il termine a tale scopo fissato all'esito della fase sommaria dell'opposizione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Massime precedenti Conformi: N. 5809 del 2018 Rv. 648347 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19264 del 2012 Rv. 624337 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20975 del 23/08/2018 (Rv. 650323 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

S. (CADELO ENRICO) contro A. (ALBERICI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Diritto al rimborso in favore dell'assicurato - Sospensione del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c. - Comunicazione all'assicuratore dell'azione proposta dal terzo danneggiato - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c., integrando comunicazione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l'assicurato, che in precedenza abbia notiziato l'assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, con indicazione nell'oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità

professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta "per le competenze del caso".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17543 del 2018 Rv. 649688 - 01, N. 176 del 1962 Rv. 250271 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20977 del 23/08/2018 (Rv. 650442 - 01)
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. FUZIO RICCARDO. (Conf.)
V. (D'ATRI ROBERTO) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2015

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) - Dichiarazione di estinzione per inattività delle parti - Mezzo di impugnazione - Appello.

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice, per inattività delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato, instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che esso è impugnabile con appello e non mediante reclamo dinnanzi al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01, N. 22917 del 2010 Rv. 615629 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20984 del 23/08/2018 (Rv. 650443 - 01)
Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CECINELLI GUIDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2015

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Rapporti tra amministrazione concedente e concessionario di bene demaniale - Locazione o subconcessione del bene non autorizzati - Inopponibilità all'amministrazione concedente - Conseguenze - Fattispecie.

Poiché la concessione in uso di un bene demaniale deve necessariamente trovare il suo fondamento nella legge o in un provvedimento amministrativo, il concessionario può locarlo o concederne il godimento a terzi solo se autorizzato dall'amministrazione concedente o se lo consente la legge; pertanto, la subconcessione di fatto di un immobile demaniale (nella specie, di una parte dei locali, siti in un Ufficio giudiziario, concessi dallo Stato ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da questo dati in uso ad un terzo perché vi esercitasse l'attività di rivendita di valori bollati), mentre vincola il concessionario e il subconcessionario, è inopponibile all'amministrazione concedente, la quale può pretendere dal terzo l'indennizzo per

l'occupazione "sine titulo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 11396 del 2016 Rv. 639831 - 01, N. 7532 del 2009 Rv. 607867 - 01

Sez. **3 - , Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018** (Rv. **650437 - 02**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **FUZIO RICCARDO.** (Conf.)
I. (MOLE' MARCELLO) contro A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/03/2015

113184 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO Ripetizione dell'indebito - Anticipazioni a titolo di CIGS effettuate dalla Regione Sicilia a una società operante nel comparto minerario - Assenza dei presupposti dell'art. 28, comma 5, l.r. Sicilia n. 25 del 1993 - Successivo diniego dell'INPS all'ammissione della società alla CIGS - Ripetizione degli importi anticipati nei confronti della società - Esclusione - Fondamento.

La Regione Sicilia non può ripetere da una società operante nel comparto minerario le anticipazioni a titolo di CIGS alla stessa erogate in assenza dell'autorizzazione dei competenti organi statali e del parere favorevole dell'Ufficio regionale del lavoro, previsti dall'art. 28, comma 5, della l.r. Sicilia n. 25 del 1993, se successivamente intervenga il diniego di ammissione all'integrazione retributiva da parte dell'INPS, atteso che la società non è il soggetto beneficiario dell'anticipazione, essendosi limitata a riversare ai propri dipendenti le somme ottenute, senza farne richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 28 com. 5

Sez. **3 - , Sentenza n. 20909 del 22/08/2018** (Rv. **650441 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANNA MOSCARINI.** Relatore: **ANNA MOSCARINI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)
P. (CATALANO GIULIETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/07/2014

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 - Ammissibilità - Condizioni.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210

Massime precedenti Vedi: N. 14932 del 2013 Rv. 626869 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20898 del 22/08/2018** (Rv. **650438 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

I. (REHO GIOVANNI) contro U. (CURTI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/02/2015

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Poteri del difensore - Chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria - Inclusione - Condizioni.

La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4909 del 2016 Rv. 639107 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018** (Rv. **650437 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **FUZIO RICCARDO**. (Conf.)

I. (MOLE' MARCELLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/03/2015

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione contro l'amministrazione - Nullità della notificazione in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale - Rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale anche se successiva alla scadenza del termine - Sanatoria.

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione contro una pubblica amministrazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriormente alla scadenza del termine per proporre l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17207 del 2003 Rv. 568171 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20899 del 22/08/2018** (Rv. **650439 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

G. (CAMPO SALVATORE LORENZO) contro A. (CERANA MARIA FRANCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2016

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento - Efficacia di astrazione processuale - Offerta di prova da parte del promissario - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Ammissibilità - Limiti.

La rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede un'inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4121 del 1985 Rv. 441647 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13039 del 2016 Rv. 640174 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018** (Rv. **650434 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)
A. (VINCI PAOLO) contro C. (MARCUCCHIO MARCELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 17/07/2015

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. (Nella specie, in un caso di responsabilità medica per le gravi lesioni riportate da un neonato al momento della nascita, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito il quale, in sede di rinvio, aveva individuato nella struttura ospedaliera in cui la gestante aveva partorito la responsabile esclusiva dei danni, non tenendo conto della circostanza che la condizione precaria di salute della partoriente e il parto prematuro erano già state accertate quali concause dei danni medesimi, sicché la condotta dei sanitari avrebbe dovuto essere esaminata, nel giudizio di rinvio, unicamente in funzione della valutazione del suo apporto concausale rispetto alla determinazione del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20981 del 2015 Rv. 636959 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20889 del 22/08/2018** (Rv. **650436 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **CERONI** **FRANCESCA**. (Conf.)

R. (PETRACCA NICOLA DOMENICO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2014

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN
GENERE Liquidazione equitativa del danno - Unicità della somma comprensiva di capitale,
interessi e rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Limiti.

Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 9515 del 2007 Rv. 598228 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2771 del 2011 Rv. 615908 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018** (Rv. **650431 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

S. (DRAGONE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2015

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI
DELL'INTERVENTORE Intervento principale o litisconsortile - Preclusioni assertive e
istruttorie - Prove documentali - Applicabilità.

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituenti che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25798 del 2015 Rv. 638291 - 01, N. 11681 del 2014 Rv. 630954 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018** (Rv. **650431 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

S. (DRAGONE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2015

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Danni da emotrasfusione - Responsabilità del Ministero della Salute - Natura extracontrattuale - Termine di prescrizione - Durata - Dies a quo - Sopravvenuta morte dell'emotrasfuso - danno iure proprio dei congiunti - Termine di prescrizione - Durata - Fondamento.

La responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.. ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 1, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7553 del 2012 Rv. 622363 - 01, N. 28464 del 2013 Rv. 629130 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018 (Rv. 650432 - 01)
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: GABRIELE POSITANO. Relatore: GABRIELE POSITANO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)
D. (BARSÌ RODOLFO) contro T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/09/2015

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento senza causa - Indennizzo attribuito con sentenza - Corrispettivo in senso economico - Operazione imponibile a fini IVA - Configurabilità.

Le somme percepite a titolo di indennizzo a seguito di azione di arricchimento senza causa rappresentano un corrispettivo in senso economico e sono imponibili a fini IVA ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12493 del 1997 Rv. 510818 - 01, N. 7406 del 2014 Rv. 630317 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018 (Rv. 650432 - 02)
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: GABRIELE POSITANO. Relatore: GABRIELE POSITANO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)
D. (BARSÌ RODOLFO) contro T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/09/2015

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Nullità del contratto di appalto – Spettanza dell'indennità per arricchimento senza causa a favore dell'appaltatore – Determinazione dell'indennità – Costi da lui sostenuti per l'esecuzione dell'opera – Utile d'impresa – Esclusione.

In tema di azione d'indebito arricchimento, l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto nullo va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la costruzione, non potendosi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 11446 del 2017 Rv. 644074 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20889 del 22/08/2018** (Rv. **650436 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **CERONI** **FRANCESCA**. (Conf.)

R. (PETRACCA NICOLA DOMENICO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2014

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Risarcimento del danno per infezioni contratte per causa di servizio - Accertata derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro - Adozione di tutte le cautele necessarie per impedire l'evento - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Sussistenza.

Con riferimento a una controversia relativa ai danni patiti da un lavoratore in conseguenza di un'infezione contratta per causa di servizio, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17017 del 2007 Rv. 599641 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018** (Rv. **650435 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **CERONI** **FRANCESCA**. (Conf.)

C. (ZANI SIMONE) contro F. (BLOISE GENEROSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/10/2014

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le

parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21684 del 2013 Rv. 627822 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20885 del 22/08/2018 (Rv. 650433 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

N. (RICCARDI VINCENZO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2013

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Trattamento medico-chirurgico - Mancanza del consenso informato - Lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente - Danno autonomamente risarcibile - Limiti.

In tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Conformi: N. 2847 del 2010 Rv. 611428 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11749 del 2018 Rv. 648644 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20907 del 22/08/2018 (Rv. 650440 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

M. (GELARDI PAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/05/2016

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico - Responsabilità del demanio - Esclusione - Responsabilità del soggetto sul quale grava l'obbligo di custodia - Sussistenza - Fattispecie.

Deve essere esclusa la responsabilità dell'Agenzia del Demanio per i danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico ove la gestione, manutenzione e conservazione della "res" siano state affidate ad altro soggetto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza con la quale la corte di appello aveva escluso la responsabilità del Demanio dello Stato per i

danni cagionati da un paletto infisso sul piano viabile costeggiante un fiume, la cui gestione, manutenzione e conservazione erano state affidate alla Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2015 Rv. 636589 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20881 del 22/08/2018 (Rv. 650430 - 01)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
M. (DONZELLI ROMOLO) contro C. (GRECO FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/09/2015

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN
GENERE Locazione immobiliare ad uso abitativo - Nullità ex art. 13, comma 1, della l. n.
431 del 1998 - Portata - Invalidità del patto occulto di maggiorazione del canone -
Fondamento e conseguenze.

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4922 del 2018 Rv. 647362 - 03

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18213 del 2015 Rv. 636471 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 20829 del 21/08/2018 (Rv. 650420 - 01)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)
A. (GRANDINETTI ERNESTO) contro C. (ROMANELLI SERGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2014

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Rilievi delle parti -
Distinzione quanto alla tempestività - Osservazioni di contenuto non giuridico -
Inserimento nella comparsa conclusionale - Ammissibilità - Limiti.

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In
genere.

I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle

osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato le doglianze mosse alla CTU, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, "altre e diverse" da quelle già costituenti oggetto di giudizio, e pertanto nuove, con conseguente decadenza della parte dalla facoltà di prospettarle).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 15418 del 2016 Rv. 641028 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19427 del 2017 Rv. 645178 - 03, N. 15747 del 2018 Rv. 649414 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20829 del 21/08/2018 (Rv. 650420 - 02)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.) A. (GRANDINETTI ERNESTO) contro C. (ROMANELLI SERGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2014

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Pregresso stato morboso del paziente danneggiato - Condotta colposa del sanitario - Appartenenza dell'uno e dell'altra a serie causali autonome - Rilevanza del primo ai fini dell'accertamento del nesso causale - Insussistenza - Apprezzamento ai fini della determinazione del "quantum" del risarcimento - Condizioni e limiti.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, leucomalacia periventricolare - danno alla sostanza bianca presente nel cervello-) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 3893 del 2016 Rv. 639350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27524 del 2017 Rv. 646830 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20849 del 21/08/2018 (Rv. 650425 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)
Z. (FRANCHI ALBERTO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2015

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Giudizio di responsabilità civile – Interesse all'impugnazione da parte di uno dei condannati volta a sostenere la responsabilità in solido di altre parti del giudizio o una misura diversa della colpa tra i convenuti condannati – Sussistenza – Condizioni – Fondamento.

Nel giudizio sulla responsabilità civile, l'impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno, volta a sostenere la responsabilità anche di altro convenuto o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, è ammissibile solo ove l'impugnante abbia proposto una tempestiva e rituale domanda di rivalsa, posto che, in difetto, il condannato non ha un interesse ad impugnare, in quanto la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero nei confronti del danneggiato, in ragione del disposto di cui all'art. 2055 c.c., né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 21774 del 2015 Rv. 637615 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018** (Rv. **650423 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)
C. (RIZZO GAETANO) contro H. (SENONER CHRISTOPH)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 26/09/2015

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la notifica dell'atto di appello effettuata al procuratore costituito di società a quel momento non più esistente in mancanza di declaratoria della sopravvenuta incapacità dell'ente ex art. 300 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018** (Rv. **650423 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**. P.M. **VITIELLO** **MAURO**. (Conf.)

C. (RIZZO GAETANO) contro H. (SENONER CHRISTOPH)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 26/09/2015

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale attributiva al concedente del diritto di recuperare la proprietà dell'immobile oltre all'intero importo del finanziamento - Manifesta iniquità - Riducibilità da parte del giudice - Fondamento.

In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526

Massime precedenti Vedi: N. 888 del 2014 Rv. 629425 - 01, N. 21895 del 2017 Rv. 645716 - 01, N. 25863 del 2017 Rv. 646463 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018** (Rv. **650423 - 03**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**. P.M. **VITIELLO** **MAURO**. (Conf.)

C. (RIZZO GAETANO) contro H. (SENONER CHRISTOPH)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 26/09/2015

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta - Conseguenze.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l.fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018** (Rv. **650422 - 01**)

Presidente: **CHIARINI** **MARIA** **MARGHERITA**. Estensore: **IRENE**

AMBROSI. Relatore: IRENE

AMBROSI. P.M. PEPE

ALESSANDRO. (Diff.)

I. (CHIEREGATO STEFANO) contro P. (ROSSI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 28/12/2015

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Opposizione all'esecuzione - Rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente - Estinzione del processo - Accettazione da parte dell'opposto - Necessità - Limiti - Fattispecie in tema di responsabilità processuale.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile. Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio. (Fattispecie in cui la convenuta opposta si era costituita nel giudizio prima del deposito dell'atto di rinuncia, formalizzato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, avanzando domanda risarcitoria per responsabilità processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 10518 del 2016 Rv. 639812 - 01, N. 5676 del 2003 Rv. 562075 - 01, N. 23620 del 2017 Rv. 646792 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018 (Rv. 650421 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO

GIACOMO. Estensore: GIOVANNI

FANTICINI. Relatore: GIOVANNI

FANTICINI. P.M. MISTRI

CORRADO. (Conf.)

A. (PERELLI ANTONIO) contro M. (LEONELLI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2015

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Processo civile d'appello - Struttura - Onere del convenuto soccombente in primo grado - Oggetto - Prova dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea - Esclusione - Precisa ed argomentata critica della decisione - Sufficienza.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nel processo civile d'appello, la struttura devolutiva del giudizio di impugnazione non determina alcuna inversione dell'onere della prova a carico del convenuto soccombente in primo grado, il quale, proponendo appello, non deve provare l'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ma è tenuto soltanto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01, N. 10916 del 2017 Rv. 644015

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. 650424 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (PIZZI GUIDO CARLOS) contro S. (RUDEL RAOUL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/12/2014

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE
DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Presupposti.

Non può essere dichiarata la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg. 44/01 (nella specie applicabile "ratione temporis"), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso prima che il giudice italiano abbia emesso la propria decisione la quale è vincolata alla sentenza straniera per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. 650424 - 02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (PIZZI GUIDO CARLOS) contro S. (RUDEL RAOUL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/12/2014

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE
DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Presupposti - Identità della causa - Nozione.

La litispendenza internazionale presuppone, sul piano oggettivo, l'identità di cause, la quale deve essere esclusa tra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito proposta dinanzi al giudice straniero, e quella di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito, proposta dinanzi al giudice italiano.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624040 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20852 del 21/08/2018 (Rv. 650427 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (CAPELLO MARCO) contro W. (MICHELATTI MONICA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 15/07/2013

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione - Tempestività del ricorso - Onere probatorio del ricorrente - Contenuto.

La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2594 del 2016 Rv. 639068 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018 (Rv. 650421 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO

GIACOMO. Estensore: GIOVANNI

FANTICINI. Relatore: GIOVANNI FANTICINI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

A. (PERELLI ANTONIO) contro M. (LEONELLI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2015

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità sanitaria - Pregresso stato di vulnerabilità del danneggiato - Mancata prova dell'irrelevanza del comportamento del danneggiante nell'evoluzione patologica di quello stato - Diminuzione del "quantum debeatur" - Esclusione - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità civile (nella specie: contrattuale ed extracontrattuale da attività medico-sanitaria), laddove il danneggiato, prima dell'evento, versi in pregresso stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione) ma l'evidenza probatoria del processo, sotto il profilo eziologico, non consente di dimostrare con certezza che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, detto stato si sarebbe comunque evoluto, anche in assenza dell'evento di danno, in senso patologico-invalidante, il giudice in sede di quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna diminuzione del "quantum debeatur", posto che, diversamente, darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta "normalità". (Fattispecie in cui, a fronte di riconosciuto nesso causale tra la condotta dei sanitari e della AUSL, per errata diagnosi, ed il pregiudizio psichico subito, "iure proprio" e quali eredi, dai familiari della paziente, poi deceduta, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha quantificato il danno psichico dei congiunti senza considerare i loro presunti processi patologici pregressi, in ipotesi originati da fattori diversi dalla reazione alla malattia della defunta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ.

art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 8995 del 2015 Rv. 635338 - 01, N. 15991 del 2011 Rv. 618882 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018 (Rv. 650426 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

M. (MACEDONIO VINCENZO) contro B. (STRANGIO SEBASTIANO GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 03/07/2014

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Ammissibilità - Condizioni - Irregolarità della notificazione del decreto - Insufficienza - Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento - Necessità - Prova relativa - Onere a carico dell'opponente - Oggetto.

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27529 del 2017 Rv. 646775 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. 650424 - 03)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (PIZZI GUIDO CARLOS) contro S. (RUDEL RAOUL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/12/2014

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Domanda risarcitoria per fatto illecito commesso all'estero in danno di cittadino italiano - Soggezione alla "lex loci delicti commissi" - Sussistenza - Ragioni.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 11680 del 2014 Rv. 631112 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20860 del 21/08/2018** (Rv. **650428 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (PENNACCHIA CRISTIANO) contro G. (ROMA MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2015

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Obbligazioni solidali - Impugnazioni - Cause scindibili - Deroga - Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza.

L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Massime precedenti Vedi: N. 1771 del 2012 Rv. 621318 - 01, N. 15358 del 2006 Rv. 592023 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018** (Rv. **650429 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

F. (ZANGHI RAFFAELE) contro C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 27/01/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti e condizioni.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del

contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20790 del 20/08/2018 (Rv. 650411 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (DI LASCIO SEBASTIANO) contro Z. (OLIVA MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/09/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN
GENERE Giudicato esterno antecedente alla sentenza di cassazione con rinvio per vizio di
motivazione - Rilevabilità nel corso del giudizio di rinvio - Ammissibilità - Limiti.

In sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 2411 del 2016 Rv. 638507 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10598 del 1997 Rv. 509307 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del 20/08/2018 (Rv. 650408 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

N. (LA MALFA EGIDIO FRANCESCO) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/02/2015

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) -
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Responsabilità civile da circolazione stradale -
Estensione ai fatti dolosi - Configurabilità - Esclusione prevista dall'art. 1917 c.c. -
Inapplicabilità nei confronti del danneggiato - Rivalsa nei confronti dell'assicurato-
danneggiante - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale,

pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c. - che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato - salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui la autovettura era stata utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima attraverso reiterate manovre di retromarcia, nel deliberato intento di ferirla o di ucciderla).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Massime precedenti Conformi: N. 19368 del 2017 Rv. 645383 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20793 del 20/08/2018 (Rv. 650412 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

N. (IANNOTTA LUCIO) contro B. (DE GIORGIO CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2016

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio iniziato in primo grado prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusosi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di appello dell'art.345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009.

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma transitoria di cui all'art.58, comma 2, l. n.69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", su quella di cui all'art.90, comma 2, l. n.353 del 1990), l'art.345 c.p.c. come modificato dall'art.46, comma 18, l. n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, le parti non possono produrre nuovi documenti, né chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2

Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del 20/08/2018 (Rv. 650408 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

N. (LA MALFA EGIDIO FRANCESCO) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/02/2015

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza di condanna - Estensione - Limiti - Accertamento della colpevolezza - Autonomo apprezzamento del giudice civile - Configurabilità - Limitazione al solo accertamento dei fatti - Sussistenza - Estensione alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14648 del 2011 Rv. 618452 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20825 del 20/08/2018 (Rv. 650488 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: MARIO CIGNA. Relatore: MARIO CIGNA.
F. (PATTARINI STEFANIA) contro M. (PATTI SALVATORE LUCIO)

Regola competenza

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Leasing finanziario - Collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing - Effetti - Opponibilità all'utilizzatore della clausola compromissoria apposta al contratto di fornitura - Fondamento.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo a un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, che legittima l'utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura; pertanto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Legge 14/07/1993 num. 259 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13115 del 2017 Rv. 644391 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20817 del 20/08/2018 (Rv. 650419 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (TAFURO FRANCESCO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2015

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione dei beni pignorati (cd. divisione endoesecutiva) - Modalità di introduzione - Imposizione di forme più onerose da parte del giudice - Legittimità - Limiti - Conseguenze in caso di inosservanza da parte dell'onerato.

Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice

dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181

Sez. 3 - , Sentenza n. 20817 del 20/08/2018 (Rv. 650419 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (TAFURO FRANCESCO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2015

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Introduzione del giudizio di divisione cd. endoesecutiva - Soggetto legittimato a ricevere la notificazione dell'ordinanza che dispone la divisione - Procuratore del litisconsorte già costituito nel processo esecutivo - Fondamento - Limiti.

Nel giudizio divisionale endoesecutivo, la notifica dell'ordinanza che dispone il giudizio di divisione è legittimamente eseguita al procuratore di uno dei litisconsorti che si sia già costituito nell'esecuzione forzata, in quanto il relativo mandato, in mancanza di un'espressa limitazione dei poteri del difensore, deve presumersi conferito anche ai fini dell'espletamento della difesa della parte nel corso del giudizio di cognizione divisionale che costituisce normale epilogo dell'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01, N. 7997 del 2015 Rv. 635096 - 01, N. 17307 del 2015 Rv. 636430 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018 (Rv. 650417 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA PELLECCCHIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCCHIA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (PONTRELLI GIOVANNI) contro I. (GANDINI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2017

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – Azione di risarcimento danni per inadempimento dell'obbligazione – Nesso di causalità – Onere della prova a carico del paziente – Fondamento.

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29315 del 2017 Rv. 646653 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18392 del 2017 Rv. 645164 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20826 del 20/08/2018 (Rv. 650489 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

I. (IACOVONE NICOLINO) contro R. (ROMANO FABRIZIO MICHELE)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Conversione del ricorso incidentale in ricorso autonomo - Limiti.

In sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 12143 del 2012 Rv. 623296 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20814 del 20/08/2018 (Rv. 650418 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. MISTRI

S. (CAMPIONE GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/12/2016

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Processo civile - Scrittura privata - Onere di disconoscimento della parte contro cui è prodotta - Limiti.

L'onere del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Conformi: N. 9024 del 2005 Rv. 581449 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24168 del 2017 Rv. 645790 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20809 del 20/08/2018** (Rv. **650416 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

T. (GIOVANNELLI AURELIO) contro E. (CARLEVARO ANSELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2017

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita in giudizio - Scelta del procuratore - Abuso del processo - Esclusione - Fondamento.

La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2707 del 2005 Rv. 581196 - 01, N. 8494 del 2012 Rv. 622456 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20796 del 20/08/2018** (Rv. **650414 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (DE TILLA MAURIZIO) contro P. (TOVAZZI PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2016

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Componenti del collegio deliberante - Erronea indicazione nell'intestazione della sentenza - Correzione - Ammissibilità - Risultanze del verbale dell'udienza di discussione - Prevalenza.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, ad essa abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo della sentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo. Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c., l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal presidente estensore, di uno degli altri due componenti del collegio che, alla stregua del verbale dell'udienza di discussione, deliberò la sentenza stessa e diede lettura del relativo dispositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 10575 del 1990 Rv. 469599 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20799 del 20/08/2018** (Rv. **650415 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

L. (TAMBERI MARIO) contro L. (BRAGAGNI ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2013

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Impugnazioni - Soccombenza nel merito - Appello proposto solo per vizi di rito - Ammissibilità - Limiti.

È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2682 del 2015 Rv. 634575 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018** (Rv. **650413 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

M. (ZAULI CARLO) contro U. (MISEROCCHI LEOPOLDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/05/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale - Duplicazione risarcitoria - Sussistenza - Differente ed autonoma valutazione del danno morale - Necessità - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 03

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20796 del 20/08/2018** (Rv. **650414 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (DE TILLA MAURIZIO) contro P. (TOVAZZI PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2016

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione di immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli abilitativi per l'attività dedotta in contratto - Nullità del contratto - Esclusione - Responsabilità del locatore - Limiti.

In materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato ottenimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale convenuta non determina la nullità del contratto per difetto di causa, ma dà luogo alla responsabilità del locatore solo nel caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 13651 del 2014 Rv. 631823 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20729 del 13/08/2018 (Rv. 650486 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

L. (BUTTITA ARMANDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017

098288 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE Rimborso delle spese legali ai dipendenti regionali sottoposti a giudizio di responsabilità - Portata dell'art. 24 della legge regionale siciliana n. 30 del 2000 - Fattispecie in tema di Commissario straordinario di una ex USL.

La previsione di rimborso delle spese legali ai dipendenti regionali sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di uffici che successivamente siano stati dichiarati esenti da responsabilità, affermata nell'art. 39 della legge reg. Sicilia n. 145 del 1980, è stata estesa dall'art. 24 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000 "a tutti i soggetti, ivi compresi gli amministratori pubblici" e cioè sia ai dipendenti degli enti locali sia ai pubblici amministratori, tra i quali deve includersi il "commissario straordinario" di ex USL in quanto titolare di tutti i poteri di organizzazione e gestione dell'ente normalmente attribuiti all'organo ordinario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 24, Legge Reg. Sicilia 29/12/1980 num. 145 art. 39

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3413 del 2008 Rv. 601689 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20732 del 13/08/2018 (Rv. 650487 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 11/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Porcesso civile - Sentenza non preceduta dalla precisazione delle conclusioni né dalle scritture conclusionali - Nullità - Fattispecie in tema di sentenza pronunciata nella fase sommaria del giudizio di

opposizione agli atti esecutivi.

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI In genere.

È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, ha deciso nel merito, accogliendo l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28681 del 2011 Rv. 620976 - 01, N. 20180 del 2015 Rv. 637461 - 01, N. 7086 del 2015 Rv. 635103 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018 (Rv. 650482 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LUIGI ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. (Conf.)

C. (PASCA ANTONIO) contro M. (SCHITO BENITO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/05/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C., pur nell'impossibilità di verificare il perfezionamento della notificazione del controricorso, effettuata a mezzo posta, per mancata produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dal ricorrente, avendo il controricorrente provveduto ad una nuova notifica dell'atto, a mezzo PEC, a distanza di diciassette giorni dalla prima, e pertanto tempestivamente alla stregua del richiamato principio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19059 del 2017 Rv. 645352 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16943 del 2018 Rv. 649600 - 01, N. 5974 del 2017 Rv. 643303 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20706 del 09/08/2018 (Rv. 650485 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

E. (PARISI CARMELA) contro P. (ROTUNDO MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 28/12/2016

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Ordine di pignoramento diretto al terzo ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Pignoramento in forma speciale - Requisiti - Avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema riscossione delle imposte sul reddito, il pignoramento dei crediti presso terzi nelle forme di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta una forma speciale di espropriazione nella quale l'avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza nonché l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione (previsti, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 c.p.c.) sono incompatibili con l'ordine di pagamento diretto di cui all'art. 72-bis cit. che, ove adempiuto da parte del terzo pignorato, produce immediato effetto soddisfattivo, e per il quale non è previsto l'intervento del giudice dell'esecuzione a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2857 del 2015 Rv. 634398 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20702 del 09/08/2018 (Rv. 650483 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

C. (DELL'ESTATE FERNANDO) contro I. (RUBINO MARIA ELISA)

Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 26/10/2016

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Espropriazione relativa a crediti fondiari ex art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Mancato pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Conseguenze - Accollo - Efficacia subordinata al decreto di trasferimento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di espropriazione relativa a crediti fondiari di cui all'art. 41, d.lgs. n. 385 del 1993, l'efficacia del contratto di accollo del mutuo intervenuto tra la banca e l'aggiudicatario è subordinata al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. con la conseguenza che, nel caso in cui esso non sia stato emesso, le parti possono accordarsi per sciogliere detto contratto per mutuo dissenso e legittimare la restituzione della somma in favore dell'aggiudicatario decaduto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva ordinato al creditore fondiario la restituzione delle somme versate dalla aggiudicataria provvisoria, poi dichiarata decaduta, per essere scaduti i termini di pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14084 del 2005 Rv. 582690 - 01, N. 23292 del 2007 Rv. 600548 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018 (Rv. 650484 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

L. (ECCHER LORENZO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/01/2017

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Applicazione di rito erroneo in primo grado - Proposizione dell'appello - Ultrattività del rito seguito in primo grado - Fondamento - Fattispecie.

Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della decisione del tribunale proposta con atto di citazione anziché con ricorso, essendo stata trattata la controversia in primo grado con il rito del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15897 del 2014 Rv. 632257 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20631 del 07/08/2018 (Rv. 650480 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

D. (ESPOSITO MOCERINO ANTONIO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/06/2017

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni.

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la

decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 688 del 2010 Rv. 610845 - 01, N. 1678 del 2016 Rv. 638540 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20489 del 03/08/2018 (Rv. 650299 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Violazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative - Impugnazione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria - Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto - Contestazione del credito sanzionatorio - Natura - Opposizione a verbale di accertamento - Conseguenze - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza.

L'impugnazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada, con la quale la parte deduca che tale atto costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento presupposto e contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio, deve essere qualificata come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01, N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018 (Rv. 650298 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 05/10/2016

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Declinatoria della competenza da parte di un giudice - Potere del giudice della riassunzione di sollevare il conflitto - Soggezione alla preclusione fissata dall'art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Elevazione del conflitto oltre il termine di preclusione - Conseguenze - Inammissibilità - Riproposizione dell'eccezione di incompetenza davanti al giudice adito in riassunzione - Irrilevanza - Fondamento.

In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti

preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11185 del 2008 Rv. 603082 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16143 del 2015 Rv. 636484 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

P. (NAPOLI CALOGERO) contro M.
Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Rilievo d'ufficio dell'incompetenza erariale - Applicabilità dell'art. 9 r.d. n. 1611 del 1933 - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle regole generali in tema di competenza di cui all'art. 38 c.p.c. - Conseguenze.

L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2605 del 2018 Rv. 646482 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20491 del 03/08/2018 (Rv. 650478 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

B. (FALDELLA PAOLO) contro P. (DALLA VERITA' MARCO)
Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Condizioni - Controversia amministrativa tra le stesse parti vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia amministrativa vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento.

Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso

sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1607 del 2018 Rv. 646745 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12901 del 2013 Rv. 626612 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018 (Rv. 650296 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 15/01/2018

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Richiesta d'ufficio del regolamento di competenza - Limiti temporali - Sussistenza - Svolgimento attività processuali funzionali alla elevazione del conflitto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d'ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all'udienza ex art. 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d'ufficio e la CTU espletata presso il giudice "a quo", non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all'elevazione del conflitto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23106 del 2015 Rv. 637630 - 01, N. 3220 del 2017 Rv. 643256 - 01 Rv. 643256 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20447 del 02/08/2018 (Rv. 650297 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

P. (CUOMO MARIA) contro T. (GORI GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 25/10/2016

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Impropria scissione tra pubblicazione e deposito della sentenza con apposizione in calce di distinte date - Conseguenze - Prova in ordine alla tempestività dell'appello o al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Onere della parte.

Ove risulti la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l'onere della prova del fatto processuale

rappresentato dalla tempestività della proposizione dell'appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell'appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando rispettivamente la tempestività dell'appello o la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20383 del 01/08/2018 (Rv. 650295 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO

CIRILLO. Relatore: FRANCESCO

MARIA

**MARIA
CIRILLO.**

P. (BORDONI MARCO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 13/10/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Procedure di risarcimento ex d.lgs. n. 209 del 2005 - Difesa dell'assicuratore in contrasto con la richiesta risarcitoria del proprio assicurato - Ammissibilità - Fattispecie.

Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209/05, è ben possibile che l'assicurazione del danneggiato si trovi a svolgere una difesa in contrasto con la richiesta risarcitoria da quest'ultimo avanzata. (Nella specie, a fronte di una richiesta proposta dal danneggiato ex art. 144 d. lgs. n. 209/05 nei confronti del veicolo antagonista e del suo assicuratore, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicurazione del danneggiato, anche quale mandataria della compagnia assicuratrice convenuta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

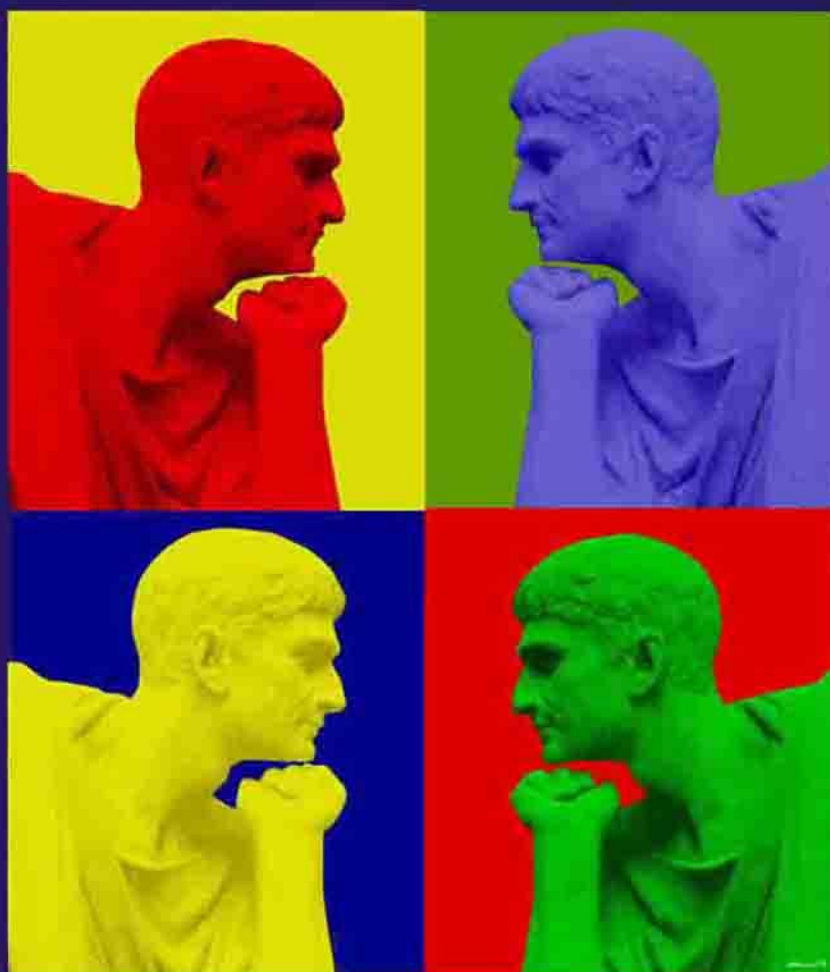
Massime precedenti Vedi: N. 20374 del 2015 Rv. 637462 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 21511 del 31/08/2018** (Rv. **650300 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **GIULIO FERNANDES**. Relatore: **GIULIO FERNANDES**.

G. (ZAZA CLAUDIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2016

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Iscrizione alla gestione commercianti - Erronea dichiarazione dei redditi - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Fattispecie.

In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l'INPS provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 5210 del 2017 Rv. 643424 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21519 del 31/08/2018** (Rv. **650143 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)

I. (TRIFIRO' SALVATORE) contro P. (IACOVIELLO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2014

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Emolumenti aggiuntivi corrisposti al dipendente di banca - Incidenza sul t.f.r. - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva attribuito natura retributiva all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, desumendola dal carattere periodico dell'erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell'abitazione, all'avvenuto assoggettamento a retribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 com. 2 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 21523 del 31/08/2018** (Rv. **650218 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA**

DI

PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro B. (BOER PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/10/2012

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Lavoro pubblico contrattualizzato - Inquadramento superiore - Riconoscimento - Revoca - Diritto alla ripetizione della retribuzione corrispondente - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità, successivamente revocato, sono irripetibili le differenze retributive erogate in favore del lavoratore durante il periodo di effettivo servizio prestato nella predetta qualifica, trovando applicazione l'art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico. (Nella specie, è stato escluso il diritto dell'Inps a ripetere quanto corrisposto a un avvocato dipendente dell'Istituto, nonostante l'annullamento da parte del g.a. della graduatoria del concorso espletato per la progressione in carriera, avendo il legale effettivamente svolto mansioni corrispondenti al livello superiore acquisito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 13/11/1990 num. 43 art. 14 com. 14

Massime precedenti Vedi: N. 3094 del 2018 Rv. 647408 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21515 del 31/08/2018 (Rv. 650215 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

I. (ICHINO PIETRO EMILIO ANTONIO) contro N. (FERRARI UMBERTO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2012

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Progressione di carriera - Automatismo convenzionale - Adibizione alle mansioni precedenti - Demansionamento - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'assegnazione di compiti rientranti nel precedente livello di inquadramento ad un lavoratore il quale, per effetto di automatismi previsti dalla contrattazione collettiva, abbia conseguito una progressione economica di carriera che consenta di utilizzare il lavoratore promosso, anche in via promiscua, nelle mansioni corrispondenti alla qualifica o al grado originari, non costituisce esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro e non dà luogo pertanto a demansionamento, avendo detta progressione il limitato fine di riconoscere al lavoratore un più favorevole trattamento economico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ravvisato una dequalificazione professionale nei confronti di un dipendente bancario, le cui mansioni erano rimaste invariate dopo il riconoscimento di un superiore livello d'inquadramento in virtù di un automatismo convenzionale, in quanto il c.c.n.l. di settore contemplava la possibilità di assegnare il lavoratore promosso anche alle mansioni precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 23/11/1990 art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 7435 del 2018 Rv. 647612 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21449 del 30/08/2018** (Rv. **650217 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ALFONSINA DE FELICE**. Relatore: **ALFONSINA DE FELICE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/01/2013

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 - Esercizio del diritto di opzione - Recesso nel periodo di prosecuzione volontaria nel rapporto - Preavviso ex art. 2118 c.c. - Necessità.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione del servizio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 comporta unicamente la posticipazione del termine dell'età pensionabile con la conseguenza che, ove il lavoratore intenda recedere nel corso della prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro, debba darne preavviso ex art. 2118 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 74, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 6641 del 2012 Rv. 622143 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21436 del 30/08/2018** (Rv. **650214 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)
I. (PIZZUTI PASQUALE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/04/2012

168068 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - IN GENERE Acquisto della qualità di erede - Delazione - Sufficienza - Esclusione - Accettazione dell'eredità - Onere di provare l'assunzione della qualità di erede - A carico dell'attore - Fondamento - Fattispecie.

In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 485

Massime precedenti Conformi: N. 10525 del 2010 Rv. 613476 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21445 del 30/08/2018** (Rv. **650216 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO**

GIUSEPPE. Estensore: **CATERINA**

MAROTTA. Relatore: **CATERINA**

MAROTTA. P.M. **SANLORENZO**

BITA. (Conf.)

S. (RUBINO GIANLUCA) contro S. (MAURO GIUSEPPINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/12/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica con modalità telematiche - Termini - Fattispecie.

In tema di notificazione con modalità telematiche, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per il quale era stata richiesta la notifica con modalità telematiche l'ultimo giorno utile oltre le ore 21,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Conformi: N. 30766 del 2017 Rv. 647030 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21378 del 29/08/2018** (Rv. **650213 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO**

GIUSEPPE. Estensore: **AMELIA TORRICE.**

Relatore: **AMELIA**

TORRICE. P.M. **DE**

RENZIS

LUISA. (Conf.)

B. (MARINO MARIO) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/12/2014

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica cd. "in house" - Reclutamento del personale a seguito del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Procedure concorsuali o selettive - Necessità - Conseguenze.

In tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112, Legge 06/08/2008 num. 133, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19, Legge 03/08/2009 num. 102, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 13480 del 2018 Rv. 648740 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21376 del 29/08/2018** (Rv. **650211 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **MASTROBERARDINO** **PAOLA**. (Conf.)

P. (GAMBINO LIBORIO) contro A. (MANZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/12/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico
impiego privatizzato - Assunzione a tempo indeterminato - Lavoratore che in precedenza
aveva stipulato un contratto a termine - Periodo di prova - Obbligatorietà - Fondamento -
Fattispecie.

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO -
ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE In genere.

Le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono "ex lege" assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c.; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di accertamento della illegittimità del recesso intimato per mancato superamento del patto di prova, aveva ritenuto irrilevante ogni valutazione formulata in relazione al pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487

Massime precedenti Vedi: N. 24409 del 2008 Rv. 604961 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21371 del 29/08/2018** (Rv. **650209 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **CELENTANO** **CARMELO**. (Diff.)

F. (COLANTONI LAURA SANDRA) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/12/2012

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Sentenza di reintegra - Obbligo
contributivo del datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Sospensione della
prescrizione - Impedimenti fattuali - Irrilevanza - Fattispecie.

La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicché il "dies a quo" della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali. (Nella specie, si è ritenuto influente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, il momento di effettiva conoscenza da parte dell'INPS dell'avvenuta impugnazione del licenziamento e della conseguente decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 9589 del 2018 Rv. 648639 - 01, N. 10828 del 2015 Rv. 635661 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21373 del 29/08/2018** (Rv. **650210 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)
T. (TOSI PAOLO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 24/05/2014

103091 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI Associazioni sindacali operanti in provincia di Bolzano e non sottoscrittrici di accordi - Fruizione di permessi sindacali - Diniego - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

Le associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina della provincia di Bolzano, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, ancorchè non firmatarie di accordi collettivi applicati nella unità produttiva, fruiscono, in virtù della norma estensiva di cui all'art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, dei medesimi diritti e prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ne consegue l'illegittimità del diniego opposto alla fruizione dei permessi sindacali ad esse spettanti secondo la disciplina sostanziale e processuale dettata dallo Statuto dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato antisindacale il mancato riconoscimento da parte della società datrice dei permessi sindacali retribuiti nel monte ore previsto dalla contrattazione collettiva in vigore ed, altresì, il rifiuto di aprire un tavolo di trattative per pervenire ad una determinazione concordata di tale monte ore).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. del 2003 art. 9, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5 bis, Legge 19/07/1993 num. 236, DPR 06/01/1978 num. 58 art. 9, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 15083 del 2015 Rv. 636235 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21377 del 29/08/2018** (Rv. **650212 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (CASALI VITTORIO) contro F. (MIOLI BARBARA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/12/2012

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Criteri di determinazione - Equità - Circostanze del caso - Individuazione - Fattispecie.

In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., applicabile "ratione temporis", ne individua i presupposti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al proponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e

prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole " circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità, aveva considerato sia la lunga durata del rapporto di agenzia sia la circostanza che l'agente fosse plurimandatario.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65

Massime precedenti Vedi: N. 486 del 2016 Rv. 638520 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21260 del 28/08/2018 (Rv. 650207 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (VITI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2017

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Art. 67 del c.c.n.l. Ministeri del 28 maggio 2004 - Rilevanza penale della condotta - Necessità - Esclusione.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 67, comma 6, lett. d), del c.c.n.l. Ministeri si interpreta nel senso che è legittima l'irrogazione del licenziamento senza preavviso per la commissione di atti o fatti, dolosi o meno, anche nei confronti di terzi, che siano connotati da una gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, pur non costituendo, tali atti o fatti, illeciti di rilevanza penale.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004 art. 67 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165

Massime precedenti Vedi: N. 5317 del 2017 Rv. 643273 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21264 del 28/08/2018 (Rv. 650208 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

T. (MARESCA ARTURO) contro I. (TROIANI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2014

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo

espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21258 del 28/08/2018 (Rv. 650206 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

M. (ORANGES GIANLUIGI) contro A. (NARDONE ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Indennità di coordinamento di cui all'art. 10 c.c.n.l. 20 settembre 2001 - Personale di livello D - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.

L'indennità di coordinamento di cui agli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. Comparto Sanità del 2001 non può essere riconosciuta al personale già inquadrato nel livello D alla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva, se non vi è stato l'effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento, costituendo l'attività di coordinamento una funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non dovuta tale indennità ad un operatore del servizio "118", inquadrato al livello D, che non aveva provato l'effettivo esercizio della funzione di coordinamento, risultata invece affidata al responsabile del servizio di soccorso).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165

Massime precedenti Vedi: N. 18035 del 2017 Rv. 645002 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21188 del 27/08/2018 (Rv. 650085 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LAURA CURCIO. Relatore: LAURA CURCIO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

P. (VENUTI STELLARIO) contro S. (PAVIGLIANITI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/12/2012

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI C.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a. - Periodo necessario di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della promozione automatica - Termine contrattuale più lungo di quello legale - Scadenza del contratto - Ultrattività - Esclusione - Fondamento.

L'art. 87 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a., stabilisce il vigore della suddetta disciplina collettiva fino al 31 dicembre 1997 e l'applicazione,

per il periodo successivo, delle ordinarie disposizioni di diritto privato, sicché, non essendo emersa alcuna pattuizione, nemmeno per fatti concludenti, in senso contrario, è esclusa qualsiasi ultrattività del detto c.c.n.l. nel periodo di vacanza contrattuale. Ne consegue che, in caso di impiego del lavoratore in mansioni superiori successivamente alla scadenza del contratto collettivo del 1994 e prima dell'entrata in vigore del successivo, ai fini della maturazione del diritto all'acquisizione della qualifica superiore (nella specie, alla categoria dei quadri), trova applicazione l'art. 2103 c.c. e non è necessario lo svolgimento della prestazione per la durata di sei mesi, come richiesto dalla disposizione contrattualcollettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 87, Contr. Coll. 01/01/2001, Costituzione art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 18011 del 2014 Rv. 631912 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21192 del 27/08/2018 (Rv. 650141 - 01)

Presidente: NAPOLETANO

GIUSEPPE. Estensore: DANIELA

BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

P. (NASEDDU LUCA) contro M. (SELIS CARLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/01/2017

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento periodo di comportamento - C.c.n.l. comparto autonomie locali del 6 luglio 1996 - Concessione di un ulteriore periodo di assenza - Presupposti - Onere datoriale di accertamento - Sussistenza.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comportamento, l'art. 21, commi 2 e 3, del c.c.n.l. comparto autonomie locali del 6 luglio 1995 stabilisce che, superato il periodo di comportamento di diciotto mesi previsto dal comma 1 della stessa norma, al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concesso di assentarsi per ulteriori diciotto mesi nei casi di particolare gravità, che il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare avviando il prescritto procedimento di accertamento sanitario.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 21 com. 1, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 21 com. 2, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 21 com. 3, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11163 del 2017 Rv. 644230 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21193 del 27/08/2018 (Rv. 650142 - 02)

Presidente: NAPOLETANO

GIUSEPPE. Estensore: DANIELA

BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

R. (ARENA BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2017

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Termine per la conclusione ex art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - Decorrenza - Data di acquisizione della notizia - Contenuto - Fatti oggetto di procedimento penale - Autonoma valutazione ai fini disciplinari.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis

Massime precedenti Conformi: N. 7134 del 2017 Rv. 643567 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21193 del 27/08/2018 (Rv. 650142 - 01)

Presidente: NAPOLETANO

GIUSEPPE. Estensore: DANIELA

BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

R. (ARENA BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Notizia dell'infrazione acquisita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - "Ius superveniens" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la notizia dell'infrazione sia stata acquisita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, e l'amministrazione abbia optato per il differimento dell'iniziativa disciplinare all'esito del giudizio penale, la fattispecie resta regolata dalla disciplina previgente, in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono stati posti in essere, sicché non vi è alcun onere di riattivazione del procedimento in conseguenza della definitiva soppressione della regola della pregiudizialità penale ad opera della novella.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/09/2009 num. 150, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter

Massime precedenti Conformi: N. 209 del 2017 Rv. 642816 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21189 del 27/08/2018 (Rv. 650140 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro M. (TRIVELLINI RAFFAELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/09/2012

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione supplementare - Carenza

del requisito anagrafico al momento della domanda - Conseguenze - Rigetto - Sopravvenienza del requisito - Nuova domanda - Necessità.

In tema di pensione supplementare, la cui decorrenza è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti anagrafici e contributivi devono sussistere già al momento di presentazione della domanda, ne consegue che, in caso di compimento dell'età anagrafica in una data successiva, la relativa istanza va rigettata ed occorrendone una nuova solo da questa inizierà a decorrere la prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17511 del 2014 Rv. 632028 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21163 del 24/08/2018** (Rv. **650113 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 05/02/2013

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Crediti previdenziali - Opposizione al passivo fallimentare - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.

La controversia di natura previdenziale non è soggetta alla sospensione dei termini feriali anche se trattata dal giudice fallimentare con il relativo rito, posto che ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce causa di lavoro quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, è controverso un credito di lavoro o previdenziale

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10944 del 2017 Rv. 643946 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21037 del 23/08/2018** (Rv. **650138 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ANTONELLA PAGETTA**. Relatore: **ANTONELLA PAGETTA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (PARENTI LUIGI) contro I. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/04/2016

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in fattispecie concernente licenziamento disciplinare - ha ritenuto legittima la motivazione che in sede di reclamo, riprodotto sinteticamente il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni che la

sorreggevano, aveva riportato le censure mosse avverso la predetta sentenza e dato implicitamente contezza dell'attribuibilità al lavoratore dei fatti contestati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 5209 del 2018 Rv. 647325 - 01, N. 18754 del 2016 Rv. 641281 - 01, N. 22022 del 2017 Rv. 645333 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018** (Rv. **650139 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro S.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2012

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Prestazioni previdenziali - Decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Nuova domanda proposta in epoca successiva alla maturazione della decadenza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4, Legge 14/11/1992 num. 438

Massime precedenti Conformi: N. 8926 del 2011 Rv. 616914 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15969 del 2017 Rv. 644790 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21042 del 23/08/2018** (Rv. **650160 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI** **PIERGIOVANNI** **PATTI**. Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI** **PATTI**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)

D. (DE MARCHIS CARLO) contro P. (FALASCA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2016

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Superamento del periodo di comportamento - Oneri datoriali di motivazione - Indicazione dei giorni di assenza - Necessità - Esclusione - Condizioni - Art. 2 della l. n. 604 del 1966 novellato - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di licenziamento per superamento del comporta, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, tuttavia, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966 che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporta in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo priva di sufficiente specificazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporta).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21377 del 2016 Rv. 641503 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18199 del 2002 Rv. 559359 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23920 del 2010 Rv. 615525 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20924 del 22/08/2018** (Rv. **650136 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **UMBERTO BERRINO**. Relatore: **UMBERTO BERRINO**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Diff.)

I. (SGROI ANTONINO) contro C. (BOER PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2013

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea - Termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Ulteriore richiesta di riscatto - Possibilità - Riferimento ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda - Necessità.

La domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 50, Legge 01/06/1991 num. 166, Legge 14/11/1992 num. 438, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15521 del 2008 Rv. 603633 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20935 del 22/08/2018** (Rv. **650137 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **SANLORENZO** **RITA**. (Conf.)

C. (GRATTAROLA MASSIMO) contro P. (TOSI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/12/2016

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE

E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Art 54, ultimo comma, del c.c.n.l. Poste italiane - Condotta reiterata - Possibilità di irrogare un'unica sanzione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di sanzioni disciplinari, l'operatività della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del c.c.n.l. Poste Italiane presuppone che sia previamente individuata, per ciascuna azione o omissione, la fattispecie disciplinare integrata e la sanzione applicabile; ne consegue che ne va esclusa l'applicabilità ove la sanzione disciplinare sia comminata a fronte di condotte descritte, nella norma collettiva, come comprensive di più azioni od omissioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile la suddetta disposizione collettiva, in presenza di una condotta plurima addebitata alla lavoratrice, e posta a fondamento del licenziamento disciplinare, riconducibile a previsioni negoziali facenti riferimento a "violazioni dolose di leggi o regolamenti" e a "fatti o atti dolosi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54

Sez. L - , **Sentenza n. 20931 del 22/08/2018** (Rv. **650095 - 01**)

Presidente: **NOBILE**

VITTORIO. Estensore: **GABRIELLA**

MARCHESE. Relatore: **GABRIELLA**

MARCHESE. P.M. **MASTROBERARDINO**

PAOLA. (Conf.)

M. (MARZIALE GIUSEPPE) contro T. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/04/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Art. 64 del c.c.n.l. "Attività Ferroviarie" del 20 luglio 2012 - Forte pregiudizio all'azienda o a terzi - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'art. 64 del c.c.n.l. Settore Mobilità Area «Attività Ferroviarie» del 20 luglio 2012 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una condotta di mero pericolo che, sul piano soggettivo dell'elemento psicologico, è integrata dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare la legge, i regolamenti o i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, non essendo, invece, richiesto che il comportamento sia dettato dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all'azienda o a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per "abbandono della postazione di conduzione di un treno viaggiante", ritenendo sufficiente la consapevole inosservanza del divieto di allontanarsi dalla predetta postazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/07/2012 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 28962 del 2017 Rv. 646386 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 20880 del 21/08/2018** (Rv. **650094 - 01**)

Presidente: **MANNA**

ANTONIO. Estensore: **ANNALISA**

DI

PAOLANTONIO. Relatore: **ANNALISA**

DI

PAOLANTONIO. P.M. **MATERA**

MARCELLO. (Conf.)

M. (BECHI VITTORIO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2017

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Medici dipendenti della Croce Rossa

Italiana - Contemporanea titolarità di incarico presso istituti di prevenzione e pena ai sensi della l. n. 740 del 1970 - Preventiva autorizzazione dell'incarico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

I medici dipendenti della Croce Rossa Italiana che operano anche presso gli istituti di prevenzione e pena ai sensi della l. n. 740 del 1970 sono tenuti al rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che richiama il regime delle incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 - in quanto l'esclusione dell'obbligo di esclusività di cui alla predetta legge è riferita al solo rapporto fra il sanitario e l'amministrazione penitenziaria e non anche al distinto rapporto di impiego a tempo indeterminato, che resta soggetto alle regole sue proprie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente della CRI che per due anni aveva svolto, senza preventiva autorizzazione, l'incarico di medico penitenziario, percependo compensi superiori per ciascun anno ad euro centomila).

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53, DPR 10/01/1957 num. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7026 del 2011 Rv. 616584 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20867 del 21/08/2018** (Rv. **650133 - 02**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)
A. (TENAGLIA PIERLUIGI) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/11/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della l. n. 488 del 1998 - Finalità - Riconoscimento del beneficio - Condizioni - Incremento occupazionale mediante nuove assunzioni.

Presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della l. n. 488 del 1998 è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 488 art. 3 com. 5, Legge 23/12/1998 num. 488 art. 3 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 16378 del 2012 Rv. 624211 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20867 del 21/08/2018** (Rv. **650133 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)
A. (TENAGLIA PIERLUIGI) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/11/2012

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Tempestività dell'atto - Necessità - Decorrenza della prescrizione - Individuazione - Fondamento.

In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell'INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638, DM Lavoro e previdenza sociale 24/02/1984 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3121 del 2011 Rv. 615985 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20873 del 21/08/2018 (Rv. 650134 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCA MIGLIO. Relatore: FRANCESCA MIGLIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MOSILLO STEFANO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2012

098209 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CLASSIFICAZIONE E RUOLI Trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche - Reinquadramento e accesso alla dirigenza ex art. 1, comma 49, della l. n. 311 del 2004 - Procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, l'art. 1, comma 49, della l. n. 311 del 2004, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell'accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell'accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2011 art. 32, Legge 30/12/2011 num. 311 art. 1 com. 47, Legge 30/12/2011 num. 311 art. 1 com. 48, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 784 del 2016 Rv. 638055 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20878 del 21/08/2018 (Rv. 650135 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)
B. (TRACCI ANDREA ETTORE) contro I. (SCISCA ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2013

103054 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN
GENERE Contratto di trasporto con tariffe "a forcella" - Sospensione della prescrizione di
cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 82 del 1993, conv. con modif. in l. n. 162 del 1993 -
Applicabilità ai soli contratti successivi.

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E
TRASPORTO In genere.

*In materia di contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti al sistema tariffario cd.
a forcella, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 82 del 1993,
conv. con modif. in l. n. 162 del 1993, si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2 com. 2, Legge 27/05/1993
num. 162, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15231 del 2014 Rv. 631989 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018** (Rv. **650131 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **RENATO PERINU**. Relatore: **RENATO
PERINU**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)

T. (CITTADINO ANTONIO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/09/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN
GENERE Indennità di accompagnamento - Presupposti alternativi - Incapacità di
deambulazione o di compimento degli atti quotidiani - Grave difficoltà e mancanza di
autosufficienza - Rilevanza.

*Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili
totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa
l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché
- nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto
di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente
difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in
ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente
aiuto di un accompagnatore.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3228 del 1999 Rv. 524891 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 20821 del 20/08/2018** (Rv. **650132 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **LAURA CURCIO**. Relatore: **LAURA
CURCIO**. P.M. **CELENTANO** **CARMELO**. (Conf.)

G. (MONTEFUSCO MICHELANGELO) contro P. (FANTELLI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/05/2012

005018 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO -
PREAVVISO - IN GENERE Dimissioni dell'agente - Inadempimento dell'agente nel periodo
di preavviso - Restituzione dell'indennità di preavviso lavorato - Esclusione - Recesso per

giusta causa - Ammissibilità.

L'inadempimento dell'agente dimissionario, verificatosi nel periodo di preavviso lavorato, non comporta l'insorgenza del diritto alla restituzione della relativa indennità in favore del preponente non inadempiente, che può recedere per giusta causa dal rapporto ancora in atto in quel periodo, e formulare la domanda di risarcimento del danno, assolvendo al relativo onere di allegazione e prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750

Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 03)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

U. (PULIDORI STEFANO) contro D. (LEPORE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2013

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Rapporto di lavoro - Diritti quesiti - Anzianità di servizio - Art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. in l. n. 236 del 1995 - Interpretazione.

Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. in l. n. 236 del 1995, si interpreta nel senso che, al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica, doveva essere riconosciuta all'ex lettore l'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 com. 3, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28, Legge 21/06/1995 num. 236

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21972 del 2017 Rv. 645321 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 05)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

U. (PULIDORI STEFANO) contro D. (LEPORE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2013

132177 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA Crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994 - Cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti privati di enti pubblici non economici (lettori di lingua dell'Università) - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo

la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36, Legge 21/06/1995 num. 236, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 535 del 2013 Rv. 624828 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20772 del 17/08/2018 (Rv. 650130 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (DE MICHELE VINCENZO) contro G. (CARUCCI LUCREZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/03/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERECessazione dell'appalto - Applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4 bis, del d.l. n. 348 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 31 del 2008, presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la disciplina di cui alla l. n. 223 del 1991 in un caso in cui, verificatosi il subentro nell'appalto dei servizi di manutenzione degli immobili della Provincia di Foggia ed il licenziamento dei lavoratori addetti, la società subentrante aveva proposto ai dipendenti la stipulazione di un contratto a tempo parziale e non a tempo pieno come quello precedente).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24, Legge 28/02/2008 num. 31, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 22121 del 2016 Rv. 641614 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 04)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

U. (PULIDORI STEFANO) contro D. (LEPORE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2013

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento economico - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Interpretazione.

La conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, cit., eventualmente maggiorata per

effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236, Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 03

Sez. L - , Ordinanza n. 20763 del 17/08/2018 (Rv. 650128 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/02/2012

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI Spese di ctu - Compensazione - Autosufficienza del ricorso - Trascrizione del decreto di liquidazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse, il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa avverso la decisione di compensare per intero le spese di ctu in quanto non era stato trascritto né allegato il decreto di liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17739 del 2016 Rv. 640893 - 01, N. 12413 del 2003 Rv. 566212 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 02)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
U. (PULIDORI STEFANO) contro D. (LEPORE GAETANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2013

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti.

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di

diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15493 del 2015 Rv. 636232 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20761 del 17/08/2018 (Rv. 650127 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FEDERICO DE GREGORIO. Relatore: FEDERICO DE GREGORIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
S. (BARBARO MARIANNA) contro P. (OCCHIUTO CARMELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/12/2015

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione - Configurabilità - Rilevanza obiettiva delle assenze - Sussistenza - Onere di comunicazione al lavoratore l'approssimarsi del superamento - Esclusione.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva; non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14891 del 2006 Rv. 590780 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3645 del 2016 Rv. 638941 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20764 del 17/08/2018 (Rv. 650129 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: UMBERTO BERRINO. Relatore: UMBERTO BERRINO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
A. (IACOVIELLO MICHELE) contro F. (SANDULLI MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/08/2012

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Fondo pensioni integrative avente natura di fondazione - Delibera assembleare modificativa dello statuto - Domanda di accertamento dell'illegittimità per violazione di norme imperative - Azione di annullamento ex art. 23 c.c. - Prescrizione quinquennale - Applicabilità.

Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca di Roma ha natura di fondazione e, in quanto tale, è assoggettato alle relative disposizioni codicistiche, sicché l'azione per far valere eventuali violazioni di norme imperative, da parte di una delibera assembleare modificativa dello statuto, è assoggettata a prescrizione quinquennale, trattandosi, ai sensi dell'art. 23, comma 1, c.c., di una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale dell'art. 1418 c.c., il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 13855 del 2014 Rv. 631663 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20764 del 17/08/2018 (Rv. 650129 - 02)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: UMBERTO BERRINO. Relatore: UMBERTO BERRINO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (IACOVIELLO MICHELE) contro F. (SANDULLI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/08/2012

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata - Adozione o modifica statutaria - Provvedimento di approvazione della COVIP - Natura - Elemento integrativo dell'efficacia - Decorrenza - Fondamento.

In tema di Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata, il provvedimento di approvazione della COVIP non rientra tra gli elementi costitutivi degli atti di adozione o modifica dello statuto da parte del Fondo, ma è solo integrativo della loro efficacia con effetto "ex tunc", in quanto finalizzato al controllo circa la correttezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 16, Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 16, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 17, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 19 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 22149 del 2015 Rv. 637400 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018 (Rv. 650245 - 03)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

G. (SALONIA GIOVANNI) contro S. (PATRIZI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2016

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Termine breve - Decorrenza - Notificazione telematica - Copia della sentenza priva di regolare attestazione di conformità - Idoneità - Condizioni.

La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale

irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il vizio sebbene nella prima parte della relata la sentenza fosse stata indicata come notificata in forma cartacea e, in seguito, come atto sottoscritto digitalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10224 del 2014 Rv. 630800 - 01, N. 10488 del 2012 Rv. 623066 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018 (Rv. 650245 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

G. (SALONIA GIOVANNI) contro S. (PATRIZI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione atti con firma digitale - Attestazione di conformità del difensore - Contenuto - Vizi dell'atto - Onere di allegazione e prova - Sussistenza.

Con riferimento agli atti muniti di firma digitale, quali le ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica o la relata di notifica, l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell'originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20742 del 16/08/2018 (Rv. 649930 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (CAIA FRANCESCO) contro P. (FERRARO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2016

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento ritorsivo - Individuazione e prova di specifici profili - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'intento ritorsivo sulla base di

generici riferimenti alle modalità temporali della contestazione e all'inconsistenza degli addebiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3986 del 2015 Rv. 634591 - 01, N. 6501 del 2013 Rv. 625862 - 01, N. 27325 del 2017 Rv. 646260 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20745 del 16/08/2018 (Rv. 650125 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

P. (CLAVELLI ROSSANA) contro N. (VALERI RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2016

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO "Inadimplenti non est adimplendum" - Obbligo di riassunzione del datore di lavoro - Rifiuto del lavoratore di prendere servizio in una sede diversa - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve ritenersi giustificato il rifiuto del lavoratore di prendere servizio in una sede di lavoro diversa da quella nella quale avrebbe dovuto essere riassunto, per effetto della conversione del rapporto a tempo indeterminato in conseguenza della nullità del termine apposto ad un contratto a termine, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative, dovendosi qualificare grave l'inadempimento datoriale in quanto lesivo degli interessi anche personali e familiari del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente di Poste Italiane, riammesso in servizio a seguito della declaratoria di nullità del termine, aveva ritenuto legittimo il suo rifiuto di prestare l'attività lavorativa in un ufficio diverso, a fronte della mancanza di prova circa l'assenza di posti disponibili presso la sede di iniziale assegnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4474 del 2015 Rv. 634787 - 01, N. 18178 del 2017 Rv. 645003 - 01, N. 29054 del 2017 Rv. 646119 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20749 del 16/08/2018 (Rv. 650126 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO.

M. (PALAZZETTI NULLO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2016

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito cd. Fornero - Decisione - Sentenza - Lettura del dispositivo in udienza ex art. 437 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Stante la specialità del rito di cui all'art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92 del 2012, poiché il comma 57 dello stesso articolo disciplina compiutamente la fase della decisione, prevedendo

unicamente che la sentenza, completa di motivazione, debba essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione, va escluso l'obbligo di lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 437, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20740 del 14/08/2018 (Rv. 649929 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

T. (GALLO GIUSEPPE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Imprese colpite da alluvione del Piemonte del 1994 - Termine del 31 luglio 2007 - Perentorietà - Rilevabilità d'ufficio - Disciplina di cui all'art. 1, commi 771-774, l. n. 205 del 2017 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della l. n. 350 del 2003, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 dei benefici di cui all'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande costituisce un termine decadenziale di ordine pubblico, come tale perentorio e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, senza che su tale disciplina incidano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 771 a 774, della l. n. 205 del 2017, che non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 della Commissione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 771, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 772, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 773, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 774, Decreto Legge 28/12/2006 num. 300 art. 3 quater com. 2, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665, Legge 28/02/2008 num. 31, Legge 21/01/1995 num. 22, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 bis, Decreto Legge 24/11/1994 num. 646 art. 6 com. 2, Decreto Legge 24/11/1994 num. 646 art. 6 com. 3, Decreto Legge 24/11/1994 num. 646 art. 6 com. 7, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 1 com. 1 lett. E, Decreto Legge 28/12/2006 num. 300 art. 3 quater com. 1, Legge 26/02/2007 num. 17, Cod. Civ. art. 2969

Massime precedenti Vedi: N. 12603 del 2016 Rv. 640425 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20708 del 10/08/2018 (Rv. 649927 - 02)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

C. (RUSCA FRANCO) contro A. (AROMOLO SANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2012

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI

DISCIPLINARI - IN GENERE Sospensione cautelare facoltativa - "Restitutio in integrum" - Presupposti - Dimissioni del dipendente - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, è correlata alla definizione del procedimento disciplinare e diviene priva di titolo, con conseguente diritto alla "restitutio in integrum", qualora all'esito del procedimento penale, anche se conclusosi con la condanna dell'imputato, il procedimento disciplinare non venga attivato, restando irrilevanti le dimissioni del dipendente nel frattempo eventualmente rassegnate.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 30 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 10137 del 2018 Rv. 648057 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20708 del 10/08/2018** (Rv. **649927 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

C. (RUSCA FRANCO) contro A. (AROMOLO SANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2012

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Dirigenza medica e veterinaria - Art. 30, comma 2, c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Sospensione cautelare facoltativa - Presupposti - Assenza - Conseguenze.

In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente, l'art. 30, comma 2, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, nel disciplinare gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, consente la sospensione facoltativa del dirigente non sottoposto a misura restrittiva della libertà personale nell'ipotesi di rinvio a giudizio per reati di gravità tale da essere incompatibili con la presenza in servizio, sicché la sospensione disposta in epoca antecedente al rinvio a giudizio è invalida e non solo temporaneamente inefficace fino al verificarsi di tale circostanza.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 30 com. 2

Sez. L - , **Sentenza n. 20709 del 10/08/2018** (Rv. **649928 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** Estensore: **CARLA PONTERIO.** Relatore: **CARLA PONTERIO.** P.M. **VISONA'** **STEFANO.** (Conf.)

I. (BOER PAOLO) contro G. (FAVALLI GIACINTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2012

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Contributi previdenziali - Polizze assicurative cumulative - Premi per rischi extra-professionali - Retribuzione imponibile - Inclusione - Onere della prova del "quantum" - A carico dell'ente previdenziale - Sussistenza.

In tema di polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali soltanto i premi versati per polizze riferibili alla copertura dei rischi extraprofessionali; ove pertanto l'ente previdenziale abbia azionato il credito in riferimento ai premi complessivamente versati dalla società per polizze cumulative, riferite cioè a rischi professionali e non, grava su di esso l'onere di provare

il "quantum" della pretesa riferibile ai premi soggetti a contribuzione, alla luce del principio desumibile dall'art. 12 della l. n. 153 del 1969 secondo cui l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro deve provare che ricorre una delle cause di esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 1, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23051 del 2017 Rv. 646088 - 01, N. 24602 del 2011 Rv. 619669 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018 (Rv. 649926 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

B. (CORRADO ANTONELLO) contro S. (BROCCHIERI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2012

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda giudiziale - Richiesta di una somma determinata o da accertare in giudizio - Sentenza di condanna al pagamento - Somma maggiore di quella inizialmente indicata - Ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.

Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4828 del 2006 Rv. 587528 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22297 del 2017 Rv. 645444 - 01, N. 19455 del 2018 Rv. 649749 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018 (Rv. 649926 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

B. (CORRADO ANTONELLO) contro S. (BROCCHIERI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2012

005002 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE Diritto di informazione dell'agente ex art. 1749 c.c. - Violazione - Azione giudiziale - Conseguenze.

In materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata respinta la richiesta di un agente che, avendo agito per le provvigioni e l'indennità di fine

rapporto, pretendeva ex art. 1749 c.c. informazioni sul rapporto sulla base di una generica deduzione dell'inadempimento del preponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1749, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Conformi: N. 19319 del 2016 Rv. 641387 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14968 del 2011 Rv. 617916 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20666 del 08/08/2018 (Rv. 650124 - 01)

Presidente: BRONZINI

GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO

CINQUE. Relatore: GUGLIELMO

CINQUE. P.M. SANLORENZO

BITA. (Conf.)

P. (DENTINO PASQUALINA) contro A. (RIZZO NUNZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/03/2016

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Decorrenza.

Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20068 del 2015 Rv. 637478 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14108 del 2018 Rv. 649239 - 01, N. 12352 del 2017 Rv. 644342 - 01, N. 16591 del 2018 Rv. 649242 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20618 del 07/08/2018 (Rv. 650159 - 01)

Presidente: NAPOLETANO

GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA

DI

PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA

DI

PAOLANTONIO. P.M. CELENTANO

CARMELO. (Conf.)

S. (CAMPAGNOLA ANTONIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenti pubblici - Fondo ex art. 58 del c.c.n.l. Ministeri del 21 aprile 2006 - Determinazione - Criteri - Personale effettivamente in servizio - Rilevanza - Dotazione organica - Irrilevanza.

Nella determinazione dell'ammontare del fondo, di cui all'art. 58 del c.c.n.l. del personale dirigente del comparto Ministeri del 21 aprile 2006, finalizzato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato, deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell'organico dell'ente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/04/2006 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 15521 del 2018 Rv. 649323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331 - 01, N. 27285 del 2017 Rv. 646238 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20611 del 07/08/2018** (Rv. **649931 - 02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

F. (MARESCA ARTURO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/08/2012

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Prescrizione - Eccezione - Erronea qualificazione del termine come di decadenza - Irrilevanza - Fondamento.

La rilevabilità della prescrizione dell'azione esperita dallo attore non è esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l'abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 1814 del 1987 Rv. 451179 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2014 Rv. 633787 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20611 del 07/08/2018** (Rv. **649931 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

F. (MARESCA ARTURO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/08/2012

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Regresso dell'INAIL contro il datore di lavoro - Termine triennale - Prescrizione - Mancato inizio del procedimento penale - Decorrenza - Dalla liquidazione dell'indennizzo al danneggiato o dalla costituzione della rendita - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, è qualificabile come di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20853 del 2015 Rv. 637421 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5160 del 2015 Rv. 634460 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20617 del 07/08/2018 (Rv. 650123 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

N. (DEL VECCHIO ANDREA) contro C. (RANCI GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/12/2012

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Disciplina ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Riferimento alla buona fede - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese legali, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, ove non sussista la reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono altri giusti motivi, che vanno esplicitati nella motivazione in modo logico e coerente, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia di compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 319 del 2014 Rv. 629101 - 01, N. 21521 del 2010 Rv. 614694 - 01, N. 12893 del 2011 Rv. 617730 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20555 del 06/08/2018 (Rv. 650115 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. (Conf.)

M. (ZUMMO DANIELE) contro A. (LI VIGNI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/06/2016

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego privatizzato - Decadenza ex art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - Fondamento - Natura sanzionatoria - Esclusione - Fondamento.

L'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957, si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, di in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decreto, norma che disciplina la materia delle incompatibilità, dunque estranea all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl.

30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60

Massime precedenti Conformi: N. 617 del 2015 Rv. 634203 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28797 del 2017 Rv. 646265 - 01, N. 8722 del 2017 Rv. 643904 - 01

Sez. **L -** , **Sentenza n. 20561 del 06/08/2018** (Rv. **650116 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **MATERA** **MARCELLO**. (Conf.)

B. (SPINA GIOVANNI) contro A. (BORROMEO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/04/2013

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico
impiego - Rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento
di pubbliche funzioni - Condizioni - Fondamento - Strumentalità - Necessità - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego, il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto. (Nella specie, è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 all. 1 art. 18, Legge 23/05/1997 num. 135 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2366 del 2016 Rv. 639052 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2013 Rv. 628191 - 01, N. 17874 del 2018 Rv. 649747 - 01

Sez. **L -** , **Sentenza n. 20500 del 03/08/2018** (Rv. **650093 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

L. (ALIFANO NICOLA MARIA) contro S. (GALLOTTI DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Indennità prevista dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicazione - Contratto di lavoro autonomo a termine - Conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Inclusione - Fondamento.

L'indennità prevista dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel significato chiarito dall'art. 1,

comma 13, della l. n.92 del 2012, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 24887 del 2017 Rv. 646547 - 01, N. 17540 del 2014 Rv. 632006 - 01, N. 8286 del 2015 Rv. 635295 - 01, N. 16435 del 2018 Rv. 649394 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 20497 del 03/08/2018** (Rv. **649924 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ANTONELLA PAGETTA**. Relatore: **ANTONELLA PAGETTA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)
G. (PULSONI FABIO) contro D. (RIZZO FERNANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/12/2015

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Infermità permanente - Conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione - Giustificato motivo di recesso - Condizioni - "Repechage" - Valutazione al momento del licenziamento - Necessità - Fondamento.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, viene meno ove il lavoratore medesimo possa essere adibito ad una diversa attività, compatibile con il suo stato di salute, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. La verifica dell'esistenza nell'organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente, al fine della corretta applicazione del «repechage», deve essere contestuale all'intimazione del licenziamento, cioè al momento nel quale il datore di lavoro decide di recedere dal rapporto in ragione della rilevata incompatibilità del dipendente con le mansioni di originaria adibizione, poiché nell'ottica del bilanciamento di opposti interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36, 41 Cost.) - quale quello connesso alla conservazione del posto di lavoro e quello connesso alla libertà di iniziativa economica - va escluso, salvo il limite del rispetto della correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., l'obbligo per la parte datoriale di prefigurarsi, in un momento antecedente al suo realizzarsi, la possibile, futura, eventuale situazione di incompatibilità e di modulare le proprie scelte tecnico organizzative in funzione di tale ipotesi.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Costituzione art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 29250 del 2017 Rv. 646395 - 02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7755 del 1998 Rv. 517836 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20504 del 03/08/2018 (Rv. 649925 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (SCHILLACI DAVIDE CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 16/02/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Incrementi occupazionali - Valutazione - Rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento anche non contemplate dall'art. 2359 c.c. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

La concessione degli sgravi contributivi previsti, in caso di incrementi occupazionali, dall'art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998, va esclusa, ai sensi del comma 6, lett. d), del predetto articolo, nell'ipotesi di rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento anche non contemplate dall'art. 2359 c.c., ove l'incremento della base occupazionale non sia stato valutato globalmente tenendo conto di tutti i dipendenti occupati presso le aziende collegate o controllate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della deduzione, ad opera dell'Inps, di elementi attestanti il collegamento tra aziende - quali l'identità di sede e di attività, nonché il comune riferimento soggettivo degli assetti proprietari -, non aveva considerato che era onere del richiedente lo sgravio fornire la prova dell'inesistenza di una posizione dominante o di collegamenti o controlli societari).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 8680 del 2018 Rv. 648621 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16288 del 2011 Rv. 618678 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20505 del 03/08/2018 (Rv. 650122 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (TRIFIRO' SALVATORE) contro T. (IACOVIELLO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2014

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Dipendenti di enti creditizi - Elargizione per abitazione - Natura retributiva - Criteri - Computabilità nella base di calcolo del tfr - Sussistenza.

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA' In genere.

In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti creditizi, la "elargizione per abitazione", riconosciuta al funzionario trasferito con i familiari conviventi, é da considerarsi quale elemento della retribuzione ove abbia carattere continuativo e periodico e finalità di

contributo corrisposto, in misura fissa e senza documentazione giustificativa, in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore, da computarsi - in mancanza di una espressa deroga pattizia - nella base di calcolo prevista dall'art. 2120 c.c. per la determinazione del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29440 del 2017 Rv. 646397 - 01, N. 15889 del 2004 Rv. 575726 - 01, N. 20011 del 2018 Rv. 649873 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20502 del 03/08/2018 (Rv. 650114 - 01)

Presidente: BRONZINI

GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO

CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (RIZZO NUNZIO) contro P. (IANNONE LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/09/2015

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE *Ingustificata limitazione ad unica unità produttiva - Violazione dei criteri di scelta di cui al novellato art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970, norma che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo intimato per chiusura del punto di ristorazione - reputato inidoneo ad integrare una "singola unità produttiva" - allocato in un'area di servizio autostradale, poiché non erano stati esplicitati i criteri di scelta con riferimento al complesso aziendale o quanto meno alle altre unità produttive facenti parte del medesimo territorio).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46

Massime precedenti Conformi: N. 18847 del 2016 Rv. 641227 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20453 del 02/08/2018 (Rv. 650089 - 01)

Presidente: BRONZINI

GIUSEPPE. Estensore: FEDERICO

DE

GREGORIO. Relatore: FEDERICO DE GREGORIO. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

M. (DE STEFANO MAURIZIO) contro G. (D'ERRICO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/11/2012

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) *Rapporto di agenzia - Configurabilità - Condizioni - Contenuto vario e non predeterminato - Attività promozionale e di supporto ad agenti - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.*

Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra le parti, atteso che la ricorrente aveva l'incarico di creare una rete commerciale mediante il reclutamento e la formazione di agenti, nonché di svolgere attività di propaganda e supporto nei loro confronti, senza tuttavia incidere in alcun modo sui singoli affari conclusi dagli agenti stessi con i clienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742

Massime precedenti Conformi: N. 6482 del 2004 Rv. 571746 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18686 del 2008 Rv. 605156 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20469 del 02/08/2018** (Rv. **650092 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

M. (DI STASI ANTONIO) contro S. (SALONIA ROSARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/03/2017

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sospensione del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Mancato rispetto delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU - Non configurabilità - Fondamento.

La sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

Sez. L - , **Sentenza n. 20458 del 02/08/2018** (Rv. **650090 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **FRESA** **MARIO**. (Conf.)

R. (PERSIANI MATTIA) contro P. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Prosecuzione dell'attività lavorativa ex art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. n. 214 del 2011 - Diritto potestativo del lavoratore - Esclusione - Prosecuzione di fatto del rapporto - Clausola generale di buona fede e correttezza - Applicabilità - Fattispecie.

In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto; qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, utilizzando corretti canoni ermeneutici e così sottraendosi a censure di legittimità, aveva desunto la volontà della società di aderire alla proposta di prosecuzione del rapporto avanzata dal lavoratore sulla base di molteplici e convergenti elementi, quali la completezza della proposta stessa, il silenzio serbato su di essa, accompagnato dal protrarsi dell'esercizio dei poteri datoriali per oltre sedici mesi, nonché l'avvio di una trattativa per l'ulteriore prolungamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 4, Legge 22/12/2011 num. 214, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12, Legge 30/07/2010 num. 122, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17589 del 2015 Rv. 636218 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 20466 del 02/08/2018** (Rv.)

Presidente: **NAPOLETANO**

GIUSEPPE. Estensore: **DANIELA**

BLASUTTO. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (TAGLIALATELA GIOVANNI) contro C. (MASINI MARIA STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/08/2012

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Pensione anticipata di anzianità - Divieto di cumulo previsto dall'art. 25 della l. n. 724 del 1994 - Incarichi di consulenza per l'amministrazione di provenienza - Nozione - Contratti di lavoro subordinato - Esclusione.

Il divieto di cumulo tra pensione anticipata di anzianità ed incarichi di consulenza per

l'amministrazione di provenienza, previsto dall'art. 25, comma 1, della l. n. 724 del 1994, non riguarda i contratti di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato, ma esclusivamente le prestazioni di lavoro autonomo, riportabili al concetto di collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 25 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20523 del 2008 Rv. 604302 - 01 Rv. 604301 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20464 del 02/08/2018 (Rv. 650091 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO

CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (SERRANI TIZIANA) contro T. (PAOLANTONI SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/03/2016

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Criteri di scelta - "Carichi di famiglia" - Accertamento - Mancata comunicazione del lavoratore - Irrilevanza - Conoscenza "aliunde" da parte del datore di lavoro - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve tenere conto del criterio dei carichi di famiglia cui fa riferimento l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 anche quando, in assenza di comunicazioni da parte del lavoratore, sia comunque a conoscenza della sua condizione familiare e della presenza di persone a suo carico sulla base di circostanze ufficiali, atteso che la norma ha lo scopo di individuare i lavoratori da licenziare tra quelli meno deboli socialmente, avuto riguardo alla situazione economica effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'obbligo datoriale di considerare i carichi di famiglia rispetto ad una lavoratrice che aveva in precedenza usufruito dei periodi di astensione obbligatoria in occasione della nascita dei figli).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 11886 del 2006 Rv. 589082 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20388 del 01/08/2018 (Rv. 650120 - 02)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA

TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

P. (GRANOZZI GAETANO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2012

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto di lavoro a termine - Ragioni di carattere sostitutivo - Onere probatorio - Corrispondenza quantitativa tra assunzioni a termine e scoperture - Sufficienza.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabile "ratione temporis", la verifica della sussistenza delle ragioni di carattere sostitutivo addotte dal datore di lavoro per la necessità di assicurare l'espletamento del

servizio durante le assenze per ferie del personale stabile può essere svolta attraverso la correlazione tra il numero di assenze per ferie dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed il numero di giornate lavorate dal personale assunto a termine nel periodo di esecuzione del contratto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368

Massime precedenti Vedi: N. 2680 del 2015 Rv. 634282 - 01, N. 1246 del 2016 Rv. 638315 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20388 del 01/08/2018 (Rv. 650120 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)
P. (GRANOZZI GAETANO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2012

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Azione di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur in assenza di contestazione specifica della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto per mancata prova delle ragioni tecnico-organizzative e sostitutive addotte dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368

Massime precedenti Conformi: N. 16977 del 2017 Rv. 645039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20389 del 01/08/2018 (Rv. 650121 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARGHERITA MARIA LEONE. Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)
I. (LUCIANI MASSIMO) contro V. (MARTUCCI ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2012

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - Previdenza di ingegneri e architetti - Imponibile contributivo - Redditi da attività professionali atipiche - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova difatti fondamento nell'art. 7 della l. n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della l. n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere nucleare i redditi percepiti dall'attività di consulenza nel settore del "marketing" aziendale).

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 51, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 53

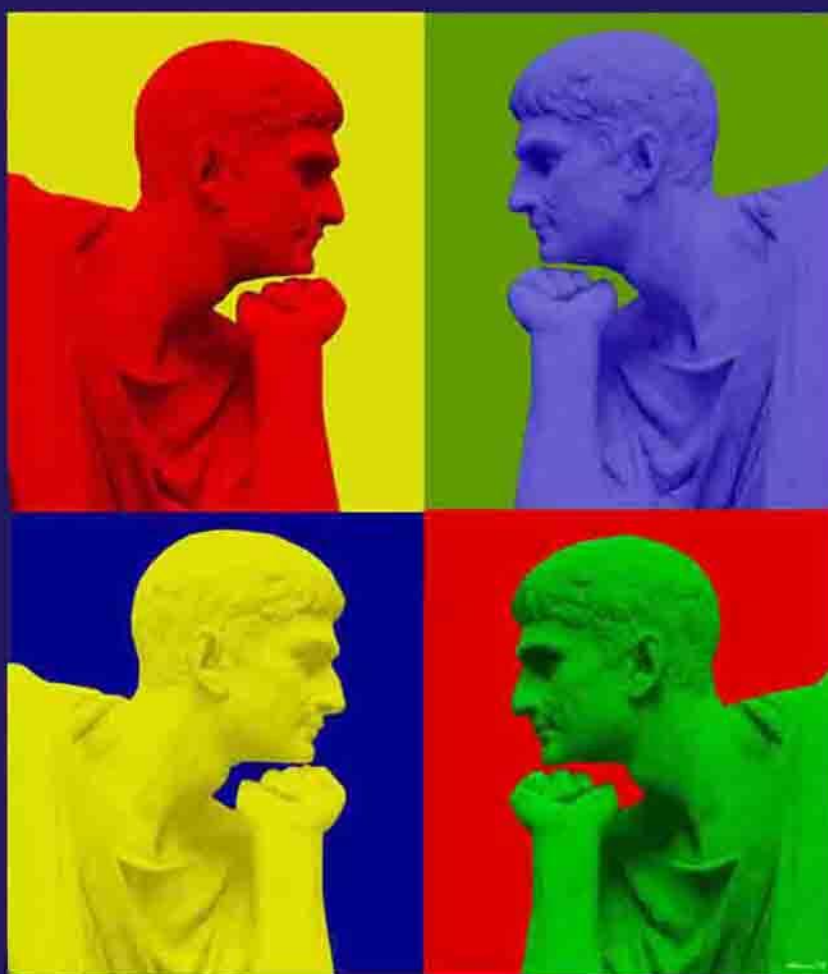
Massime precedenti Vedi: N. 14684 del 2012 Rv. 623724 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Annotata

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21312 del 29/08/2018 (Rv. 650098 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: MARINA CIRESE. Relatore: MARINA CIRESE. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
D. (ORSENIGO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Per l'acquisto della prima casa - Donazione del bene entro i cinque anni successivi - Revoca del beneficio - Risoluzione del contratto di donazione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di agevolazione fiscale cd. prima casa, la donazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto dello stesso determina la revoca del beneficio, senza che assuma rilevanza la successiva risoluzione del contratto di donazione, gli effetti della quale sono limitati al rapporto tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, DPR 26/04/1986 num. 131, Cod. Civ. art. 769

Massime precedenti Vedi: N. 791 del 2015 Rv. 634211 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21292 del 29/08/2018 (Rv. 650059 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)
E. (MORICHI SERGIO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 12/11/2009

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata di cui all'art. 15 della legge n. 289 del 2002 - Persona giuridica - Azione penale esercitata verso il suo legale rappresentante - Causa ostativa - Sussistenza - Fondamento - Necessità della doppia conoscenza formale - Esclusione.

In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dall'art. 15, comma 1, della l. n. 289 del 2002, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 ove il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione, poiché non è necessario che l'indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica, mentre l'esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74

Massime precedenti Conformi: N. 20088 del 2014 Rv. 632480 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21297 del 29/08/2018 (Rv. 650060 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI

TINARELLI. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 25/02/2010

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Beni in regime di importazione temporanea - Imbarcazione extracomunitaria - Non imponibilità - Condizioni - Necessità del c.d. "costituito in arrivo" - Fattispecie relativa a lavori di cantieristica e riparazione su navi estere con acquisto di materiale.

In materia di IVA, ai fini della non imponibilità per difetto del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), dei lavori di cantieristica e riparazione eseguiti su imbarcazioni battenti bandiera extracomunitaria, è necessario che le medesime si trovino in condizione di importazione temporanea la quale è comprovata dal cd. costituito in arrivo, documento rilasciato dall'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale, con il quale vengono attestate le formalità di arrivo e partenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 176 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26002 del 2014 Rv. 633900 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018** (Rv. **650058 - 02**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GUGLIELMO CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO CINQUE.** P.M. **DE RENZIS** **LUISA.** (Conf.)
E. (CARSO IVANA) contro E. (QUERCIA LUIGI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/03/2010

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Cartelle emesse precedentemente al 1° giugno 2008 - Nullità - Esclusione - Ragioni.

La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 (convertito dalla legge n. 31 del 2008), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 2009.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4, Legge 28/02/2008 num. 31, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 13747 del 2013 Rv. 627119 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018** (Rv. **650058 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **GUGLIELMO CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO CINQUE.** P.M. **DE RENZIS** **LUISA.** (Conf.)
E. (CARSO IVANA) contro E. (QUERCIA LUIGI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/03/2010

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Mancanza della sottoscrizione - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 26053 del 2015 Rv. 638460 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21314 del 29/08/2018** (Rv. **650099 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **MOLINO PIETRO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 27/12/2012

181461 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE Royalties percepite da società statunitensi prive di stabile organizzazione in Italia - Assoggettabilità - Fondamento.

Le "royalties" percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la l. n. 233 del 1977 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la l. n. 763 del 1985), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG, ma non all'ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1974, Tratt. Internaz. 17/04/1984, Legge 06/04/1977 num. 233, Legge 11/12/1985 num. 763

Massime precedenti Conformi: N. 16707 del 2014 Rv. 631978 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21299 del 29/08/2018** (Rv. **650061 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/03/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Debito e credito IVA di società controllante e società controllata - Compensazione delle eccedenze di credito - Prestazione di garanzie ex art. 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979 - Omissione - Carattere sostanziale della violazione - Conseguenze - Sanzione.

In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati.

Riferimenti normativi: DM Finanze 13/12/1979 art. 6 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73

Massime precedenti Conformi: N. 25328 del 2015 Rv. 638010 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21104 del 24/08/2018 (Rv. 649976 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LEGNANI STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/07/2010

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Operazioni soggettivamente inesistenti - Consapevolezza da parte del contribuente - Prova a carico dell'Amministrazione - Sussistenza - Oggetto - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 20059 del 2014 Rv. 632476 - 01, N. 25778 del 2014 Rv. 633904 - 01, N. 428 del 2015 Rv. 634233 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21101 del 24/08/2018 (Rv. 649940 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE MASI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 13/11/2009

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa istituzione del registro delle fatture - Operazioni di cessione di beni e servizi - Omessa annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi - Natura sostanziale della violazione - Fattispecie.

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE In genere.

In tema d'IVA, ove non sia istituito un registro delle fatture, l'omessa annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi delle operazioni di cessione eseguite integra una violazione sostanziale, in quanto non consente di accertare la corrispondenza tra gli importi riportati nel registro dei corrispettivi e quelli risultanti dalle fatture, così integrando un pregiudizio per l'esercizio delle azioni di controllo suscettibile di incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'omessa annotazione delle fatture emesse dal contribuente a fronte dell'erogazione di carburante dietro presentazione di buoni-benzina, in mancanza del relativo registro, in quello dei corrispettivi, delle fatture, integra una violazione sostanziale, non potendo verificarsi la corrispondenza tra le operazioni di rivendita indicate nelle fatture, recanti importi cumulativi senza indicazione della specifica causale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2605 del 2016 Rv. 638898 - 01, N. 14158 del 2018 Rv. 648751 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21138 del 24/08/2018 (Rv. 649943 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 14/10/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede dell'impresa - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento - Sussistenza - Efficacia probatoria presuntiva - Condizioni - Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Analisi da parte del giudice tributario e confronto con la contabilità ufficiale - Necessità.

In tema di accertamento dell'IVA, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e

nell'adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 19329 del 2006 Rv. 593174 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018 (Rv. 650056 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 16/02/2010

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Condizione d'efficacia dell'atto impositivo - Conseguenze - Inesistenza o nullità della notifica - Piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione - Condizioni.

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 8374 del 2015 Rv. 635171 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2203 del 2018 Rv. 647106 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21096 del 24/08/2018 (Rv. 649939 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SQUILLANTE DOMENICO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/10/2010

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Norme procedurali a tutela del contribuente - Violazione - Deduzione in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento - Necessità.

In tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla

presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 474 del 2018 Rv. 646691 - 01, N. 3368 del 2012 Rv. 621526 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018 (Rv. 649941 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DI CIOMMO FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/09/2010

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso - Inammissibilità - Soccombenza del ricorrente - Rimborso degli onorari di difesa al resistente - Procedimento camerale dinanzi - Limitazione a quelli relativi alla memoria scritta - Necessità.

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale ipotesi detta condanna deve limitarsi all'attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ossia all'unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. F, Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 22269 del 2010 Rv. 615554 - 01, N. 13093 del 2017 Rv. 644387 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21146 del 24/08/2018 (Rv. 650057 - 01)

Presidente: CRUCITI ROBERTA. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

C. (OLIVETI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/07/2011

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autotutela in materia tributaria - Diniego - Impugnazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Fondamento.

Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto

eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater, Legge 30/11/1994 num. 656, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 7616 del 2018 Rv. 647518 - 01 Rv. 647518 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21049 del 24/08/2018 (Rv. 650328 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PASQUALE D'ASCOLA. Relatore: PASQUALE D'ASCOLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
L. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/01/2013

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Opzione per la rivalutazione delle partecipazioni societarie e l'imposizione sostitutiva - Natura - Revocabilità - Esclusione.

In tema di imposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324 c.c. e 1334 e ss. c.c., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 3410 del 2015 Rv. 634647 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21080 del 24/08/2018 (Rv. 649974 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/07/2010

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuti di Stato in contrasto col diritto unionale - Termine bimestrale per il recupero di cui all'art. 24 della l. n. 29 del 2006 - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Rilevanza - Limiti.

In tema di recupero di aiuti di Stato contrastanti con il diritto dell'Unione europea, il termine bimestrale indicato dall'art. 5, comma 5, della Decisione n. 2005/315/CE, recepito dall'art. 24 della l. n. 29 del 2006, non ha natura perentoria, sicché il mancato rispetto dello stesso può assumere rilievo solo nell'ambito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea dinanzi alla Corte di Giustizia, in quanto, da un lato, l'art. 15 del Reg. CE n. 659 del 1999 prevede un termine decennale di prescrizione per il recupero degli aiuti di stato illegittimamente concessi e, da un altro, una differente interpretazione contrasterebbe con il

principio di effettività del diritto comunitario.

Riferimenti normativi: Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24, Decisione Commissione CEE 20/10/2005 num. 315, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 13/07/2015 num. 1589 art. 35, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies, Legge 21/02/2003 num. 27

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2012 Rv. 623783 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21131 del 24/08/2018 (Rv. 649942 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LIANA MARIA TERESA ZOSO. Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

D. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/12/2010

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Contratto di sponsorizzazione - Deducibilità - Inerenza - Condizioni - Onere della prova.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un'utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale, dovendosi considerare costi inerenti all'attività di impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972; il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6548 del 2012 Rv. 622352 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21065 del 24/08/2018 (Rv. 650055 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. VITIello MAURO. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (RUSSO ANDREA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 01/07/2010

178463 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE Spese relative a più esercizi - Spese di impianto - Nozione - Spese sull'impianto - Inclusione - Fondamento.

In tema di reddito d'impresa, costituiscono spese relative a più esercizi, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascuno di essi, i costi sostenuti per migliorie apportate ad immobili condotti in locazione, in quanto la nozione "spese di impianto", ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, ricomprende quelle effettuate non solo in occasione dell'avviamento o dell'insediamento "dell'impianto" adibito ad attività economica organizzata, ma anche "sull'impianto" durante la vita dello stesso, con addizioni che ne aumentano il pregio o ne garantiscono la funzionalità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108, Cod. Civ. art. 2426 lett. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 6288 del 2018 Rv. 647466 - 01, N. 14326 del 2009 Rv. 608682 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21058 del 24/08/2018 (Rv. 649975 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI
TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)

X. (NICODEMO MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/11/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione anticipata del contratto di leasing - Causa - Conseguenze sul corrispettivo - Deduzione del prezzo da parte del cessionario - Criteri.

Nell'ipotesi di cessione anticipata del contratto di leasing, in capo al cessionario sorge sia il diritto di utilizzare il bene, sia quello di esercitare il diritto di riscatto, sicché il corrispettivo è assoggettato ad un diverso regime fiscale, in quanto la parte che riguarda il diritto di godere del bene si correla ai canoni futuri e va ripartita con la tecnica dei risconti sulla durata residua del negozio, mentre quella afferente l'opzione di acquisto può essere ammortizzata solo nel caso di eventuale esercizio del diritto di riscatto, con l'ulteriore conseguenza che il cessionario, ai fini della determinazione delle quote imputabili a ciascun esercizio, deve fare riferimento alla differenza tra il costo sostenuto e la sopravvenienza attiva tassabile, ovvero al valore "normale" netto del bene ai sensi degli artt. 9, comma 3, e 88, ultimo comma, TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20415 del 01/08/2018 (Rv. 650107 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/12/2016

279396 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI Conferimento di azienda individuale in società commerciale - Natura - Cessione di azienda - Conseguenza - Cessione "ope legis" dei diritti di imposta - Mancata attuazione del registro delle imprese - Irrilevanza - Effetti - Perdita della legittimazione a domandare il rimborso in capo al cedente.

Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all'atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all'art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'IVA pagata in eccedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30

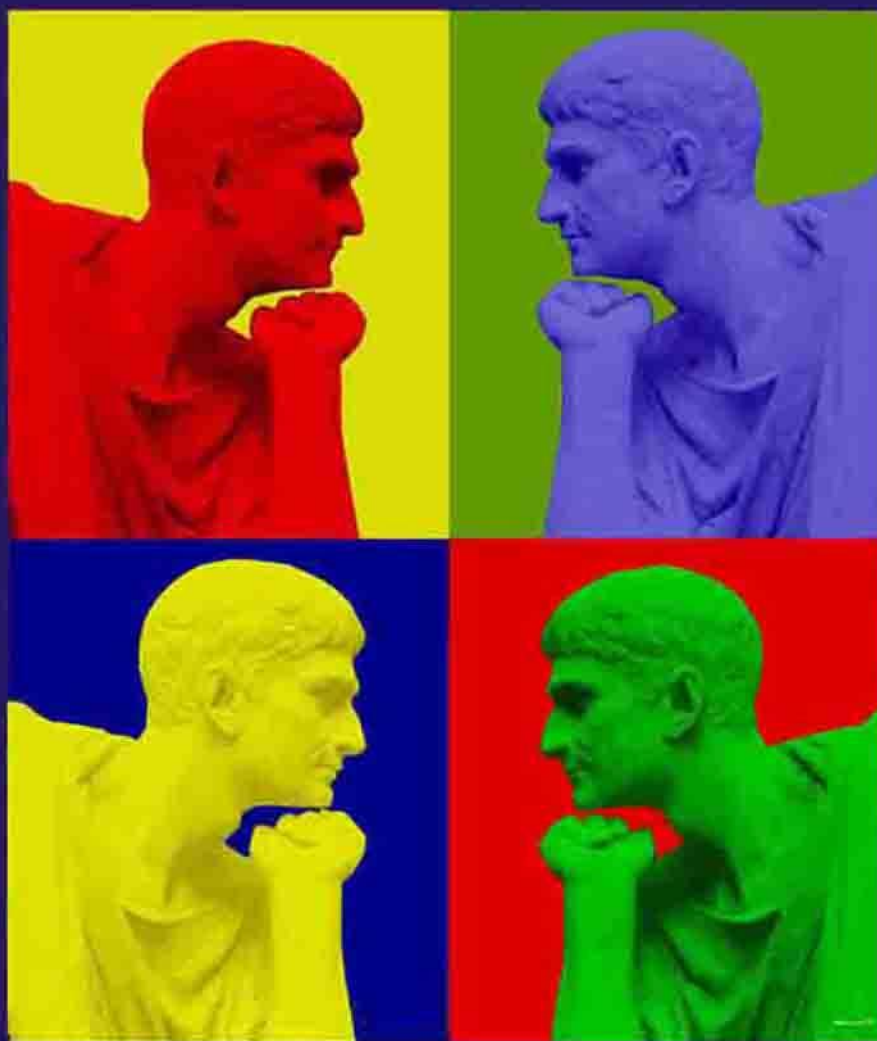
Massime precedenti Conformi: N. 8644 del 2009 Rv. 607527 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. COMPETENZA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 21227 del 28/08/2018** (Rv. **650351 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.** Relatore: **ANTONINO SCALISI.**

S. (SCULCO NICOLA) contro S.

Regola competenza

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Valore della lite - Criterio determinativo - Entità della spesa contestata - Rilevanza.

Ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum"; ne consegue che l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 10](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 12](#)

[Cod. Civ. art. 1137](#)

[Cod. Civ. art. 1123](#)

[Cod. Civ. art. 1117](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 16898 del 2013 Rv. 626976 - 01](#)

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018** (Rv. **650350 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI.**

W. (GERIN SERGIO) contro C. (BOTTAZZI LEONARDO)

Regola competenza

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del

criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 38](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 42](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 26094 del 2014 Rv. 633625 - 01](#)

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 - 01)

Presidente: AMENDOLA
OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

ADELAIDE. Estensore: STEFANO

P. (NAPOLI CALOGERO) contro M.

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Rilievo d'ufficio dell'incompetenza erariale - Applicabilità dell'art. 9 r.d. n. 1611 del 1933 - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle regole generali in tema di competenza di cui all'art. 38 c.p.c. - Conseguenze.

L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 25](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 38](#)

[Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9](#)

[Costituzione art. 24](#)

[Costituzione art. 111](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 2605 del 2018 Rv. 646482 - 01](#)

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018** (Rv. 650199 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.** Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.**

F. (TORSI UGO) contro R.

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.

Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.

Riferimenti normativi: [Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3](#)

[Cod. Civ. art. 2043](#)

[Cod. Civ. art. 2393](#)

[Cod. Civ. art. 2394](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 18](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 38](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 42](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 13956 del 2016 Rv. 640356 - 01](#)

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018** (Rv. 650298 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **STEFANO OLIVIERI.** Relatore: **STEFANO OLIVIERI.**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 05/10/2016

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Declinatoria della competenza da parte di un giudice - Potere del giudice della riassunzione di sollevare il conflitto - Soggezione alla preclusione fissata dall'art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Elevazione del conflitto oltre il termine di preclusione - Conseguenze - Inammissibilità - Riproposizione dell'eccezione di incompetenza davanti al giudice adito in riassunzione - Irrilevanza - Fondamento.

In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 45](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 47](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 50](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 11185 del 2008 Rv. 603082 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 16143 del 2015 Rv. 636484 - 01](#)

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 20679 del 08/08/2018** (Rv. **650078 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**.

C. (SCIANDIVASCI VITO MARIO) contro E.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCO, 05/07/2017

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza di primo grado - Rigetto dell'eccezione di incompetenza ed accoglimento integrale della domanda nel merito - Proposizione di regolamento di competenza ad opera della parte vittoriosa nel merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

E' inammissibile, poiché non sorretto dall'interesse all'impugnazione, il regolamento di competenza esperito dalla parte, all'esito di un giudizio risolto nel merito in suo favore, contro il rigetto dell'eccezione di incompetenza da essa proposta. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado, sebbene avesse rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla ricorrente, ne aveva accolto, nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 100](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 43](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 454 del 1985 Rv. 442151 - 01](#)

2. LITISPENDENZA

Sez. 3, Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. **650424-02**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (PIZZI GUIDO CARLOS) contro S. (RUDEL RAOUL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/12/2014

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Presupposti - Identità della causa - Nozione.

La litispendenza internazionale presuppone, sul piano oggettivo, l'identità di cause, la quale non sussiste tra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito proposta dinanzi al giudice straniero, e quella di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito, proposta dinanzi al giudice italiano.

Riferimenti
normativi:

[Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27](#)

[Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 21108 del 2012 Rv. 624040 - 01](#)

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. **650424 - 01**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (PIZZI GUIDO CARLOS) contro S. (RUDEL RAOUL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/12/2014

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Presupposti.

Non può essere dichiarata la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg.

44/01 (nella specie applicabile "ratione temporis"), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso prima che il giudice italiano abbia emesso la propria decisione la quale è vincolata alla sentenza straniera per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta.

Riferimenti normativi: [Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27](#)

[Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01](#)

3. PROCURA ALLE LITI

Sez. 3 , **Sentenza n. 20898 del 22/08/2018** (Rv. **650438-01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

I. (REHO GIOVANNI) contro U. (CURTI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/02/2015

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Poteri del difensore - Chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria - Inclusione - Condizioni.

La procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 83](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 269](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 106](#)

[Costituzione art. 24](#)

[Costituzione art. 111](#)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: [N. 4909 del 2016 Rv. 639107 - 01](#)

Sez. **2**, **Ordinanza** n. **20638** del **08/08/2018** (Rv. **650002 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

L. (GRANDE GIOVANNI) contro S. (LIMUTI OSVALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/01/2013

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Morte della parte nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi mediante conferimento di procura a margine della comparsa conclusionale - Validità - Fondamento.

In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 156](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 84](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 299](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 302](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 8237 del 2007 Rv. 596492 - 01](#), [N. 29205 del 2017 Rv. 646537 - 01](#), [N. 21154 del 2013 Rv. 627955 - 01](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 3571 del 1977 Rv. 387172 - 01](#)

Sez. **2** - , **Ordinanza** n. **20432** del **02/08/2018** (Rv. **649847 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (TRALICCI GINA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA

105012 MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura - Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) -

IN GENERE In genere.

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1387](#)

[Cod. Civ. art. 1703](#)

[Cod. Civ. art. 1716](#)

[Cod. Civ. art. 1717](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 77](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 83](#)

[Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9](#)

[Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 1756 del 2012 Rv. 621422 - 01](#)

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018** (Rv. **650435-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

C. (ZANI SIMONE) contro F. (BLOISE GENEROSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/10/2014

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 91](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 92](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 21684 del 2013 Rv. 627822 - 01](#)

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21281 del 29/08/2018 (Rv. 650491 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

C. (DONATI ENRICO) contro O. (BETTI STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2016

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Diritto autonomo - Parte assistita da più difensori - Dichiarazione riferita a tutti i difensori - Necessità.

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 93](#) [CORTE COST.](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 21070 del 2009 Rv. 609697 - 01](#)

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 21105 del 24/08/2018 (Rv. 649941 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DI CIOMMO FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/09/2010

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso - Inammissibilità - Soccombenza del ricorrente - Rimborso degli onorari di difesa al resistente - Procedimento camerale dinanzi - Limitazione a quelli relativi alla memoria scritta - Necessità.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 016 DI CASSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale

ipotesi detta condanna deve limitarsi all'attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ossia all'unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza.

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 91](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 369](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 370](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 385](#)

[Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis
com. 1 lett. F](#)

[Legge 25/10/2016 num. 197](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 22269 del 2010 Rv. 615554 - 01](#), [N. 13093 del
2017 Rv. 644387 - 01](#)

Sez. L - , **Ordinanza n. 20167 del 07/08/2018** (Rv. **650123 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI
PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CELENTANO
CARMELO**. (Conf.)

N. (DEL VECCHIO ANDREA) contro C. (RANCI GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/12/2012

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Disciplina ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Riferimento alla buona fede - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese legali, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, ove non sussista la reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono altri giusti motivi, che vanno esplicitati nella motivazione in modo logico e coerente, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia di compensazione.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 92](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 96](#)

[Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 319 del 2014 Rv. 629101 - 01](#), [N. 21521 del 2010 Rv. 614694 - 01](#), [N. 12893 del 2011 Rv. 617730 - 01](#)

5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. **2**, **Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018** (Rv. **650016 - 03**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (MAZZEI GIANCARLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2012

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione - Erronea interpretazione da parte del giudice di merito della domanda della parte - Sussumibilità quale error in procedendo - Esclusione.

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 3702 del 2006 Rv. 588045 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 2630 del 2014 Rv. 630372 - 01](#), [N. 8953 del 2006 Rv. 590509 - 01](#), [N. 21874 del 2015 Rv. 637389 - 01](#)

Sez. **2**, **Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018** (Rv. **650016 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

T. (MAZZEI GIANCARLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2012

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Esclusione - Fattispecie.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le doglianze dell'appellante principale sulla ritenuta violazione delle distanze dei balconi aggettanti fossero state superate dall'accoglimento, nel merito, dell'appello incidentale riguardante la distanza dell'intero fabbricato).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 29191 del 2017 Rv. 646290 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 17956 del 2015 Rv. 636771 - 01](#), [N. 20311 del 2011 Rv. 619134 - 01](#), [N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 01](#), [N. 18491 del 2018 Rv. 649578 - 01](#)

Sez. **2, Ordinanza n. 21335** del **29/08/2018** (Rv. **650033 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** Estensore: **LUIGI ABETE.** Relatore: **LUIGI ABETE. P.M. SALVATO LUIGI.** (Conf.)

T. (MANETTI PAOLO) contro L. (FEDERICI AUGUSTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/06/2014

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Determinazione del "petitum" - Limitazione da parte dell'attore - Ampliamento ad opera del giudice - Inammissibilità.

Nel caso in cui l'attore abbia formulato le sue domande precisando espressamente di limitarne il contenuto perché ritiene che ulteriori e maggiori pretese non potrebbero essere accolte, il giudizio sulle domande così formulate non può estendersi, neppure implicitamente, all'accertamento della fondatezza delle maggiori domande che quest'ultimo non ha proposto e sulle quali, quindi, il giudice non ha il potere di pronunciarsi.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 7565 del 1991 Rv. 473019 - 01](#)

Sez. L, **Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018** (Rv. **649926 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (CORRADO ANTONELLO) contro S. (BROCCHIERI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2012

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda giudiziale - Richiesta di una somma determinata o da accertare in giudizio - Sentenza di condanna al pagamento - Somma maggiore di quella inizialmente indicata - Ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.

Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 4828 del 2006 Rv. 587528 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 22297 del 2017 Rv. 645444 - 01](#), [N. 19455 del 2018 Rv. 649749 - 01](#)

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21367 del 29/08/2018** (Rv. **650170 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

B. (CORSO ERMANNIO) contro A. (PARDINI LUCA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2016

067011 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni dell'azione - Giudicato già intervenuto al momento della domanda - Necessità - Fattispecie.

Condizione per la proposizione dell'azione di riconoscimento di una sentenza straniera è che il provvedimento, al momento della domanda, sia divenuto definitivo, dovendo, in caso contrario, dichiararsi inammissibile la domanda di deliberazione. Ne consegue che non può procedersi al riconoscimento di una sentenza straniera di 1° grado, riformata in secondo grado e divenuta esecutiva solo nel corso del giudizio di deliberazione, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di riforma. Così operando si determina la violazione del principio di corrispondenza tra

il chiesto ed il pronunciato, oltre che la compromissione del diritto di difesa sia delle parti private che della parte pubblica la quale, nella specie, aveva espresso il proprio parere in riferimento alla sentenza non definitiva prodotta al momento della domanda.

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

[Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. D](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 115 del 2004 Rv. 569329 - 01](#)

6. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA.

6.1. TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018** (Rv. **650431 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA.** Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA.**

S. (DRAGONE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2015

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Intervento principale o litisconsortile – Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali - Applicabilità.

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituenti che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 105](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 268](#)

[CORTE COST.](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 25798 del 2015 Rv. 638291 - 01](#), [N. 11681 del](#)

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20814 del 20/08/2018** (Rv. **650418 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore: **EMILIO IANNELLO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

S. (CAMPIONE GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/12/2016

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Processo civile - Scrittura privata - Onere di disconoscimento della parte contro cui è prodotta - Limiti.

L'onere del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 215](#)

[Cod. Civ. art. 2702](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 9024 del 2005 Rv. 581449 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 24168 del 2017 Rv. 645790 - 01](#)

Sez. 2, **Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018** (Rv. **650017 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (GERVASI CARLO CARMINE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/01/2013

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Processo civile - Prove raccolte in un diverso giudizio - Efficacia - Limiti.

Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la

sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 115](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 116](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 20335 del 2004 Rv. 577730 - 01](#), [N. 5440 del 2010 Rv. 611816 - 01](#), [N. 1664 del 1979 Rv. 398016 - 01](#), [N. 2200 del 2001 Rv. 543878 - 01](#), [N. 2409 del 2005 Rv. 582756 - 01](#)

6. 2. Segue. FASE DECISORIA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20732 del 13/08/2018 (Rv. 650487 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 11/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Porcesso civile - Sentenza non preceduta dalla precisazione delle conclusioni né dalle scritture conclusionali - Nullità - Fattispecie in tema di sentenza pronunciata nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 014 CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI In genere.

È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, ha deciso nel merito, accogliendo

l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).

Riferimenti normativi:

[Costituzione art. 24](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 101](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 190](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 618](#)

[CORTE COST.](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 28681 del 2011 Rv. 620976 - 01](#), [N. 20180 del 2015 Rv. 637461 - 01](#), [N. 7086 del 2015 Rv. 635103 - 01](#)

Sez. 2, **Sentenza n. 21326 del 29/08/2018** (Rv. **650031 - 01**)

Presidente: **MATERA** **LINA.** Estensore: **CHIARA** **BESSO**
MARCHEIS. Relatore: **CHIARA** **BESSO** **MARCHEIS.** P.M. **SERVELLO**
GIANFRANCO. (Parz. Diff.)

A. (SIRACUSANO NICOLA) contro G. (RICCHIAZZI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/01/2013

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN
GENERE Pronuncia sull'"an debeatur" - Natura - Caratteri.

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 278](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 1631 del 2009 Rv. 606294 - 01](#)

7. VICENDE CD. ANOMALE

7.1. SOSPENSIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20491 del 03/08/2018** (Rv. **650478 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA OLIVIERI.** Relatore: **STEFANO OLIVIERI.**

ADELAIDE. Estensore: **STEFANO**

B. (FALDELLA PAOLO) contro P. (DALLA VERITA' MARCO)

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Condizioni - Controversia amministrativa tra le stesse parti vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia amministrativa vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento.

Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 295](#)

[Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 1607 del 2018 Rv. 646745 - 01](#)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: [N. 12901 del 2013 Rv. 626612 - 01](#)

Sez. L - , **Sentenza n. 20469 del 02/08/2018** (Rv. **650092 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **CARLA PONTERIO.** Relatore: **CARLA PONTERIO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

M. (DI STASI ANTONIO) contro S. (SALONIA ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/03/2017

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sospensione del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Mancato rispetto delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU - Non configurabilità - Fondamento.

La sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase

rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 295](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4](#)

[Costituzione art. 24](#)

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Conformi: [N. 4702 del 2006 Rv. 589278 - 01](#)

7.2. INTERRUZIONE

Sez. 3 -, Ordinanza n. 20809 del 20/08/2018 (Rv. 650416 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

T. (GIOVANNELLI AURELIO) contro E. (CARLEVARO ANSELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2017

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita in giudizio - Scelta del procuratore - Abuso del processo - Esclusione - Fondamento.

La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 300](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 2707 del 2005 Rv. 581196 - 01](#), [N. 8494 del 2012 Rv. 622456 - 01](#)

8. GIUDICATO

Sez. L , **Sentenza n. 20765 del 17/08/2018** (Rv. **650306 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

U. (PULIDORI STEFANO) contro D. (LEPORE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2013

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti.

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Riferimenti normativi: [Cod. Civ. art. 2909](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 324](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 15493 del 2015 Rv. 636232 - 01](#)

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 21240 del 28/08/2018** (Rv. **650353 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.

Z. (CLEMENTI PIETRO) contro B. (CASCELLA ENRICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/06/2015

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Servitù di uso pubblico - Servitù di passaggio - Sentenza di accertamento - Efficacia nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti estranei al giudizio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il Comune e il vicino, che aveva accertato la non

soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada).

Riferimenti normativi: [Cod. Civ. art. 2909](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 4605 del 1988 Rv. 459498 - 01](#), [N. 2137 del 2014 Rv. 629926 - 01](#)

9. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

9. 1. TERMINI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 20700** del **09/08/2018** (Rv. **650482 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. (Conf.)

C. (PASCA ANTONIO) contro M. (SCHITO BENITO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/05/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C., pur nell'impossibilità di verificare il perfezionamento della notificazione del controricorso, effettuata a mezzo posta, per mancata produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dal ricorrente, avendo il controricorrente provveduto ad una nuova notifica dell'atto, a mezzo PEC, a distanza di diciassette giorni dalla prima, e pertanto tempestivamente alla stregua del richiamato principio).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 137](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 153](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 325](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 326](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 370](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 19059 del 2017 Rv. 645352 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 16943 del 2018 Rv. 649600 - 01](#), [N. 5974 del 2017 Rv. 643303 - 01](#)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: [N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01](#)

Sez. **L**, **Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018** (Rv. **650245 - 03**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

G. (SALONIA GIOVANNI) contro S. (PATRIZI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2016

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Termine breve - Decorrenza - Notificazione telematica - Copia della sentenza priva di regolare attestazione di conformità - Idoneità - Condizioni.

La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il vizio sebbene nella prima parte della relata la sentenza fosse stata indicata come notificata in forma cartacea e, in seguito, come atto sottoscritto digitalmente).

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 327](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 137 com. 2](#)

[Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1](#)

[Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 10224 del 2014 Rv. 630800 - 01](#), [N. 10488 del 2012 Rv. 623066 - 01](#)

9.2. LITISCONSORZIO IN FASE DI GRAVAME

Sez. **3** - , **Ordinanza n. 20860 del 21/08/2018** (Rv. **650428 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (PENNACCHIA CRISTIANO) contro G. (ROMA MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2015

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Obbligazioni solidali - Impugnazioni - Cause scindibili - Deroga - Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza.

L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 102](#)

[CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 331](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 332](#)

[Cod. Civ. art. 1292](#)

[Cod. Civ. art. 1294](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 1771 del 2012 Rv. 621318 - 01](#), [N. 15358 del 2006 Rv. 592023 - 01](#)

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21381 del 30/08/2018** (Rv. **650325 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

S. (GIULIANO LUIGI) contro B. (CARI MARIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2015

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata integrazione del contraddittorio - Litisconsorzio ex artt 102 e 107 c.p.c. - Applicabilità dell'art. 157, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell'art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti né dal giudice, tale violazione

può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l'appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell'art. 157, comma 3, c.p.c. trattandosi di violazioni rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 102](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 107](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 331](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 9131 del 2016 Rv. 639690 - 01](#), [N. 3855 del 2014 Rv. 629632 - 01](#)

9.3. LUOGO DI NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE

Sez. 2, **Sentenza n. 20964 del 22/08/2018** (Rv. **650025 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

C. (VEZZOLI GIOVANNI) contro E. (OSTI LICIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/05/2012

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti.

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è

ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 83](#)
[Cod. Proc. Civ. art. 285](#)
[Cod. Proc. Civ. art. 299](#)
[Cod. Proc. Civ. art. 300](#)
[Cod. Proc. Civ. art. 328](#)
[Cod. Proc. Civ. art. 330](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 21287 del 2015 Rv. 637433 - 01](#), [N. 26495 del 2014 Rv. 634009 - 01](#)

Sez. **3**, **Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018** (Rv. **650423 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (RIZZO GAETANO) contro H. (SENONER CHRISTOPH)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 26/09/2015

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la notifica dell'atto di appello effettuata al procuratore costituito di società a quel momento non più esistente in mancanza di declaratoria della sopravvenuta incapacità dell'ente ex art. 300 c.p.c.).

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 83](#)
[Cod. Proc. Civ. art. 299](#)

Sez. 2, **Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018** (Rv. **650024 - 01**)

Presidente: **PETITTI** **STEFANO.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.** Relatore: **ANTONINO SCALISI.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Conf.)

C. (GRIMALDI EMILIO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI EBOLI, 27/06/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni - Fattispecie.

Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 325](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 326](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 327](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 333](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 334](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 342](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 343](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 21745 del 2006 Rv. 592772 - 01](#), [N. 7519 del 2014 Rv. 630748 - 01](#), [N. 14609 del 2014 Rv. 631635 - 01](#), [N. 3056 del 2011 Rv. 616679 - 01](#)

10. APPELLO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20799 del 20/08/2018** (Rv. **650415 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ENZO VINCENTI.** Relatore: **ENZO VINCENTI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)
L. (TAMBERI MARIO) contro L. (BRAGAGNI ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2013

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Impugnazioni - Soccombenza nel merito - Appello proposto solo per vizi di rito - Ammissibilità - Limiti.

È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 100](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 342](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 353](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 354](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 2682 del 2015 Rv. 634575 - 01](#)

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20447 del 02/08/2018** (Rv. **650297 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ENRICO SCODITTI.** Relatore: **ENRICO SCODITTI.**

P. (CUOMO MARIA) contro T. (GORI GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 25/10/2016

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Impropria scissione tra pubblicazione e deposito della sentenza con apposizione in calce di distinte date - Conseguenze - Prova in ordine alla tempestività dell'appello o al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Onere della parte.

Ove risulti la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l'onere della prova del fatto processuale rappresentato dalla tempestività della proposizione dell'appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell'appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando rispettivamente la tempestività dell'appello o la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 133](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 327](#)

[Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119](#)

[Cod. Civ. art. 2697](#)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: [N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01](#)

Sez. **3** - , **Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018** (Rv. **650421 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GIOVANNI FANTICINI.** Relatore: **GIOVANNI FANTICINI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

A. (PERELLI ANTONIO) contro M. (LEONELLI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2015

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Processo civile d'appello - Struttura - Onere del convenuto soccombente in primo grado - Oggetto - Prova dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea - Esclusione - Precisa ed argomentata critica della decisione - Sufficienza.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nel processo civile d'appello, la struttura devolutiva del giudizio di impugnazione non determina alcuna inversione dell'onere della prova a carico del convenuto soccombente in primo grado, il quale, proponendo appello, non deve provare l'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ma è tenuto soltanto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 342](#)

[Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54](#)

[Legge 07/08/2012 num. 134](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01](#), [N. 10916 del 2017 Rv. 644015 - 01](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 3033 del 2013 Rv. 625141 - 01](#)

Sez. **3**, **Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018** (Rv. **650186 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **FRANCO DE STEFANO.** Relatore: **FRANCO DE STEFANO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

O. (DONNO VINCENZO) contro D.

100044 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE Domanda di risarcimento danni cagionati da animali - Prospettazione della responsabilità del convenuto sia quale proprietario che quale fruitore dell'animale - Accoglimento della domanda in base ad uno dei titoli di responsabilità indicati - Impugnazione incidentale dell'attore vittorioso per avvalersi del titolo non esaminato - Necessità - Esclusione - Obbligo di pronuncia del giudice di appello - Sussistenza - Condizioni.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà).

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 2052](#)

[Cod. Civ. art. 2909](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 342](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 345](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 346](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 9294 del 2015 Rv. 635285 - 01](#), [N. 20451 del 2017 Rv. 645104 - 01](#)

Sez. L, **Sentenza n. 21264 del 28/08/2018** (Rv. **650208 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **GUGLIELMO CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO CINQUE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (MARESCA ARTURO) contro I. (TROIANI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2014

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il

giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 342](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 345](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 346](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 363](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 329](#)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: [N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01](#)

Sez. 2, **Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018** (Rv. **650005 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI.**

T. (ALBANESE MARCO) contro P. (DI SIMONE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2013

100019 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE Vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande - Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata - Mera riproposizione della questione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 329](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 343](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 346](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 18691 del 2007 Rv. 599410 - 01](#), [N. 24658 del 2017 Rv. 645925 - 01](#)

Sez. 1 , **Ordinanza n. 20520 del 03/08/2018** (Rv. **650166 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **GIULIA IOFRIDA.** Relatore: **GIULIA IOFRIDA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro C. (CAPUANO ALDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/09/2013

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproposizione espressa in appello - Richiamo generico agli scritti difensivi del grado precedente - Insufficienza.

Il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 346](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 10796 del 2009 Rv. 608106 - 01](#), [N. 15003 del 2004 Rv. 576149 - 01](#), [N. 23925 del 2010 Rv. 615645 - 01](#)

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20793 del 20/08/2018** (Rv. **650412 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore: **EMILIO IANNELLO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

N. (IANNOTTA LUCIO) contro B. (DE GIORGIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2016

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio iniziato in primo grado prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusosi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di appello dell'art.345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009.

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma transitoria di cui all'art.58, comma 2, l. n.69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", su quella di cui all'art.90, comma 2, l. n.353 del 1990), l'art.345 c.p.c. come modificato dall'art.46, comma 18, l. n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, le parti non possono produrre nuovi documenti, né chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 345](#)

[Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 2](#)

[Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18](#)

[Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2](#)

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 20631** del **07/08/2018** (Rv. **650480 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

D. (*ESPOSITO MOCERINO ANTONIO*) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/06/2017

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni.

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 347](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 688 del 2010 Rv. 610845 - 01](#), [N. 1678 del 2016 Rv. 638540 - 01](#)

Sez. **3 -** , **Ordinanza n. 20852** del **21/08/2018** (Rv. **650427 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (*CAPELLO MARCO*) contro W. (*MICHELATTI MONICA*)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 15/07/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. -

Ricorso per cassazione - Tempestività del ricorso - Onere probatorio del ricorrente - Contenuto.

La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo.

Riferimenti
normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 327](#)

[CORTE
COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
com. 3](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 2594 del 2016 Rv. 639068 - 01](#)

Sez. L , **Sentenza n. 21037 del 23/08/2018** (Rv. **650138 - 01**)

Presidente: **NOBILE
PAGETTA.** Relatore: **ANTONELLA
PAOLA.** (Conf.)

VITTORIO. Estensore: **ANTONELLA
PAGETTA.** P.M. **MASTROBERARDINO**

M. (PARENTI LUIGI) contro I. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/04/2016

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE
- IN GENERE Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in fattispecie concernente licenziamento disciplinare - ha ritenuto legittima la motivazione che in sede di reclamo, riprodotto sinteticamente il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni che la sorreggevano, aveva riportato le censure mosse avverso la predetta sentenza e dato implicitamente contezza dell'attribuibilità al lavoratore dei fatti contestati).

[Cod. Proc. Civ. art. 132](#)

Riferimenti normativi:

[Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 5209 del 2018 Rv. 647325 - 01](#), [N. 18754 del 2016 Rv. 641281 - 01](#), [N. 22022 del 2017 Rv. 645333 - 01](#)

11. RICORSO PER CASSAZIONE

11. 1. MOTIVI

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 20567 del 07/08/2018** (Rv. **650349 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.

C. (VIGNERI ROBERTO) contro C. (PALUMBO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/11/2016

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento di natura contrattuale - Atto privato - Conseguenze in tema di proposizione del ricorso per cassazione.

Il regolamento di condominio di natura contrattuale è, in ogni caso, un atto di produzione privata, anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè incidenti sulle modalità di godimento delle parti comuni dell'edificio; ne consegue che, non avendo il medesimo natura di atto normativo generale e astratto, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento non è proponibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5) del medesimo art. 360.

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1138](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 12291 del 2011 Rv. 618056 - 01](#)

Sez. **2** , **Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018** (Rv. **650015 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (PEDARRA GIUSEPPE) contro P. (FULCHINO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/02/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - "Error in procedendo" - Poteri del giudice di legittimità - Sindacato dell'invalidità denunciata mediante accesso diretto agli atti processuali indicati in ricorso - Fattispecie in tema di omessa pronuncia su un motivo di appello.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia sulla riproposizione in appello dell'originaria domanda riconvenzionale riguardante l'obbligo dell'appellato di contribuire ai miglioramenti apportati dall'appellante alle parti comuni dell'edificio, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 16164 del 2015 Rv. 636503 - 01](#), [N. 8069 del 2016 Rv. 639483 - 01](#)

Sez. 2, **Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018** (Rv. **650021 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**.

C. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/12/2012

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza di appello non definitiva pubblicata prima dell'11.9.2012 - Riserva di ricorso per cassazione - Impugnazione proposta congiuntamente alla sentenza definitiva, pubblicata dopo l'11.9.2012 - Applicabilità al ricorso contro la sentenza non definitiva dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come modificato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 -

Fondamento.

Il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza definitiva, pubblicata in data successiva all'11.9.2012, sia contro la sentenza non definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù della riserva di gravame di cui all'art. 361 c.p.c., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dall'art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, ivi compresa quella concernente l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., dovendosi in tale ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione dell'intera controversia.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 361](#)

[Decreto Legge 22/06/2002 num. 83 art. 54 com. 3](#)

[Legge 07/08/2012 num. 134](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 23363 del 2012 Rv. 624659 - 01](#), [N. 26654 del 2014 Rv. 633893 - 01](#)

Sez. 2, Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018 (Rv. 650018 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

T. (STEFANUTTI MASSIMO) contro B. (CAPUZZO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione - Deducibilità a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 - Limiti.

Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Riferimenti normativi:

Preleggi art. 12

[Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1](#)

[Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54](#)

[Legge 07/08/2012 num. 134](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 21257 del 2014 Rv. 632914 - 01](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01](#)

Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 (Rv. 650016 - 02)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

T. (MAZZEI GIANCARLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2012

140026 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA Contratto - Questione relativa all'interpretazione di una clausola - Sussumibilità come fatto decisivo per il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione del contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

[Cod. Civ. art. 1362](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 5795 del 2017 Rv. 643401 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 23238 del 2017 Rv. 646308 - 01](#), [N. 16703 del 2018 Rv. 649316 - 01](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01](#)

Sez. 2, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018 (Rv. 650030 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO. Relatore: ANTONIO ORICCHIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (CHIODA PAOLA) contro E. (CATURANI CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Regime anteriore alla riforma del 2012 dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - Vizio di motivazione - Nozione - Punto decisivo della controversia - Caratteri - Omessa valutazione di elementi di prova - Rilevanza - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5](#)
Massime precedenti Conformi: [N. 24092 del 2013 Rv. 629172 - 01](#)

11.2. RICORSO CD. STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 20396 del 01/08/2018** (Rv. **650347 - 01**)

Presidente: **MANNA** **FELICE.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.** Relatore: **ANTONINO SCALISI.**

B. (MOSCHIANO EUGENIO) contro L. (MUSTONE CARLO MICHELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 17/10/2016

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimento positivo o negativo emesso all'esito del procedimento - Natura - Carattere decisorio ma non definitivo - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

149080 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) In genere.

Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la

conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: [Costituzione art. 111 com. 7](#)

[Cod. Civ. art. 2889](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 617](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 792](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 794](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 7525 del 2012 Rv. 622474 - 01](#)

11.3. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECISIONI DEI GIUDICI SPECIALI

Sez. **U**, **Sentenza n. 20529 del 03/08/2018** (Rv. **650271 - 01**)

Presidente: **MAMMONE D'ASCOLA**. Relatore: **PASQUALE MARCELLO**. (Conf.)

GIOVANNI. Estensore: **PASQUALE D'ASCOLA**. P.M. **MATERA**

P. (PAFUNDI GABRIELE) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/02/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.

Con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato – secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 – non possono essere censurati "errores in procedendo" o "in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocedurali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso per cassazione con il quale si denunciava l'errore asseritamente compiuto dal giudice amministrativo nella individuazione dei limiti del giudicato, risolvendosi esso in un mero errore di giudizio).

Riferimenti normativi: [Costituzione art. 111 com. 8](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 12497 del 2017 Rv. 644254 - 01](#)

11.4. PROCURA

Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018 (Rv. 650007 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

G. (BATTELLO NEREO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 04/09/2012

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex legge n. 69 del 2009 - Regime anteriore - Procura speciale rilasciata su ricorso o controricorso - Necessità - Estensione ad altri atti - Esclusione - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicchè, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 2](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 378](#)

[Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 9](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 13329 del 2015 Rv. 635909 - 01](#), [N. 18323 del 2014 Rv. 632092 - 01](#)

11.5. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Sez. L , Ordinanza n. 20673 del 17/08/2018 (Rv. 650128 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/02/2012

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI Spese di ctu - Compensazione - Autosufficienza del ricorso - Trascrizione del decreto di liquidazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse, il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa avverso la decisione di compensare per intero le spese di ctu in quanto non era stato trascritto né allegato il decreto di liquidazione).

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 91](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 92](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 366](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 17739 del 2016 Rv. 640893 - 01](#), [N. 12413 del 2003 Rv. 566212 - 01](#)

Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 09/08/2018 (Rv. 650009 - 01)

Presidente: PETITTI GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA CORRADO. (Conf.)

STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. MISTRI

C. (ZAMBELLI FRANCO) contro L. (CANTELLI UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/04/2012

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Prospettazione di questioni non affrontate nella

sentenza impugnata - Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, perché non proposta nei precedenti gradi, la qualificazione, in termini di obbligazione "propter rem" anziché di obbligazione di natura personale, del vincolo di inedificabilità assunta dal venditore all'interno di un contratto di compravendita).

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 345](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 15430 del 2018 Rv. 649332 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 3845 del 2018 Rv. 647804 - 01](#)

11.6. PROCEDIMENTO E DECISIONE

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018** (Rv. **650348 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **LUIGI ABETE.** Relatore: **LUIGI ABETE.**

C. (RAPPAZZO ANTONIO) contro I. (LA MARCA ERMANNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2014

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Soggetto non costituito nei gradi di merito - Intervento volontario in sede di giudizio di legittimità - Inammissibilità.

È inammissibile nel giudizio di cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 105](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 7930 del 2005 Rv. 580604 - 01](#)

Sez. **2**, **Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018** (Rv. **650017 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (GERVASI CARLO CARMINE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/01/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di violazione di legge - Oggetto - Decisione - Rilevanza della motivazione - Esclusione - Ragioni.

Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 360](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 13086 del 2015 Rv. 635730 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 19567 del 2017 Rv. 645123 - 01](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 28054 del 2008 Rv. 605546 - 01](#)

11.7. REVOCAZIONE

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 21280 del 29/08/2018** (Rv. **650490 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

M. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro L. (CARROZZINI MAURO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2016

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisioni della Corte di cassazione - Termine introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai giudizi in corso - Limiti.

La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta - in

sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 – dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi.

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 395](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 391 bis](#)

[Decreto Legge 31/08/2016
num. 168 art. 1 bis](#)

[Legge 25/10/2016 num. 197](#)

Preleggi art. 12

[CORTE
COST.](#)

[CORTE
COST.](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 13358 del 2018 Rv. 648688 - 01](#)

12. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 2, Sentenza n. 21469 del 31/08/2018 (Rv. 650311 - 01)

Presidente: BIANCHINI BRUNO. Estensore: CHIARA BESSO
MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro N. (DOVETTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2012

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione - Conseguenze - Passaggio in giudicato dei capi non cassati della decisione impugnata - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio, la cancellazione dal ruolo della causa, non seguita dalla riassunzione nel termine prescritto, determina l'estinzione dell'intero processo, ma non preclude la riproposizione della domanda. In tal caso, la precedente statuizione della Corte di cassazione è ancora vincolante, ma, poiché la decisione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione e acquistano autorità di giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione del giudice di appello, che aveva dichiarato la rescissione del contratto preliminare, non essendo stata cassata nel giudizio di legittimità, era passata in giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio

di rinvio, cosicché la riproposizione della domanda volta ad ottenere la riduzione ad equità del contratto, non poteva essere accolta).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 307](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 310](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 393](#)

[Cod. Civ. art. 1450](#)

[Cod. Civ. art. 1448](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 23813 del 2012 Rv. 624656 - 01](#), [N. 6712 del 2001 Rv. 546692 - 01](#)

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018** (Rv. **650434 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

A. (VINCI PAOLO) contro C. (MARCUCCIO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 17/07/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. (Nella specie, in un caso di responsabilità medica per le gravi lesioni riportate da un neonato al momento della nascita, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito il quale, in sede di rinvio, aveva individuato nella struttura ospedaliera in cui la gestante aveva partorito la responsabile esclusiva dei danni, non tenendo conto della circostanza che la condizione precaria di salute della partoriente e il parto prematuro erano già state accertate quali concause dei danni medesimi, sicché la condotta dei sanitari avrebbe dovuto essere esaminata, nel giudizio di rinvio, unicamente in funzione della valutazione del suo apporto concausale rispetto alla determinazione del danno).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 384](#)

[CORTE COST.](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 20981 del 2015 Rv. 636959 - 01](#)

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20790 del 20/08/2018** (Rv. 650411 - 01)

Presidente: **FRASCA** **RAFFAELE.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore: **EMILIO IANNELLO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

R. (DI LASCIO SEBASTIANO) contro Z. (OLIVA MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/09/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudicato esterno antecedente alla sentenza di cassazione con rinvio per vizio di motivazione - Rilevabilità nel corso del giudizio di rinvio - Ammissibilità - Limiti.

In sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 324](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 384](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 394](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 2411 del 2016 Rv. 638507 - 01](#)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: [N. 10598 del 1997 Rv. 509307 - 01](#)

13. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 2, **Sentenza n. 21942 del 31/08/2018** (Rv. 650314 - 01)

Presidente: **CORRENTI** **VINCENZO.** Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI.** Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

T. (CARNEVALI RICCARDO) contro P. (MANNINI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2013

100259 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - Opposizione di terzo revocatoria - Comportamento doloso o collusivo di una delle parti a danno dell'altra - Esperibilità del rimedio - Esclusione - Fondamento.

L'opposizione di terzo revocatoria, a norma dell'art. 404, comma 2, c.p.c., presuppone che la sentenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti; detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 404](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 9500 del 2003 Rv. 564237 - 01](#)

14. ESECUZIONE FORZATA

14.1 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20706 del 09/08/2018** (Rv. **650485 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**.

E. (PARISI CARMELA) contro P. (ROTUNDO MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 28/12/2016

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 123 PRESSO TERZI

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Ordine di pignoramento diretto al terzo ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Pignoramento in forma speciale - Requisiti - Avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema riscossione delle imposte sul reddito, il pignoramento dei crediti presso terzi nelle forme di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta una forma speciale di espropriazione nella quale l'avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza nonché l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione (previsti, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 c.p.c.) sono incompatibili con l'ordine di pagamento diretto di cui all'art. 72-bis cit. che, ove adempiuto da parte del terzo pignorato, produce immediato effetto soddisfattivo, e per il quale non è previsto l'intervento del giudice

dell'esecuzione a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 492](#)

[DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 2857 del 2015 Rv. 634398 - 01](#)

14.2. ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI E DIVISIONE ENDOESECUTIVA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20977 del 23/08/2018** (Rv. **650442 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**.
Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **FUZIO RICCARDO**. (Conf.)

V. (D'ATRI ROBERTO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 121 IMPUGNAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) - Dichiarazione di estinzione per inattività delle parti - Mezzo di impugnazione - Appello.

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice, per inattività delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato, instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che esso è impugnabile con appello e non mediante reclamo dinnanzi al collegio.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 307](#) [CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 323](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 329](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 600](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 601](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01](#), [N. 22917 del 2010 Rv. 615629 - 01](#)

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20817 del 20/08/2018** (Rv. **650419 - 02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (TAFURO FRANCESCO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2015

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Introduzione del giudizio di divisione cd. endoesecutiva - Soggetto legittimato a ricevere la notificazione dell'ordinanza che dispone la divisione - Procuratore del litisconsorte già costituito nel processo esecutivo - Fondamento - Limiti.

Nel giudizio divisionale endoesecutivo, la notifica dell'ordinanza che dispone il giudizio di divisione è legittimamente eseguita al procuratore di uno dei litisconsorti che si sia già costituito nell'esecuzione forzata, in quanto il relativo mandato, in mancanza di un'espressa limitazione dei poteri del difensore, deve presumersi conferito anche ai fini dell'espletamento della difesa della parte nel corso del giudizio di cognizione divisionale che costituisce normale epilogo dell'espropriazione.

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 600](#)

[Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 84](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 170
com. 1](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01](#), [N. 7997 del 2015 Rv. 635096 - 01](#), [N. 17307 del 2015 Rv. 636430 - 01](#)

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20817 del 20/08/2018** (Rv. **650419 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (TAFURO FRANCESCO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2015

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione dei beni pignorati (cd. divisione endoesecutiva) - Modalità di introduzione - Imposizione di forme più onerose da parte del giudice - Legittimità - Limiti - Conseguenze in caso di inosservanza da parte dell'onerato.

Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non

è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incumbente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 600](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 601](#)

[Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181](#)

14.3. OPPOSIZIONI ESECUTIVE

Sez. 3, Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018 (Rv. 650422 - 01)

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: IRENE AMBROSI. Relatore: IRENE AMBROSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

I. (CHIEREGATO STEFANO) contro P. (ROSSI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 28/12/2015

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Opposizione all'esecuzione - Rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente - Estinzione del processo - Accettazione da parte dell'opposto - Necessità - Limiti - Fattispecie in tema di responsabilità processuale.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile. Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio. (Fattispecie in cui la convenuta opposta si era costituita nel giudizio prima del deposito dell'atto di rinuncia, formalizzato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, avanzando domanda risarcitoria per responsabilità processuale).

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 96](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 100](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 306](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 10518 del 2016 Rv. 639812 - 01](#), [N. 5676 del 2003 Rv. 562075 - 01](#), [N. 23620 del 2017 Rv. 646792 - 01](#)

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20995 del 23/08/2018** (Rv. **650444 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore: **SALVATORE SAIJA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 28/01/2016

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Credito del difensore distrattario - Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.

L'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, che ha agito, quale difensore distrattario delle spese di lite, sulla base di un titolo giudiziario per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il credito azionato la natura di quello oggetto del titolo, sicché la controversia resta soggetta al rito ordinario e va introdotta con atto di citazione e non con ricorso con la conseguenza che essa può ritenersi tempestivamente proposta - e quindi ammissibile - solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo (nella specie, avente le forme del ricorso) entro il termine a tale scopo fissato all'esito della fase sommaria dell'opposizione stessa.

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 93](#)

[CORTE
COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 409](#)

[CORTE
COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 617](#)

[CORTE
COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 618](#)

[CORTE
COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 618
bis](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 5809 del 2018 Rv. 648347 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 19264 del 2012 Rv. 624337 - 01](#)

14.4. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Sez. 3, **Sentenza n. 20994 del 23/08/2018** (Rv. **650324 - 01**)

Presidente: **VIVALDI** **ROBERTA.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore: **SALVATORE SAIJA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

S. (BONGIORNO GIROLAMO) contro C. (IMPINNA ANNA MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/12/2015

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Azione di ripetizione di indebito da parte dell'espropriato dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esperibilità sul presupposto della illegittimità dell'esecuzione per motivi sostanziali - Esclusione.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 485](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 487](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 510](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 512](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 615](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 617](#)

[Cod. Civ. art. 2033](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 17371 del 2011 Rv. 619121 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 23182 del 2014 Rv. 633236 - 01](#)

15. GIUDIZIO DI DIVISIONE

Sez. 2, **Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018** (Rv. **650023 - 02**)

Presidente: **MANNA**
GIANNACCARI. Relatore: **ROSSANA**
LUIGI. (Conf.)

FELICE. Estensore: **ROSSANA**
GIANNACCARI. P.M. **SALVATO**

C. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE) contro C. (CROCE ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2014

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione giudiziale - Sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai conviventi - Efficacia di titolo esecutivo - Conseguenze.

La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai conviventi costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del convivente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificare l'ulteriore detenzione.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 789](#)

[Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 195](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 28697 del 2013 Rv. 628954 - 01](#)

16. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21355 del 29/08/2018** (Rv. **650399 - 02**)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

V. (RAVAIOLI MARCO) contro C. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/08/2013

013001 ARBITRATO - IN GENERE Clausola compromissoria - Composizione collegio - Rinvio a norme di legge - Ius superveniens - Irrilevanza.

Qualora la clausola compromissoria contenga un rinvio ad una legge in funzione dell'individuazione delle regole di composizione del collegio, la fonte della deferibilità ad arbitri rimane contrattuale e non legislativa. Ne deriva l'irrilevanza, ai fini della disciplina processuale dei successivi arbitrati, delle modifiche normative sopravvenute che abbiano riguardato la predetta legge, la cui applicabilità permane proprio in quanto riconducibile non alla volontà del legislatore ma a quella negoziale delle parti.

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 806](#)

[CORTE
COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 808](#)

[CORTE
COST.](#)

[Legge Reg. Puglia 16/05/1985
num. 27](#)

[Legge Reg. Puglia 11/05/2001
num. 13](#)

[Decreto Legisl. 12/04/2006
num. 163 art. 241 com. 3](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 17083 del 2008 Rv. 604127 - 01](#)

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21355 del 29/08/2018 (Rv. 650399 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

V. (RAVAIOLI MARCO) contro C. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/08/2013

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Violazione di norme sulla composizione del collegio arbitrale - Conseguenze - Dichiarazione di nullità senza pronuncia nel merito - Ragioni.

In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi".

Riferimenti
normativi:

[Cod. Proc. Civ.
art. 827](#)

[CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ.
art. 829](#)

[CORTE COST.
PENDENTE](#)

[Cod. Proc. Civ.
art. 830](#)

[CORTE COST.](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 20128 del 2013 Rv. 627741 - 01](#)

Sez. 2, Sentenza n. 21336 del 29/08/2018 (Rv. 650034 - 01)

Presidente: MANNA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA SERGIO. (Parz. Diff.)

FELICE. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. DEL CORE

A. (TAMPONI MICHELE) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2012

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE Controversia devoluta ad arbitri rituali - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal tribunale - Appello - Inammissibilità - Fondamento - Regolamento di competenza - Necessità.

È inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza.

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 42](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 339](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 824 bis](#)

[Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 17908 del 2014 Rv. 632217 - 01](#)

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

Sez. L -, **Sentenza n. 20611 del 07/08/2018** (Rv. **649931 - 02**)

Presidente: **BERRINO** **UMBERTO.** Estensore: **CARLA PONTERIO.** Relatore: **CARLA PONTERIO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

F. (MARESCA ARTURO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/08/2012

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Prescrizione - Eccezione - Erronea qualificazione del termine come di decadenza - Irrilevanza - Fondamento.

La rilevabilità della prescrizione dell'azione esperita dallo attore non è esclusa dal fatto che il convenuto, eccedendo l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l'abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 2938](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 112](#)

Massime precedenti Conformi: [N. 1814 del 1987 Rv. 451179 - 01](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 25402 del 2014 Rv. 633787 - 01](#)

